

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

## 248<sup>a</sup> SEDUTA PUBBLICA

### RESOCONTO STENOGRAFICO

MARTEDÌ 9 NOVEMBRE 1993

(Pomeridiana)

Presidenza del vice presidente DE GIUSEPPE,  
indi del vice presidente GRANELLI  
e del presidente SPADOLINI

#### INDICE

<b>CONGEDI E MISSIONI</b> .....	Pag. 3	<b>DANIELE GALDI (PDS)</b> .....	Pag. 44, 89
<b>DISEGNI DI LEGGE</b>		<b>CARLOTTO (DC)</b> .....	45
<b>Seguito della discussione:</b>		<b>FABRIS (DC)</b> .....	45
«Interventi correttivi di finanza pubblica»		<b>D'ALESSANDRO PRISCO (PDS)</b> .....	45
<b>(1508) (Collegato alla manovra finanziaria)</b>		<b>GIORGI (PSI)</b> .....	45
<i>(Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento):</i>		<b>COLOMBO SVEVO (DC)</b> .....	45, 67
<b>PRESIDENTE</b> .....	43 e passim	<b>INNOCENTI (DC)</b> .....	47
<b>PAVAN (DC)</b> .....	38, 80, 87	<b>PINTO (DC)</b> .....	47
<b>ABIS (DC), relatore</b> .....	40 e passim	<b>* ZILLI (Lega Nord)</b> .....	47, 85
<b>MERIGGI (Rifond. Com.)</b> .....	40	<b>COVIELLO (DC)</b> .....	48, 53, 92
<b>* PELLEGATTI (PDS)</b> .....	41 e passim	<b>* PICCOLO (Rifond. Com.)</b> .....	50 e passim
<b>SPAVENTA, ministro del bilancio e della</b>		<b>* SPECCHIA (MSI-DN)</b> .....	52 e passim
<b>programmazione economica</b> .....	43 e passim	<b>* CROCETTA (Rifond. Com.)</b> .....	53 e passim
<b>COVATTA (PSI)</b> .....	43	<b>FRASCA (PSI)</b> .....	63
<b>* RASTRELLI (MSI-DN)</b> .....	43 e passim	<b>* BARBIERI (PDS)</b> .....	64
<b>* MANFROI (Lega Nord)</b> .....	44, 78, 98	<b>SAPORITO (DC)</b> .....	64, 79
		<b>* MARINUCCI MARIANI (PSI)</b> .....	67
		<b>* GIUGNI, ministro del lavoro e della previdenza sociale</b> .....	67 e passim

GUZZETTI (DC) .....	Pag. 74, 75
STAGLIENO (Lega Nord) .....	77
D'AMELIO (DC) .....	77
COVI (Repubb.) .....	78, 79
RIVIERA (PSI), relatore .....	78, 100
* MISSERVILLE (MSI-DN) .....	83
* NOCCHI (PDS) .....	84
* BINETTI, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia .....	84
BISCARDI (Misto) .....	85
STRUFFI (PSI) .....	86
FRANZA (PSI) .....	87
TANI (DC) .....	87
SMURAGLIA (PDS) .....	92
PINNA (PDS) .....	100, 101
Votazioni nominali con scrutinio simul- taneo .....	69 e passim

**ORDINE DEL GIORNO PER LE SEDUTE  
DI MERCOLEDÌ 10 NOVEMBRE 1993 ..** 103

**ALLEGATO****DISEGNI DI LEGGE**

Trasmissione dalla Camera dei deputati Pag.	104
Annunzio di presentazione .....	104
Apposizione di nuove firme .....	104

**DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE A PRO-  
CEDERE IN GIUDIZIO**

Trasmissione .....	104
--------------------	-----

**GOVERNO**

Trasmissione di documenti .....	105
---------------------------------	-----

**INTERROGAZIONI**

Annunzio .....	105
Da svolgere in Commissione .....	115

N. B. - L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore

**Presidenza del vice presidente DE GIUSEPPE**

**PRESIDENTE.** La seduta è aperta (ore 16,30).  
Si dia lettura del processo verbale.

**PROCACCI**, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

**PRESIDENTE.** Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

**Congedi e missioni**

**PRESIDENTE.** Sono in congedo i senatori: Agnelli Arduino, Baldini, Bo, Bono Parrino, Brutti, Castiglione, Condorelli, Coppi, Cusumano, Ferrara Pasquale, Fontana Elio, Galuppo, Gangi, Garofalo, Gava, Guerritore, Inzerillo, Leone, Mancuso, Orsini, Parisi Francesco, Pistoia, Pulli, Redi, Ruffino, Scivoletto, Senesi, Smuraglia, Stefanini, Torlontano, Tossi Brutti, Turini, Valiani, Zotti.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Mora e Londei, negli Stati Uniti, per attività della Commissione parlamentare d'inchiesta sulla utilizzazione dei finanziamenti concessi all'Iraq dalla filiale di Atlanta della Banca nazionale del lavoro; Bosco, Liberatori, Paire, Tabladini e Visibelli, a Madrid, Ferrari Bruno, a Parigi, per attività dell'Assemblea dell'Unione dell'Europa occidentale; Migone, a Mosca, per attività dell'Assemblea dell'Atlantico del Nord.

**Comunicazioni della Presidenza**

**PRESIDENTE.** Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.

**Seguito della discussione del disegno di legge:**

**«Interventi correttivi di finanza pubblica» (1508)** *(Collegato alla manovra finanziaria) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento)*

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1508.

Riprendiamo l'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione.

Ricordo che nel corso della seduta antimeridiana di oggi si è proceduto all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 26 e all'approvazione del medesimo articolo.

Passiamo all'esame dell'articolo 27 e della allegata tabella:

#### SEZIONE VI

#### NORME IN MATERIA DI PREVIDENZA E ASSISTENZA

#### Art. 27.

*(Perequazione delle pensioni; pensioni di anzianità e assistenziali)*

1. Con decorrenza dal 1° gennaio 1994, ferma restando la vigente disciplina in materia di perequazione automatica delle pensioni previdenziali ed assistenziali, spetta, per quelle di importo pari o inferiore a lire 1.000.000 lorde mensili, un ulteriore aumento corrispondente allo scostamento tra il valore di 3,5 punti percentuali di cui all'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, e il valore accertato della variazione dell'indice medio annuo dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati calcolato dall'ISTAT per l'anno 1993 rispetto all'anno precedente.

2. La decorrenza degli aumenti dei trattamenti pensionistici stabilita dall'anno 1994, ai sensi degli articoli 1, commi 9, 9-bis, 9-ter e 9-quater, 2-bis, comma 3; e 3, comma 3, del decreto-legge 22 dicembre 1990, n. 409, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1991, n. 59, è differita all'anno 1995. Conseguentemente, i termini del 1° gennaio 1994 e del 31 dicembre 1993, di cui, rispettivamente, ai commi 3 e 4 dell'articolo 5 del predetto decreto-legge n. 409 del 1990, sono differiti al 1° gennaio 1995 e al 31 dicembre 1994.

3. I termini del 1° maggio e del 1° novembre, di cui all'articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, sono rispettivamente fissati al 1° luglio ed al 1° gennaio dell'anno successivo, fatta esclusione per i lavoratori che hanno maturato i requisiti per il diritto alla pensione di anzianità nel corso del 1993 e ne ottengono il trattamento con decorrenza entro il 1994, per i quali continuano ad operare i termini previsti dal predetto articolo 1, comma 2-bis.

4. A far data dal 1° gennaio 1994, i lavoratori che svolgono le attività di cui all'articolo 49, commi 1 e 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono iscritti, ai fini dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, in una gestione separata, nell'ambito della gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali e nel rispetto delle disposizioni previste per quest'ultima gestione, fatta

esclusione del livello minimo imponibile ai fini contributivi, di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233.

5. Le disposizioni del comma 4 non si applicano nei confronti dei lavoratori che svolgono attività lavorative per le quali operano forme pensionistiche obbligatorie.

6. In fase di prima applicazione, alla gestione separata di cui al comma 4 sovraintende il comitato amministratore della gestione per i contributi e le prestazioni degli esercenti attività commerciali.

7. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro sono definite, tenuto conto delle peculiarità relative alla specifica forma assicurativa, le modalità di applicazione delle disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 6, ivi compresi i termini e le modalità di versamento dei contributi, nonché i criteri per la determinazione dei periodi assicurativi da accreditarsi in relazione all'ammontare dei versamenti contributivi effettuati nell'anno.

8. Con effetto dal 1º gennaio 1994, fermi restando i requisiti concessivi prescritti dalla vigente normativa in materia di pensionamento anticipato rispetto all'età stabilita per la cessazione dal servizio ovvero per il collocamento a riposo d'ufficio, nei confronti di coloro che conseguono il diritto a pensione anticipata con un'anzianità contributiva inferiore a 35 anni, l'importo del relativo trattamento pensionistico, ivi compresa l'indennità integrativa speciale, è ridotto in proporzione agli anni mancanti al raggiungimento del predetto requisito contributivo, secondo le percentuali di cui alla allegata Tabella A.

9. La riduzione di cui al comma 8 non opera nei confronti di coloro per i quali la cessazione dal servizio sia avvenuta anteriormente al 1º settembre 1993, nonché nei casi di cessazione dal servizio per invalidità derivanti o meno da causa di servizio.

10. Le disposizioni di cui ai commi 8 e 9 si applicano ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, iscritti alle forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, nonché alle altre categorie di dipendenti iscritte alle predette forme di previdenza.

11. È fatta salva, per coloro che abbiano presentato domanda di collocamento in pensione successivamente al 31 dicembre 1992 e che ne facciano domanda entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la possibilità di essere riassunti in servizio con la qualifica e con l'anzianità di servizio maturata all'atto del collocamento a riposo.

12. I dipendenti di enti pubblici iscritti a fondi esclusivi, utilizzati per distacchi sindacali, hanno facoltà di mantenere l'iscrizione a detti fondi con onere contributivo a carico dell'assicurato.

13. L'articolo 6, commi 5, 6 e 7, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, si interpreta nel senso che nel caso di concorso di due o più pensioni integrate al trattamento minimo, liquidate con decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore del predetto decreto-legge, il trattamento minimo spetta su una sola delle pensioni, come individuata

secondo i criteri previsti al comma 3 dello stesso articolo, mentre l'altra o le altre pensioni spettano nell'importo a calcolo senza alcuna integrazione.

14. La disposizione dell'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che ai lavoratori agricoli aventi diritto ai trattamenti speciali di disoccupazione di cui agli articoli 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, e 7 della legge 16 febbraio 1977, n. 37, l'indennità ordinaria di disoccupazione per le giornate eccedenti quelle di trattamento speciale è dovuta nella misura fissa di lire 800 giornaliere. A decorrere dal 1° gennaio 1993, ai lavoratori agricoli aventi diritto ai trattamenti speciali di disoccupazione non è dovuta l'indennità ordinaria di disoccupazione per le giornate eccedenti le novanta di trattamento speciale. Per i predetti lavoratori le giornate accreditabili ai fini pensionistici sono calcolate sulla base della vigente disciplina ancorchè si tratti di giornate non lavorate nè indennizzate.

15. Nel comma 1 dell'articolo 17 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, alla fine del primo periodo, sono inserite le seguenti parole: «, entro determinati tetti stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro».

16. Per gli anni 1994 e 1995 è sospesa l'applicazione delle disposizioni che prevedono aumenti a titolo di perequazione automatica delle pensioni assistenziali erogate dal Ministero dell'interno.

17. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, il periodo di preavviso previsto alla lettera c) del comma 2 del predetto articolo 1, per le domande di pensionamento presentate anteriormente al 19 settembre 1992, inizia a decorrere dalla data di presentazione delle domande stesse.

18. La disposizione contenuta nel comma 1 dell'articolo 32 della legge 12 aprile 1991, n. 136, deve essere interpretata nel senso che l'iscrizione all'Ente nazionale di previdenza e assistenza dei veterinari (ENPAV) non è più obbligatoria soltanto per i veterinari che si iscrivono per la prima volta agli albi professionali successivamente alla data di entrata in vigore della predetta legge e che si trovano nelle condizioni previste dal comma 2 dell'articolo 24 della medesima; i provvedimenti di cancellazione adottati dall'Ente nei confronti di veterinari, già obbligatoriamente iscritti all'Ente stesso in forza della precedente normativa, sono nulli di diritto. Gli obblighi relativi al pagamento dei contributi e alla comunicazione di cui all'articolo 19 della citata legge n. 136 del 1991, dovuti per il periodo successivo al provvedimento di cancellazione debbono essere adempiuti, salvo il caso di scadenza posteriore, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Fino al medesimo termine, per i contributi e le comunicazioni relative al predetto periodo non si applicano le sanzioni, le maggiorazioni e gli interessi di mora di cui agli articoli 19 e 20 della citata legge n. 136 del 1991.

TABELLA A  
(articolo 27)

## PENSIONAMENTO ANTICIPATO

Anni mancanti al raggiungimento del 35° anno di anzianità contributiva	Percentuale di riduzione per il calcolo della pensione anticipata
1	2
2	4
3	6
4	8
5	10
6	12
7	14
8	16
9	18
10	20
11	22
12	24
13	26
14	28
15	30

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Sostituire il comma 1, con i seguenti:*

«1. Per il 1994, gli aumenti dei trattamenti pensionistici stabiliti ai sensi degli articoli 1, comma 9; 2-bis comma 3; e 3, comma 3, del decreto-legge 22 dicembre 1990, n. 409 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1991, n. 59, vengono corrisposti entro il limite di un'autorizzazione complessiva di spesa pari a lire 1.000 miliardi.

1-bis. Con decreti del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro, vengono rideterminati gli importi degli scaglioni degli aumenti, in modo da garantire incrementi proporzionali per le diverse categorie interessate».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 39, inserire il seguente:*

«Art. 39-bis.

*(Delega al Governo in materia di esenzioni e agevolazioni tributarie)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il 30 aprile 1994, uno o più decreti legislativi concernenti la revisione e la modifica delle disposizioni di legge in materia di esenzioni, agevolazioni tributarie e regimi sostitutivi aventi carattere agevolativo, che costituiscono dero-

ghe ai principi di generalità, uniformità e progressività dell'imposizione, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) le esenzioni, le agevolazioni ed i regimi sostitutivi aventi carattere agevolativo dovranno essere sostituiti con autorizzazioni di spesa al fine di consentire, entro il limite dello stanziamento autorizzato, la concessione di un credito o di buoni di imposta, da far valere ai fini del pagamento di imposte, da determinare sulla base di parametri, legati alla dimensione economica dei soggetti destinatari delle agevolazioni;

b) le esenzioni, le agevolazioni ed i regimi sostitutivi aventi carattere agevolativo attualmente esistenti potranno essere in tutto o in parte mantenuti solo se le finalità per le quali essi sono stati previsti dalla legislazione risultano, alla data di entrata in vigore della presente legge, tuttora sussistenti e conformi a specifici indirizzi di natura costituzionale o a specifici obiettivi di politica economica, sociale o culturale compatibili con gli indirizzi della Comunità economica europea; in relazione a tali obiettivi verrà tenuto particolarmente conto della effettiva necessità di incentivazione di particolari settori economici o specifiche attività, anche in relazione alle dimensioni dell'attività, nonchè delle aree territoriali nelle quali i benefici sono destinati ad essere applicati, con particolare riferimento alle aree depresse;

c) le esenzioni, le agevolazioni ed i regimi sostitutivi di cui alle lettere a) e b) dovranno essere applicati per un periodo di tempo limitato che verrà determinato in correlazione al tempo necessario per il raggiungimento degli obiettivi di politica economica nazionale, fatti salvi quelli conformi a specifici indirizzi costituzionali;

d) l'ammontare degli stanziamenti previsti per consentire l'applicazione dei benefici conseguenti al riordino del regime delle esenzioni, delle agevolazioni e dei regimi sostitutivi in applicazione dei principi e criteri direttivi indicati nelle lettere a), b) e c) non potrà superare l'importo del 50 per cento dell'onere che le vigenti agevolazioni comportano, rilevato sulla base di stime redatte con riferimento al 31 dicembre 1993».

27.2000

DE GIUSEPPE, SAPORITO, COVIELLO, INNOCENTI, CARLOTTO, PAVAN

*Al comma 1, sostituire le parole: «a lire 1.000.000 lorde mensili» con le altre: «a due volte l'ammontare mensile del minimo del fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore alla stessa data,».*

*Conseguentemente dopo l'articolo 33, introdurre il seguente:*

*«Art. 33-bis.*

*(Imposta sui grandi patrimoni)*

1. Con proprio decreto da emanarsi entro il 31 dicembre 1993 il Presidente del Consiglio dei ministri provvede alla imposizione e



regolamentazione con efficacia già dall'anno 1994 di una imposta sui grandi patrimoni secondo i seguenti principi e criteri:

a) l'imposta deve applicarsi alle proprietà patrimoniali delle persone fisiche e giuridiche mobiliari e immobiliari che escluso il valore della prima casa di residenza risultino essere superiori a 300 milioni;

b) l'imposta deve avere carattere proporzionale all'importo della stima patrimoniale applicata in percentuale inversamente proporzionale al valore del patrimonio a prescindere dal rendimento;

c) la percentuale impositiva non può essere inferiore allo 0,5 per mille fino ad un massimo dell'1,5 per mille;

d) l'imposta deve essere normativamente e contabilmente distinta dal modello 740 e pagata annualmente entro il 31 marzo;

e) la non dichiarazione della proprietà di un bene patrimoniale immobiliare per più di tre anni ai fini della presente patrimoniale costituisce esplicita rinuncia ai diritti giuridici garantiti dallo Stato ed il valore autodichiarato dal proprietario è titolo di riferimento per eventuali controversie con terzi».

27.77a

MERIGGI, CONDARCURI, SALVATO, GALDELLI,  
VINCI

*Al comma 1, sopprimere le parole: «per quelle di importo pari o inferiore a lire 1.000.000 lorde mensili».*

*Consequentemente, ridurre le seguenti autorizzazioni di spesa:*

«decreto del Presidente della Repubblica n. 1703 del 1962 (cap. 1339 - Presidenza Consiglio) 26 miliardi;

legge n. 71 del 1976 (cap. 1611 - Commercio estero) 20 miliardi;

legge n. 413 del 1991 (cap. 3479 - Finanze) 50 miliardi;

legge n. 684 del 1974 (cap. 3061 - Marina mercantile) 30 miliardi;

legge n. 169 del 1975 (cap. 3061 - Marina mercantile) 45 miliardi;

legge n. 181 del 1982 (cap. 4201 - Sanità) 15 miliardi;

legge n. 41 del 1986 (cap. 4201 - Sanità) 15 miliardi».

27.2017

PELLEGATTI, DANIELE GALDI

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le pensioni il cui ammontare risulti compreso tra lire 1.000.000 e tale importo maggiorato del predetto aumento sono aumentate fino a raggiungere l'importo maggiorato. Con decorrenza dalla predetta data del 1° gennaio 1994 è corrispondentemente aumentato l'importo mensile del trattamento minimo di pensione».*

27.2018

IL GOVERNO

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. La disposizione di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 22 dicembre 1990, n. 409, convertito con modificazioni nella legge 27 febbraio 1991, n. 59, va interpretata nel senso che anche per le pensioni ivi previste, ai fini del mantenimento del maggiore trattamento in godimento, si applica lo stesso criterio stabilito per le pensioni del regime generale dall'articolo 1, comma 8 del predetto decreto-legge n. 409 del 1990».

27.2019

IL GOVERNO

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «è differita all'anno 1995» con le altre: «è differita al 1° luglio 1994», e, al secondo periodo, sostituire le parole: «sono differiti al 1° gennaio 1995 e al 31 dicembre 1994» con le altre: «sono differiti al 1° gennaio 1994 e al 30 giugno 1994».*

*Conseguentemente, ridurre le seguenti autorizzazioni di spesa:*

«decreto del Presidente della Repubblica n. 1703 del 1962 (cap. 1339 - Presidenza Consiglio) 26 miliardi;  
legge n. 71 del 1976 (cap. 1611 - Commercio estero) 20 miliardi;  
legge n. 413 del 1991 (cap. 3479 - Finanze) 50 miliardi;  
legge n. 684 del 1974 (cap. 3061 - Marina mercantile) 30 miliardi;  
legge n. 169 del 1975 (cap. 3061 - Marina mercantile) 45 miliardi;  
legge n. 181 del 1982 (cap. 4201 - Sanità) 15 miliardi;  
legge n. 41 del 1986 (cap. 4201 - Sanità) 15 miliardi;  
legge n. 428 del 1985 (cap. 4460 - Tesoro) 10 miliardi;  
decreto del Presidente della Repubblica n. 393 del 1959 (cap. 1567 - Marina mercantile) 15 miliardi;  
decreto del Presidente della Repubblica n. 1478 del 1965 (cap. 1105 - Difesa) 74 miliardi;  
decreto del Presidente della Repubblica n. 1076 del 1976 (cap. 2003 - Difesa) 50 miliardi;  
legge n. 231 del 1990 (cap. 1378 - Difesa) 170 miliardi;  
legge n. 231 del 1990 (cap. 1385 - Difesa) 180 miliardi;  
legge n. 231 del 1990 (cap. 1386 - Difesa) 100 miliardi».

27.2021

PELLEGATTI, SPOSETTI, DANIELE GALDI

*Sopprimere il comma 3.*

27.2021a

COVATTA

*Sopprimere il comma 3.*

27.5

RASTRELLI, MAGLIOCCHETTI, PONTONE

*Al comma 3, le parole da: «sono rispettivamente fissati» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «sono aboliti. Di conseguenza la decorrenza della pensione di anzianità resta fissata al primo giorno del mese successivo a quello in cui si maturano i requisiti».*

*Conseguentemente, dopo il comma 18, aggiungere il seguente:*

«18-bis. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo fa carico al Fondo previsto dall'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96».

27.2023 (Nuovo testo)

MANFROI, PAGLIARINI, ROSCIA

*Al comma 3, dopo le parole: «entro il 1994» inserire le seguenti: «nonchè per i lavoratori i cui accordi sindacali o periodi di mobilità prevedono scadenze riferite al 1° maggio e al 1° novembre».*

27.2022

DANIELE GALDI, PELLEGATTI, PELELLA

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. I commi 6, 7 e 8 dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1990, n. 503, sono abrogati».

27.2070

CARLOTTO, RABINO, COVIELLO, TANI, SAPORITO

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. Il comma 6 dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, è sostituito dai seguenti:

“6. Le pensioni di anzianità a carico dell'assicurazione generale dei lavoratori dipendenti e delle forme di essa sostitutive, nonché i trattamenti anticipati di anzianità delle forme esclusive con esclusione delle eccezioni di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 49, convertito con modificazioni nella legge 18 aprile 1986, n. 120, in relazione alle quali trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 1, 3 e 4 del presente articolo, non sono cumulabili con redditi da lavoro dipendente nella loro interezza, ed il loro conseguimento è subordinato alla risoluzione del rapporto di lavoro.

6-bis. Le pensioni di anzianità a carico delle gestioni previdenziali degli artigiani, degli esercenti attività commerciali e dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, eccedenti l'ammontare corrispondente al trattamento minimo vigente nelle rispettive gestioni, sono cumulabili con il reddito da lavoro autonomo nella misura del 50 per cento fino a concorrenza del reddito stesso, senza obbligo di cancellazione dagli elenchi previdenziali ed assistenziali”».

27.2060

FABRIS, GUZZETTI, RICCI, MINUCCI Daria,  
SCHEDA, INNOCENTI

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Il comma 8 dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1990, n. 503, è abrogato».

27.2069

CARLOTTO, RABINO, COVIELLO, TANI, SAPORITO

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. Il comma 8 dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, è sostituito dal seguente:

“8. Ai lavoratori che alla data del 31 dicembre 1994 risultano già pensionati, ovvero hanno maturato il diritto a pensionamento entro tale data, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla previgente normativa”».

27.2071

CARLOTTO, RABINO, COVIELLO, TANI, SAPORITO

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Il comma 8 dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, è sostituito dal seguente:

“8. Ai lavoratori che alla data del 31 dicembre 1994 risultano già pensionati ovvero hanno maturato il diritto a pensionamento entro tale data, continua ad applicarsi la previgente disciplina del cumulo tra pensioni e redditi da lavoro autonomo”».

27.2020

FABRIS, INNOCENTI, MINUCCI Daria,  
SCHEDA, GUZZETTI

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Le disposizioni di cui al comma 2 non si applicano per i dipendenti di aziende private, pubbliche o a partecipazione statale per i quali siano cessati i termini di utilizzo degli ammortizzatori sociali di cui alla legge 23 luglio 1993, n. 223, e che siano in possesso dell'anzianità contributiva richiesta per il pensionamento di anzianità».

27.2024

DANIELE GALDI, PELELLA, PELLEGATTI

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Le disposizioni di cui al comma 2 non si applicano ai lavoratori che risultano iscritti alle liste di mobilità di cui all'articolo 6 della legge 23 luglio 1993, n. 223».

27.2025

PELLEGATTI, DANIELE GALDI, SMURAGLIA

*Sopprimere il comma 4.*

27.2026

COVATTA

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. In attesa di un organico disegno di legge di regolamentazione previdenziale dei rapporti di lavoro professionale non sottoposti ad iscrizione a forme previdenziali obbligatorie o a Casse professionali, a far data dal 1° gennaio 1994 i lavoratori che svolgono le attività di cui all'articolo 409, numero 3) del codice di procedura civile sono assoggettati a contribuzione obbligatoria attraverso una gestione separata appositamente istituita presso l'INPS».

27.2029

PELLEGATTI, DANIELE GALDI, MINUCCI Adalberto

*Al comma 4, sostituire le parole da: «in una gestione separata» fino alla fine del comma, con le altre: «in una apposita gestione speciale, costituita nell'ambito dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti gestita dall'Istituto nazionale per la previdenza sociale, alla quale si applicano le medesime disposizioni previste per la gestione speciale dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali, fatta esclusione del livello minimo imponibile ai fini contributivi, di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, e delle modalità di versamento dei contributi, che sono a carico per due terzi del prestatore d'opera e per un terzo del committente dell'attività cui si riferisce la contribuzione stessa».*

27.13

MERIGGI, CONDARCURI, SALVATO, GALDELLI, VINCI

*Al comma 4, sostituire le parole da: «nell'ambito» fino alla fine del comma, con le altre: «con aliquota del 4 per cento».*

*Sopprimere i commi 5 e 6.*

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«7-bis. Nei decreti di cui al comma 7, sono altresì definite le prestazioni di carattere assicurativo relative alla maternità, alla malattia, agli infortuni nonchè alla disoccupazione involontaria, da definire anche in relazione all'entità dei contributi versati dall'assicurato».

*Conseguentemente, dopo il comma 18, aggiungere il seguente:*

«18-bis. Le autorizzazioni di spesa recate dalla legge n. 59 del 1961 come determinate dalla legge 23 dicembre 1992, n. 500, sono ridotte per gli anni 1994 e seguenti di lire 450 miliardi».

27.2027

D'ALESSANDRO PRISCO, BARBIERI, TADDEI

*Al comma 4, sostituire le parole: «attività commerciali» con le altre: «attività inerenti alla loro arte o professione».*

27.2031

GIORGI, FORTE, SCHEDA, SCEVAROLLI,  
STRUFFI, RUSSO Giuseppe, PISCHEDDA

*Al comma 4, aggiungere il seguente periodo: «I contributi dovuti dai lavoratori che, in conseguenza di precedente attività, erano già soggetti all'iscrizione ad una forma previdenziale obbligatoria, sono destinati direttamente all'ente presso il quale il lavoratore era iscritto all'atto della cessazione dell'ultima attività e si cumulano a tutti gli effetti con i precedenti versamenti».*

27.2034

PAVAN, DI STEFANO, INNOCENTI, TANI, CO-  
VIELLO

*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«4-bis. Le disposizioni del comma 4 non si applicano nei primi tre anni di attività».

*Conseguentemente, all'articolo 32, al comma 1, alla lettera b), sostituire il primo periodo, fino al punto e virgola, con il seguente: «nell'articolo 50, comma 8, primo periodo, sopprimere le parole "ridotto del 10 per cento a titolo di deduzione forfettaria delle altre spese; la riduzione non si applica alle indennità percepite per la cessazione del rapporto"».*

27.2030

GIORGI, FORTE, SCHEDA, SCEVAROLLI,  
STRUFFI, RUSSO Giuseppe, PISCHEDDA

*Sostituire il comma 5, con il seguente:*

«5. La disposizione di cui al comma 4 non si applica nei confronti dei lavoratori che svolgono attività lavorative per le quali operano forme pensionistiche obbligatorie e nei confronti dei pensionati per i quali è in vigore il disposto del comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503. Gli altri pensionati si vedranno accreditate tante settimane di retribuzione pensionabile quante risultano dalla divisione tra l'importo lordo percepito annualmente ed il valore della "retribuzione media settimanale pensionabile" riconosciuto dall'ente previdenziale in sede di conteggio della pensione».

27.2028

MANFROI, ROSCIA, PAGLIARINI

*Sostituire il comma 5, con il seguente:*

«5. La disposizione del comma 4 non si applica nei confronti dei lavoratori che svolgono attività lavorative per le quali operano o hanno già operato forme pensionistiche obbligatorie».

27.2035

COLOMBO SVEVO, INNOCENTI, DOPPIO, MINUCCI Daria, FONTANA Elio

*Sostituire il comma 5, con il seguente:*

«5. La disposizione del comma 4 non si applica nei confronti dei lavoratori per i quali operano o hanno già operato forme pensionistiche obbligatorie».

27.2036

TANI, SAPORITO, CARLOTTO, INNOCENTI

*Al comma 5, dopo la parola: «confronti» inserire le seguenti: «dei pensionati».*

27.2037

FABRIS, INNOCENTI, GUZZETTI, RICCI, MINUCCI Daria

*Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e di coloro che già fruiscono di un trattamento pensionistico di vecchiaia o comunque abbiano maturato il limite di età prescritto per conseguire il diritto alla pensione di vecchiaia».*

27.21

RASTRELLI, PONTONE

*Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e di coloro che già fruiscono di un trattamento pensionistico di vecchiaia o comunque che abbiano già maturato il limite di età prescritto per conseguire il diritto alla pensione di vecchiaia».*

27.22

ROCCHI

*Al comma 5, aggiungere, in fine, le parole: «e per quelli che già fruiscono di un trattamento pensionistico di vecchiaia».*

27.2032

GIORGI, FORTE, SCHEDA, SCEVAROLLI, STRUFFI, RUSSO Giuseppe, PISCHEDDA

*Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e di coloro che sono iscritti a fondi previdenziali obbligatori e versano la contribuzione volontaria».*

27.2038

PELLEGATTI, SMURAGLIA, DANIELE GALDI

*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

«6. In fase di prima applicazione, alla gestione speciale di cui al comma 4 sovraintende il Comitato esecutivo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale».

27.30

MERIGGI, CONDARCURI, SALVATO, GALDELLI, VINCI

*Sostituire il comma 8 con il seguente:*

«8. Con effetto dal 1° gennaio 1994, fermi restando i requisiti concessivi prescritti dalla vigente normativa in materia di pensionamento anticipato, nei confronti di coloro che esercitano il diritto a pensione anticipata con un'età inferiore ai 60 anni o all'età inferiore stabilita per la cessazione dal servizio ovvero per il collocamento a riposo d'ufficio e con una anzianità contributiva inferiore ai 35 anni; l'importo del relativo trattamento pensionistico, ivi compresa l'indennità integrativa speciale, è ridotto della somma di un punto di percentuale per ogni anni di anticipo rispetto agli anni mancanti sia al raggiungimento del requisito dell'età sia a quello dell'anzianità contributiva, secondo l'allegata Tabella A. Non si fa luogo alla riduzione nel caso di raggiungimento di uno dei requisiti predetti».

*Conseguentemente, sostituire la Tabella A allegata, con la seguente:*

«TABELLA A  
(Articolo 27)

**PERCENTUALE DI RIDUZIONE PER IL CALCOLO DELLA PENSIONE  
ANTICIPATA PER OGNI ANNO DI ANTICIPO**

Rispetto alla età inferiore ai 60 anni	%	Rispetto alla età inferiore ai 35 anni	%
Anni		Anni	
59	1	34	1
58	2	33	2
57	3	32	3
56	4	31	4
55	5	30	5
54	6	29	6
53	7	28	7
52	8	27	8
51	9	26	9
50	10	25	10
49	11	24	11
48	12	23	12
47	13	22	13
46	14	21	14
45	15	20	15
44	16	19	16
43	17	18	17
42	18	17	18
41	19	16	19
40	20	15	20

N.B.: Nei casi per i quali la cessazione del servizio o per il collocamento a riposo d'ufficio sia inferiore ai 60 anni, la colonna «rispetto all'età-anni» va rimodulata collocando al n. 59 l'età massima predetta diminuita di uno.



*Al comma 8 sostituire le parole: «ivi compresa» con l'altra: «esclusa».*

*Conseguentemente dopo l'articolo 33, introdurre il seguente:*

**«Art. 33-bis.**

*(Imposta sui grandi patrimoni)*

1. Con proprio decreto da emanarsi entro il 31 dicembre 1993 il Presidente del Consiglio dei ministri provvede alla imposizione e regolamentazione con efficacia già dall'anno 1994 di una imposta sui grandi patrimoni secondo i seguenti principi e criteri:

a) l'imposta deve applicarsi alle proprietà patrimoniali delle persone fisiche e giuridiche mobiliari e immobiliari che escluso il valore della prima casa di residenza risultino essere superiori a 300 milioni;

b) l'imposta deve avere carattere proporzionale all'importo della stima patrimoniale applicata in percentuale inversamente proporzionale al valore del patrimonio a prescindere dal rendimento;

c) la percentuale impositiva non può essere inferiore allo 0,5 per mille fino ad un massimo dell'1,5 per mille;

d) l'imposta deve essere normativamente e contabilmente distinta dal modello 740 e pagata annualmente entro il 31 marzo;

e) la non dichiarazione della proprietà di un bene patrimoniale immobiliare per più di tre anni ai fini della presente patrimoniale costituisce esplicita rinuncia ai diritti giuridici garantiti dallo Stato ed il valore autodichiarato dal proprietario è titolo di riferimento per eventuali controversie con terzi».

27.77b

MERIGGI, CONDARCURI, SALVATO, GALDELLI,  
VINCI

*Al comma 8, dopo le parole: «35 anni» inserire le seguenti: «o collocati in disponibilità».*

27.2041

PELLEGATTI, SMURAGLIA, MINUCCI Adal-  
berto, DANIELE GALDI

*Al comma 8, sostituire le parole da: «in proporzione degli anni mancanti» sino a: «Tabella A» con le seguenti: «del 2 per cento per ogni anno fino al raggiungimento dei 35 anni di anzianità contributiva».*

27.48

RASTRELLI, MAGLIOCCHETTI, PONTONE, SI-  
GNORELLI

*Al comma 8, sostituire la Tabella A richiamata, con la seguente:*

**«PENSIONAMENTO ANTICIPATO**

Anni di anticipo rispetto all'età pensionabile uguale od inferiore a 60 anni ovvero anni di anticipo rispetto a 60 anni per i regimi con età pensionabile superiore	Percentuale di riduzione per il calcolo della pensione anticipata
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	12
32	14
33	15
34	18
35	20
36	22
37	24
38	26
39	28
40	30
24 e oltre	

*al comma 9 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La riduzione stessa non opera nei confronti di coloro che hanno presentato le dimissioni nel corso dell'anno 1993. Al compimento del sessantesimo anno di età la riduzione di cui al comma 8 cessa di avere effetto».*

27.2008

MANCUSO

*All'emendamento 27.2040, aggiungere in fine le parole:*

«N.B. Per i lavoratori il cui ordinamento previdenziale preveda una diversa modalità di riduzione dell'importo del trattamento pensionistico in caso di pensionamento anticipato rispetto all'età stabilita per la cessazione dal servizio ovvero per il collocamento a riposo d'ufficio continuano a valere le norme del proprio ordinamento».

27.2040/1

SPERONI

*Al comma 8, sostituire la Tabella A allegata, con la seguente:*

«TABELLA A

(articolo 27)

PENSIONAMENTO ANTICIPATO

Anni mancanti al raggiungimento del requisito contributivo di 35 anni	Percentuale di riduzione per il calcolo della pensione anticipata
1	1
2	3
3	5
4	7
5	9
6	11
7	13
8	15
9	17
10	20
11	23
12	26
13	29
14	32
15	35

27.2040

IL GOVERNO

*Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Dal momento della maturazione del diritto alla pensione anticipata con un'anzianità contributiva inferiore a 35 anni e della relativa presentazione della domanda, il dipendente viene trattenuto in servizio per un periodo di quattro mesi che vengono calcolati ai fini del trattamento pensionistico da erogare».

27.2042

INNOCENTI, TANI, CARLOTTO, COVIELLO

*Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Sono esclusi coloro che al 31 dicembre 1993 abbiano ottenuto il provvedimento di collocamento in quiescenza da parte dell'amministrazione di appartenenza».

27.51

ROCCHI, PROCACCI, MAISANO GRASSI, MOLINARI

*Sostituire il comma 9, con il seguente:*

«9. La riduzione di cui al comma 8 non opera nei casi di cessazione dal servizio per invalidità derivanti o meno da causa di servizio e nei confronti di coloro che assumono l'ufficio di giudice di pace».

27.2043

PINTO, DI LEMBO, BALLESI

*Sostituire il comma 9, con il seguente:*

«9. La riduzione di cui al comma 8 opera nei confronti di coloro per i quali la cessazione dal servizio avvenga dal 1° gennaio 1994, esclusi i casi di cessazione del servizio per invalidità derivanti o meno da causa di servizio».

27.2044

ZILLI, MANFROI

*Sostituire il comma 9, con il seguente:*

«9. La riduzione di cui al comma 8 non opera nei confronti di coloro per i quali al 30 settembre 1993 sia stato predisposto con atto formale il collocamento a riposo a qualsiasi titolo, nonchè nei casi di cessazione dal servizio per invalidità derivanti o meno da causa di servizio».

*Dopo il comma 9, inserire il seguente:*

«9-bis. Per il 1994 il termine del 1° settembre, di cui all'articolo 1, comma 2-ter del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, è fissato a tutti gli effetti, al 24 dicembre. Per il personale docente e tecnico della scuola il predetto termine rimane immutato».

27.2045

PAVAN, DI STEFANO, INNOCENTI, TANI, COVIELLO

*Al comma 9, sostituire le parole da: «La riduzione...» fino alle parole: «1° settembre 1993» con le altre: «La riduzione di cui al comma 8 non opera nei confronti di coloro per i quali l'accettazione delle dimissioni dal servizio sia avvenuta anteriormente al 1° settembre 1993».*

27.2048

ZILLI, MANFROI

*Al comma 9, sostituire le parole: «anteriormente al 1° settembre 1993» con le altre: «anteriormente al 31 dicembre 1993».*

27.2047a

TANI, CARLOTTO, INNOCENTI

*Al comma 9 sostituire le parole: «anteriamente al» con le altre: «entro il».*

27.2046

NOCCHI, PELLEGATTI, PAGANO, ALBERICI, BUCCIARELLI

*Al comma 9 dopo le parole: «al 1° settembre 1993» inserire le seguenti: «e nei confronti di coloro per i quali il formale provvedimento di accoglimento di cessazione abbia data anteriore al 1° settembre 1993».*

27.2006

MINUCCI Daria

*Al comma 9 aggiungere, in fine, le parole: «e dei titolari delle pensioni di reversibilità».*

27.2047

PELLEGATTI, DANIELE GALDI

*Al comma 9, aggiungere in fine, le seguenti parole: «e nei confronti di coloro che hanno presentato domanda di dimissioni anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge».*

27.60

RASTRELLI, MAGLIOCCHETTI, PONTONE, SIGNORELLI

*Al comma 9 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La pensione ridotta ai sensi del comma 8 viene riliquidata alla data di decorrenza del relativo trattamento di reversibilità, secondo i comuni criteri di calcolo. L'importo così rideterminato non potrà risultare inferiore a quello in pagamento».*

*Conseguentemente dopo l'articolo 33, introdurre il seguente:*

*«Art. 33-bis.*

*(Imposta sui grandi patrimoni)*

1. Con proprio decreto da emanarsi entro il 31 dicembre 1993 il Presidente del Consiglio dei ministri provvede alla imposizione e regolamentazione con efficacia già dall'anno 1994 di una imposta sui grandi patrimoni secondo i seguenti principi e criteri:

a) l'imposta deve applicarsi alle proprietà patrimoniali delle persone fisiche e giuridiche mobiliari e immobiliari che escluso il valore della prima casa di residenza risultino essere superiori a 300 milioni;

b) l'imposta deve avere carattere proporzionale all'importo della stima patrimoniale applicata in percentuale inversamente proporzionale al valore del patrimonio a prescindere dal rendimento;

c) la percentuale impositiva non può essere inferiore allo 0,5 per mille fino ad un massimo dell'1,5 per mille;

d) l'imposta deve essere normativamente e contabilmente distinta dal modello 740 e pagata annualmente entro il 31 marzo;

e) la non dichiarazione della proprietà di un bene patrimoniale immobiliare per più di tre anni ai fini della presente patrimoniale costituisce esplicita rinuncia ai diritti giuridici garantiti dallo Stato ed il valore autodichiarato dal proprietario è titolo di riferimento per eventuali controversie con terzi».

27.77c

MERIGGI, CONDARCURI, SALVATO, GALDELLI,  
VINCI

*Al comma 9 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La riduzione di cui al comma 8 è annullata al compimento dell'età pensionabile».*

27.2052

ZILLI, MANFROI

*Al comma 9, aggiungere infine le parole: «e per i dipendenti pubblici provenienti da aziende pubbliche sopprese o posti in mobilità coatta in seguito a processi di ristrutturazione».*

27.2005

RASTRELLI, PONTONE, POZZO, SIGNORELLI,  
DANIELI, FILETTI, FLORINO, MAGLIOC-  
CHETTI, MEDURI, MININNI-JANNUZZI, MIS-  
SERVILLE, MOLTISANTI, RESTA, SPECCHIA,  
TURINI, VISIBELLI

*Sostituire il comma 10 con il seguente:*

«10. Le disposizioni di cui ai commi 8 e 9 si applicano ai dipendenti civili e militari, delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, compresi i dirigenti e i magistrati, iscritti alle forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria, nonché alle altre categorie di dipendenti iscritte alle predette forme di previdenza».

27.2055

PAVAN, DI STEFANO, INNOCENTI, TANI, CO-  
VIELLO

*Sostituire il comma 10 con il seguente:*

«10. Le disposizioni di cui ai commi 8 e 9 si applicano ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 29 del 1993, iscritti alle forme di previdenza esclusive dell'assi-

curazione generale obbligatoria, nonchè nei confronti del personale di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 20 novembre 1990 n. 357».

27.2053

FRANZA

*Sostituire il comma 10 con il seguente:*

«10. Le disposizioni di cui ai commi 8 e 9 si applicano ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 29 del 1993, iscritti alle forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria nonchè nei confronti del personale di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 20 novembre 1990 n. 357».

27.2059

TANI, CARLOTTO, SAPORITO

*Al comma 10 aggiungere, in fine, le parole:* «ad eccezione del personale del comparto scuola che abbia presentato domanda di dimissioni volontarie, accolta a decorrere dal 1° settembre 1993».

27.2057

MANZINI

*Al comma 10 aggiungere, in fine, le parole:* «ad eccezione del personale del comparto scuola che abbia presentato domanda di dimissioni volontarie, accolta a decorrere dal 1° settembre 1993».

27.2009

BISCARDI

*Sostituire il comma 11 con il seguente:*

«11. È fatto salvo per coloro che abbiano presentato domanda di collocamento in pensione successivamente al 1° aprile 1992 e che ne facciano domanda entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il diritto alla immediata riassunzione in servizio con la qualifica e l'anzianità di servizio maturato all'atto del collocamento a riposo. Al suddetto personale viene riconosciuto la precedenza nell'assegnazione di sede».

27.2065

ZILLI, MANFROI

*Al comma 11 sostituire le parole:* «che abbiano presentato domanda di collocamento successivamente al 31 dicembre 1992» *con le altre:* «che siano cessati dal servizio nel corso del 1993».

27.2062a

TANI, CARLOTTO, INNOCENTI, COVIELLO

*Al comma 11, sostituire le parole: «successivamente al 31 dicembre 1992» con le altre: «entro la data di entrata in vigore della presente legge».*

27.2061

PELLEGATTI, DANIELE GALDI

*Al comma 11 sostituire le parole: «31 dicembre 1992» con le altre: «19 settembre 1992».*

27.2067

PAVAN, DI STEFANO, INNOCENTI, TANI, CO-  
VIELLO

*Al comma 11 sostituire le parole: «31 dicembre 1992» con le altre: «18 settembre 1992».*

*Conseguentemente dopo l'articolo 33, introdurre il seguente:*

*«Art. 33-bis.*

*(Imposta sui grandi patrimoni)*

1. Con proprio decreto da emanarsi entro il 31 dicembre 1993 il Presidente del Consiglio dei ministri provvede alla imposizione e regolamentazione con efficacia già dall'anno 1994 di una imposta sui grandi patrimoni secondo i seguenti principi e criteri:

a) l'imposta deve applicarsi alle proprietà patrimoniali delle persone fisiche e giuridiche mobiliari e immobiliari che escluso il valore della prima casa di residenza risultino essere superiori a 300 milioni;

b) l'imposta deve avere carattere proporzionale all'importo della stima patrimoniale applicata in percentuale inversamente proporzionale al valore del patrimonio a prescindere dal rendimento;

c) la percentuale impositiva non può essere inferiore allo 0,5 per mille fino ad un massimo dell'1,5 per mille;

d) l'imposta deve essere normativamente e contabilmente distinta dal modello 740 e pagata annualmente entro il 31 marzo;

e) la non dichiarazione della proprietà di un bene patrimoniale immobiliare per più di tre anni ai fini della presente patrimoniale costituisce esplicita rinuncia ai diritti giuridici garantiti dallo Stato ed il valore autodichiarato dal proprietario è titolo di riferimento per eventuali controversie con terzi».

27.2063

MERIGGI, CONDARCURI, SALVATO, GALDELLI,  
VINCI



*Al comma 11 sostituire le parole: «31 dicembre 1992» con le altre: «1° aprile 1992».*

27.2064

ZILLI, MANFROI

*Al comma 11, aggiungere, in fine, le parole: «, anche se è già intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro».*

*Conseguentemente dopo l'articolo 33, introdurre il seguente:*

*«Art. 33-bis.*

*(Imposta sui grandi patrimoni)*

1. Con proprio decreto da emanarsi entro il 31 dicembre 1993 il Presidente del Consiglio dei ministri provvede alla imposizione e regolamentazione con efficacia già dall'anno 1994 di una imposta sui grandi patrimoni secondo i seguenti principi e criteri:

a) l'imposta deve applicarsi alle proprietà patrimoniali delle persone fisiche e giuridiche mobiliari e immobiliari che escluso il valore della prima casa di residenza risultino essere superiori a 300 milioni;

b) l'imposta deve avere carattere proporzionale all'importo della stima patrimoniale applicata in percentuale inversamente proporzionale al valore del patrimonio a prescindere dal rendimento;

c) la percentuale impositiva non può essere inferiore allo 0,5 per mille fino ad un massimo dell'1,5 per mille;

d) l'imposta deve essere normativamente e contabilmente distinta dal modello 740 e pagata annualmente entro il 31 marzo;

e) la non dichiarazione della proprietà di un bene patrimoniale immobiliare per più di tre anni ai fini della presente patrimoniale costituisce esplicita rinuncia ai diritti giuridici garantiti dallo Stato ed il valore autodichiarato dal proprietario è titolo di riferimento per eventuali controversie con terzi».

27.2062

MERIGGI, CONDARCURI, SALVATO, GALDELLI,  
VINCI

*Al comma 11, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Per il personale militare, il richiamo in servizio è subordinato alle effettive esigenze di impiego della Difesa, semprechè non determini eccedenze agli organici previsti dalla legge. L'eventuale accoglimento della domanda comporta, in ogni caso, la revoca dei provvedimenti amministrativi direttamente o indirettamente connessi o dipendenti dal decreto di collocamento in congedo».*

27.2010

CAPPUZZO, BONO PARRINO

*Dopo il comma 11, inserire il seguente:*

«11-bis. Successivamente il compimento del sessantesimo anno di età, l'importo dei trattamenti pensionistici come sopra ridotto è riportato gradualmente a coincidere con quello corrispondente all'anzianità contributiva maturata mediante attribuzione, in ciascun anno, del 10 per cento della riduzione apportata».

27.2068

PAVAN, DI STEFANO, INNOCENTI, TANI, CO-  
VIELLO

*Dopo il comma 11, inserire il seguente:*

«11-bis. Per l'anno 1993, gli appartenenti al personale scolastico che abbiano presentato domanda di dimissioni con decorrenza dal 1° settembre 1993, qualora abbiano diritto al trattamento pensionistico con decorrenza dal 1° gennaio 1994, ai sensi del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, hanno diritto ad una indennità pari a quattro mensilità, commisurata allo stipendio base ed alla indennità integrativa speciale dell'ultima retribuzione percepita».

27.61

RASTRELLI, MAGLIOCCHETTI

*Dopo il comma 11, inserire il seguente:*

«11-bis. Per l'anno 1993, gli appartenenti al personale scolastico che abbiano presentato domanda di dimissioni con decorrenza dal 1° settembre 1993, qualora abbiano diritto al trattamento pensionistico con decorrenza dal 1° gennaio 1994, ai sensi del disposto del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, possono, a domanda, rimanere in servizio fino al 31 dicembre 1993. Detta domanda deve essere presentata entro il 30° giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro la stessa data, coloro che avessero revocato la precedente domanda di dimissioni possono richiedere l'annullamento della domanda di revoca, ancorchè accettata».

27.2054

STRUFFI, SCEVAROLLI, FORTE

*Dopo il comma 11, inserire il seguente:*

«11-bis. Per l'anno 1993, gli appartenenti al personale scolastico che abbiano presentato domanda di dimissioni con decorrenza dal 1° settembre 1993, qualora abbiano diritto al trattamento pensionistico con decorrenza dal 1° gennaio 1994, ai sensi del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, possono, a domanda, rimanere in servizio fino al 31 dicembre 1993. Detta domanda deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro

la stessa data, coloro che avessero revocato la precedente domanda di dimissioni possono richiedere l'annullamento della domanda di revoca, ancorchè accettata».

27.2072

RASTRELLI, PONTONE, POZZO, SIGNORELLI,  
DANIELI, FILETTI, FLORINO, MAGLIOC-  
CHETTI, MEDURI, MININNI-JANNUZZI, MIS-  
SERVILLE, MOLTISANTI, RESTA, SPECCHIA,  
TURINI, VISIBELLI

*Sostituire il comma 12, con il seguente:*

«12. I dipendenti di enti pubblici iscritti ai fondi esclusivi, in aspettativa sindacale ai sensi della legge 20 maggio 1970, n. 300, hanno facoltà di riscattare con onere contributivo a proprio carico i periodi trascorsi in posizione di distacco».

27.2073

PELLEGATTI, DANIELE GALDI

*Sostituire il comma 12, con il seguente:*

«12. I dipendenti di enti pubblici iscritti a fondi esclusivi utilizzati per distacchi sindacali non retribuiti hanno facoltà di mantenere l'iscrizione a detti fondi con onere contributivo a carico dell'assicurato anche per la parte di competenza dell'ente qualora questo sia tenuto alla contribuzione».

27.2074

PAVAN, DI STEFANO, INNOCENTI, TANI, CO-  
VIELLO

*All'emendamento 27.2075, aggiungere, in fine il seguente periodo:*  
«Sono fatti salvi i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge».

27.2075/1

PICCOLO, MERIGGI, CROCETTA, MANZI, SAL-  
VATO, CONDARCURI

*Sostituire il comma 13, con il seguente:*

«13. Nel caso di concorso di due o più pensioni integrate al trattamento minimo liquidate con decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore dell'articolo 6, commi 5, 6 e 7, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, il trattamento minimo spetta su una sola delle pensioni, come individuata secondo i criteri previsti al comma 3 dello stesso articolo, mentre l'altra o le altre pensioni spettano nell'importo a calcolo senza alcuna integrazione».

27.2075

GIORGI

*Sostituire il comma 13, con il seguente:*

«13. Nel caso di concorso di due o più pensioni integrate al trattamento minimo liquidate con decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore dell'articolo 6, commi 5, 6 e 7, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, il trattamento minimo spetta su una sola delle pensioni, come individuata secondo i criteri previsti al comma 3 dello stesso articolo, mentre l'altra o le altre pensioni spettano nell'importo a calcolo senza alcuna integrazione».

27.2014

COMPAGNA

*Sostituire il comma 13, con il seguente:*

«13. Nel caso di concorso di due o più pensioni integrate al trattamento minimo liquidate con decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore dell'articolo 6, commi 5, 6 e 7, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, il trattamento minimo spetta su una sola delle pensioni, come individuata secondo i criteri previsti al comma 3 dello stesso articolo, mentre l'altra o le altre pensioni spettano nell'importo a calcolo senza alcuna integrazione».

27.2011

RICCI

*Al comma 13, sostituire le parole: «mentre l'altra o le altre pensioni spettano nell'importo a calcolo senza alcuna integrazione», con le altre: «mentre l'altra o le altre pensioni spettano nell'importo cristallizzato al 30 settembre 1983».*

27.2056

FABRIS, INNOCENTI, GUZZETTI, SCHEDA, MINUCCI Daria

*Dopo il comma 13 aggiungere il seguente:*

«13-bis. La lettera s) del comma 1 dell'articolo 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e i commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 6 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, come modificato dall'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, sono abrogati».

*Conseguentemente, ridurre le seguenti autorizzazioni di spesa:*

legge n. 71 del 1976 (cap. 1611 - Commercio estero) 20 miliardi;  
legge n. 413 del 1991 (cap. 3479 - Finanze) 50 miliardi;  
legge n. 684 del 1974 (cap. 3061 - Marina mercantile) 30 miliardi;  
legge n. 181 del 1982 (cap. 4201 - Sanità) 15 miliardi;  
legge n. 428 del 1985 (cap. 4460 - Tesoro) 10 miliardi;

27.68

TEDESCO TATÒ, PELLEGATTI, DANIELE GALDI,  
GIOVANOLLA

*Sostituire il comma 15 con il seguente:*

«15. Il primo e secondo comma dell'articolo 17 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, sono sostituiti con i seguenti:

“A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1° gennaio 1994, sono esclusi dalla base imponibile per il computo dei contributi di previdenza e assistenza sociale e per gli effetti relativi alle conseguenti prestazioni i corrispettivi dei servizi di mensa, comunque gestiti ed erogati, e di trasporto predisposti dal datore di lavoro con riguardo alla generalità dei lavoratori per esigenze connesse con l'attività lavorativa.

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, sono individuati ulteriori servizi parimenti connessi con l'attività lavorativa aventi carattere di generalità per i lavoratori interessati, gli eventuali relativi importi sostitutivi e rispettivi tetti, ai fini della loro esclusione dalla base contributiva previdenziale ed assistenziale e per gli effetti relativi alle conseguenti prestazioni, salvaguardando gli equilibri finanziari delle gestioni interessate”».

27.2076

TANI, CARLOTTO, SAPORITO, COVIELLO

*Dopo il comma 15, inserire il seguente:*

«15-bis. All'articolo 6, comma 8-ter, della legge 19 luglio 1993, n. 236, le parole: «1° gennaio 1993», sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 1994».

27.2012

RICCI

*Dopo il comma 15, inserire il seguente:*

«15-bis. All'articolo 6, comma 8-ter, della legge 19 luglio 1993, n. 236, le parole: «1° gennaio 1993», sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 1994».

27.2015

COMPAGNA

*Dopo il comma 15, inserire il seguente:*

«15-bis. All'articolo 6, comma 8-ter, della legge 19 luglio 1993, n. 236, le parole: «1° gennaio 1993», sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 1994».

27.2077

GIORGI

*Dopo il comma 15, inserire il seguente:*

«15-bis. Al comma 6 dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, sono soppresse le parole da: «e con quelli da lavoro autonomo» alla fine del periodo».

27.2078

PAVAN, DI STEFANO, INNOCENTI, TANI, COVIELLO

*Sopprimere il comma 16.*

27.71

RASTRELLI, MAGLIOCCHETTI, PONTONE

*Sopprimere il comma 16.*

27.73

ROCCHI, PROCACCI, MOLINARI, MAISANO GRASSI

*Sopprimere il comma 16.*

*Conseguentemente, ridurre le seguenti autorizzazioni di spesa:*

Legge n. 41 del 1986 (cap. 4201 - Sanità) 15 miliardi;

Legge n. 428 del 1985 (cap. 4460 - Tesoro) 10 miliardi;

27.2079

PELLEGATTI, DANIELE GALDI

*Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:*

«16-bis. Ai titolari di pensione è corrisposto il conguaglio relativo al tasso di inflazione reale, qualora questo dovesse risultare superiore a quello programmato per il 1993».

27.88

RASTRELLI, MAGLIOCCHETTI, PONTONE

*Al comma 17, sostituire le parole: «domande di pensionamento»,  
Con le altre: «domande di cessazione dal servizio».*

27.2087

BARBIERI, D'ALESSANDRO PRISCO

*Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:*

«18-bis. I trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di disoccupazione speciale e di mobilità concessi ai sensi dell'articolo 6, commi 9, 10 e 12, della legge 23 luglio 1993, n. 223, vengono prorogati, su richiesta da presentarsi agli Uffici regionali del lavoro, al 30 giugno 1994».

*Conseguentemente, ridurre le seguenti autorizzazioni di spesa:*

«decreto del Presidente della Repubblica n. 1703 del 1962 (cap. 1339 - Presidenza Consiglio) 26 miliardi;  
legge n. 71 del 1976 (cap. 1611 - Commercio estero) 20 miliardi;  
legge n. 413 del 1991 (cap. 3479 - Finanze) 50 miliardi;  
legge n. 684 del 1974 (cap. 3061 - Marina mercantile) 30 miliardi;  
legge n. 169 del 1975 (cap. 3061 - Marina mercantile) 45 miliardi;  
legge n. 181 del 1982 (cap. 4201 - Sanità) 15 miliardi;  
legge n. 41 del 1986 (cap. 4201 - Sanità) 15 miliardi;  
legge n. 428 del 1985 (cap. 4460 - Tesoro) 10 miliardi;  
decreto del Presidente della Repubblica n. 393 del 1959 (cap. 1567 - Marina mercantile) 15 miliardi;  
decreto del Presidente della Repubblica n. 1478 del 1965 (cap. 1105 - Difesa) 74 miliardi.

27.2079a

PELLEGATTI, SPOSETTI, DANIELE GALDI

*Dopo il comma 18, inserire il seguente:*

«18-bis. Il comma 1 dell'articolo 3-bis della legge 14 novembre 1992, n. 438, si interpreta nel senso che, a decorrere dall'anno 1993 l'ammontare del contributo annuo dovuto per i soggetti di cui all'articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233, è rapportato alla totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini IRPEF per l'anno al quale i contributi stessi si riferiscono con esclusione dei redditi d'impresa di natura diversa da quelli dell'attività che dà titolo all'iscrizione negli Elenchi o ad Albi di categoria».

27.2013

RICCI

*Dopo il comma 18, inserire il seguente:*

«18-bis. Il comma 1 dell'articolo 3-bis della legge 14 novembre 1992, n. 438, si interpreta nel senso che, a decorrere dall'anno 1993 l'ammontare del contributo annuo dovuto per i soggetti di cui all'articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233, è rapportato alla totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini IRPEF per l'anno al quale i contributi stessi si riferiscono con esclusione dei redditi d'impresa di natura diversa da quelli dell'attività che dà titolo all'iscrizione negli Elenchi o ad Albi di categoria».

27.2016

COMPAGNA

*Aggiungere in fine il seguente comma:*

«18-bis. I termini per la presentazione della domanda di cui all'articolo 5 della legge 15 febbraio 1974 n. 36 sono riaperti per

dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

27.2004

RASTRELLI, PONTONE, POZZO, SIGNORELLI,  
DANIELI, FILETTI, FLORINO, MAGLIOC-  
CHETTI, MEDURI, MININNI-JANNUZZI, MIS-  
SERVILLE, MOLTISANTI, RESTA, SPECCHIA,  
TURINI, VISIBELLI

*Dopo il comma 18, inserire il seguente:*

«18-bis. L'articolo 17 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, è abrogato. Al relativo onere, valutato in lire 97,5 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993».

27.2082

RABINO, MICOLINI, PICANO, SCHEDA, RAVA-  
SIO, CARLOTTO, CIMINO, ZANGARA

*Dopo il comma 18, inserire il seguente:*

«18-bis. La lettera b) dell'articolo 14 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 155, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 243, è soppressa».

27.2083

RABINO, MICOLINI, PICANO, SCHEDA, RAVA-  
SIO, CARLOTTO, CIMINO, ZANGARA

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«18-bis. Le agevolazioni contributive previste per le imprese agricole dal comma 5 dell'articolo 9 della legge 11 marzo 1988, n. 67, non si applicano sulla quota a carico dei lavoratori. Sono abrogati gli articoli 17 e 18 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375».

27.79

CANNARIATO

*Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:*

«18-bis. Il comma 1 dell'articolo 3-bis della legge 14 novembre 1992, n. 438, si interpreta nel senso che, a decorrere dall'anno 1993 l'ammontare del contributo annuo dovuto per i soggetti di cui all'articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233, è rapportato alla totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini IRPEF per l'anno al quale i contributi stessi si riferiscono con esclusione dei redditi d'impresa di natura diversa da quelli dell'attività che dà titolo all'iscrizione negli Elenchi o ad Albi di categoria».

27.2084

GIORGI



*Dopo il comma 18, inserire il seguente:*

«18-bis. L'articolo 18 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, è abrogato. Al relativo onere, valutato il lire 260 miliardi annui, si provvede, per gli anni 1994, 1995 e 1996, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 9012 dello stato di previsione del Ministero del tesoro. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma per l'ultimo trimestre 1993, valutato in lire 65 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9012 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993».

27.2085

RABINO, MICOLINI, SCHEDA, PICANO, RAVASIO, CARLOTTO, CIMINO, ZANGARA

*Dopo il comma 18, inserire il seguente:*

«18-bis. I soggetti di cui all'articolo 36 della legge 11 giugno 1971, n. 426, rimangono esclusi dalla previsione dell'articolo 29 della legge n. 160 del 1975, qualora i compensi percepiti non concorrano alla formazione della base imponibile ai fini IRPEF così come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986».

27.2081

GIORGI, FORTE, SCHEDA, SCEVAROLLI, RUSSO  
Giuseppe

*Dopo il comma 18, inserire il seguente:*

«18-bis. I soggetti di cui all'articolo 36 della legge 11 giugno 1971, n. 426 rimangono esclusi dalla previsione dell'articolo 29 della legge n. 160 del 1975, qualora i compensi percepiti non concorrano alla formazione della base imponibile ai fini IRPEF così come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986».

27.2086

SPERONI, ROSCIA, MANFROI

*Dopo il comma 18, inserire il seguente:*

«18-bis. Con effetto dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 13 maggio 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 152, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Qualora del nucleo familiare di cui al comma 6 facciano parte due o più figli, l'importo mensile dell'assegno, di cui alla tabella predetta, è aumentato di lire 20.000 per ogni figlio, con esclusione del primo"».

27.2088

COLOMBO SVEVO, INNOCENTI, DOPPIO, MINUCCI Daria, FONTANA Elio, COVIELLO

*Dopo il comma 18, inserire il seguente:*

«18-bis. All'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, sostituire le parole: "superiore a tre volte il trattamento minimo" con le altre: "superiore a quattro volte il trattamento minimo. Per gli assicurati autorizzati alla prosecuzione volontaria anteriormente alla data del 1° dicembre 1993 rimangono inalterate le norme che riconoscevano il diritto all'integrazione al minimo a prescindere dai limiti di reddito"».

27.2089

COLOMBO, SVEVO, INNOCENTI, DOPPIO, MINUCCI Daria, FONTANA Elio, COVIELLO

*Dopo il comma 18, inserire il seguente:*

«18-bis. Per i lavoratori rientranti nell'ambito di applicazione della legge 3 gennaio 1960, n. 5, i requisiti di anzianità contributiva per il pensionamento di anzianità, richiesti per l'applicazione dell'articolo 7, comma 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, sono fissati ad un numero inferiore di cinque anni rispetto a quello previsto per il pensionamento di anzianità».

27.2090

MERIGGI, CONDARCURI, SALVATO, GALDELLI, VINCI

*Dopo il comma 18, inserire il seguente:*

«18-bis. I compensi corrisposti, anche a titolo di rimborso spese, alle persone impiegate in attività svolte nell'ambito di programmi di reinserimento degli anziani in attività socialmente utili, promosse da enti locali nonché dalle associazioni di volontariato e dalle cooperative di solidarietà sociale, non sono assoggettati al contributo previsto dal precedente comma 4 fino all'importo di lire tremilioneisecentomila annue. Tale limite è modificato e aggiornato con decreti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale».

27.2091

DANIELE GALDI, PELELLA, MINUCCI Adalberto, D'ALESSANDRO PRISCO

*Dopo il comma 18, aggiungere i seguenti:*

«18-bis. In attesa di un'organica revisione del sistema di finanziamento della previdenza sociale in agricoltura e del sistema delle agevolazioni contributive per le imprese agricole, il comma 5 dell'articolo 9 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, è sostituito dai seguenti:

“5. A decorrere dal 1° ottobre 1993, i premi ed i contributi relativi alle gestioni previdenziali ed assistenziali sono dovuti nella misura del 20 per cento dai datori di lavoro agricolo per il proprio personale dipendente, occupato a tempo indeterminato e a tempo determinato nei territori montani di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente

della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601. I predetti premi e contributi sono dovuti dai datori di lavoro agricolo operanti nelle zone agricole svantaggiate, delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984 nella misura del 45 per cento. I predetti premi e contributi sono dovuti dai datori di lavoro agricolo nella misura, rispettivamente, del 25 e del 50 per cento, a decorrere dal 1° ottobre 1995 e nella misura, rispettivamente, del 30 e del 60 per cento a decorrere dal 1° ottobre 1996.

*5-bis.* Le agevolazioni di cui al comma 5 non spettano ai datori di lavoro agricolo per i lavoratori occupati in violazione delle norme sul collocamento.

*5-ter.* Le agevolazioni di cui al comma 5 si applicano soltanto sulla quota di carico del datore di lavoro".

*18-ter.* A decorrere dal 1° ottobre 1993 la riduzione contributiva di cui all'articolo 14, comma 1, della legge 1° marzo 1986, n. 64, come sostituito dal comma 5 dell'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, è fissata nella misura del 40 per cento, fermi restando i limiti di durata ivi previsti. A decorrere dal 1° ottobre 1995 la predetta riduzione contributiva, è fissata nella misura del 30 per cento; a decorrere dal 1° ottobre 1996 la riduzione è fissata nella misura del 20 per cento. Alla riduzione contributiva si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6 commi 9 e 13, del decreto-legge 9 ottobre 1989 n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389 e successive modificazioni e integrazioni.

*18-quater.* Sono abrogati gli articoli 17 e 18 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375.

*18-quinquies.* Le agevolazioni e le riduzioni contributive di cui ai commi 16-bis e 16-ter sono poste a carico delle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 1 del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488».

27.2092

I RELATORI

*Dopo il comma 18, aggiungere i seguenti:*

«18-bis. Le agevolazioni contributive previste per le imprese agricole dal comma 5 dell'articolo 9 della legge 11 marzo 1988, n. 67, non si applicano sulla quota a carico del lavoratore. Sono abrogati gli articoli 17 e 18 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375.

*18-ter.* All'onere derivante dall'attuazione del comma 1-bis, valutato complessivamente in lire 250.000 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9012 dello stato di previsione del Ministero del tesoro».

27.2095

COVIELLO, D'AMELIO, DI NUBILA, PINTO, SAVORITO, COVELLO, PISTOIA

*All'emendamento 27.2093, sostituire le parole: «lire 330 miliardi annui per ciascuno degli anni 1994, 1995 e 1996» con le altre: «350 miliardi per il 1994, 390 miliardi per il 1995 e 530 miliardi per il 1996»; e le parole: «gli interventi possono riguardare» con le altre: «gli interventi sono finalizzati per i contratti di solidarietà, la revisione degli orari di lavoro, l'occupazione giovanile, l'aumento dell'indennità ordinaria di disoccupazione e le altre misure relative all'accordo sul costo del lavoro del 23 luglio 1993 e possono riguardare».*

27.2093/1

PELLEGATTI, SPOSETTI, SMURAGLIA, GIOVANOLLA, PELELLA

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«18-bis. Per fronteggiare l'emergenza occupazionale è istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale un fondo per l'occupazione, con una dotazione di lire 330 miliardi annue per ciascuno degli anni 1994, 1995 e 1996. Il fondo è destinato ad interventi da definirsi con decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto col Ministro del tesoro; gli interventi possono riguardare anche le finalità di cui decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44 e successive modificazioni, il cui ambito di applicazione è esteso a tutte le aree depresse. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo dei proventi assicurati dal comma 18-ter del presente articolo.

«18-ter. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle finanze determina i criteri e le modalità di effettuazione di ogni lotteria nazionale ad estrazione istantanea, sulla base delle disposizioni contenute nella legge 26 marzo 1990, n. 62, e del regolamento adottato con decreto del Ministro delle finanze 12 febbraio 1991, n. 183.

27.2093

IL GOVERNO

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«18-bis Ai fini del calcolo delle pensioni il cui diritto sia acquisito in virtù del cumulo dei periodi assicurativi e contributivi previsto da accordi o convenzioni internazionali in materia di assicurazioni sociali, in presenza dei requisiti reddituali stabiliti dall'articolo 6 della legge 11 novembre 1983, n. 638 ed a prescindere dalla condizione che l'assicurato possa far valere nella competente gestione pensionistica un'anzianità contributiva in costanza di rapporto di lavoro svolto in Italia non inferiore ad un anno od a cinque anni come previsto rispettivamente dall'articolo 7 della legge 29 dicembre 1990, n. 407 e dell'articolo 3 della legge 14 novembre 1992, n. 438, l'importo della pensione virtuale deve essere sempre integrato al trattamento minimo di cui al primo comma dell'articolo 8 della legge 30 aprile 1969, n. 153».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:*

«Art. 33-bis.

*(Imposta sui grandi patrimoni)*

1. Con proprio decreto da emanarsi entro il 31 dicembre 1993 il Presidente del Consiglio dei ministri provvede alla imposizione e regolamentazione con efficacia già dall'anno 1994 di una imposta sui grandi patrimoni secondo i seguenti principi e criteri:

a) l'imposta deve applicarsi alle proprietà patrimoniali delle persone fisiche e giuridiche mobiliari e immobiliari che escluso il valore della prima casa di residenza risultino essere superiori a 300 milioni;

b) l'imposta deve avere carattere proporzionale all'importo della stima patrimoniale applicata in percentuale inversamente proporzionale al valore del patrimonio a prescindere dal rendimento;

c) la percentuale impositiva non può essere inferiore allo 0,5 per mille fino ad un massimo dell'1,5 per mille;

d) l'imposta deve essere normativamente e contabilmente distinta dal modello 740 e pagata annualmente entro il 31 marzo;

e) la non dichiarazione della proprietà di un bene patrimoniale immobiliare per più di tre anni ai fini della presente patrimoniale costituisce esplicita rinuncia ai diritti giuridici garantiti dallo Stato ed il valore autodichiarato dal proprietario è titolo di riferimento per eventuali controversie con terzi».

27.2094

MERIGGI, CONDARCURI, SALVATO, GALDELLI,  
VINCI

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«18-bis. All'articolo 16 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, il comma 7 è soppresso e sostituito dal seguente:

«Gli oneri derivanti dall'istituzione e dal funzionamento della commissione sono posti pariteticamente a carico degli stanziamenti di bilancio delle amministrazioni indicate nel presente articolo. La commissione provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento nei limiti dei fondi da iscriversi in due distinti capitoli dello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Detti capitoli sono destinati rispettivamente alle spese attinenti al compenso annuo dei componenti la commissione e al rimborso delle spese loro spettanti, nonché alle spese di istituzione e funzionamento della commissione. I fondi sono iscritti nel citato stato di previsione mediante variazione compensativa, disposta con decreto del Ministro del tesoro, e riversati, per le quote di competenza della Banca d'Italia e dell'ISVAP, secondo le modalità stabilite con apposite convenzioni da stipularsi con il Ministero del tesoro. La gestione finanziaria è sottoposta al controllo consuntivo della Corte dei Conti. Per gli anni 1994, 1995 e 1996 la quota da porre pariteticamente a carico delle singole

amministrazioni è rispettivamente pari a lire 500 milioni, 600 milioni e 700 milioni"».

27.2097

ROMEO, GIORGI, SCEVAROLLI, RUSSO Giuseppe

Successivamente sono stati presentati anche i seguenti emendamenti:

*Al comma 1, sostituire le parole: «1° gennaio 1994» con le altre: «1° luglio 1994» e aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per l'anno 1994, a decorrere dal 1° luglio, sono attribuiti gli aumenti dei trattamenti pensionistici di cui all'articolo 1, comma 9-quater, del decreto-legge 22 dicembre 1990, n. 409, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1991, n. 59».*

*Al comma 2, premettere le parole: «Salvo quanto disposto al comma 1, ultimo periodo».*

27.2500 (Sostituisce parte dell'emendamento 16.2007)

I RELATORI

*Dopo il comma 18, inserire il seguente:*

«18-bis. All'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, sostituire le parole: "superiore a tre volte il trattamento minimo" con le altre: "superiore a quattro volte il trattamento minimo. Per gli assicurati autorizzati alla prosecuzione volontaria anteriormente alla data del 1° dicembre 1993 rimangono inalterate le norme che riconoscevano il diritto all'integrazione al minimo"».

*Conseguentemente, all'articolo 40, sostituire le parole: «a lire 6.700 miliardi per l'anno 1994 e a lire 6.000 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996» con le altre: «a lire 6.850 miliardi per il 1994, a lire 6.180 miliardi per il 1995 e a lire 6.230 miliardi per il 1996».*

27.2089 (Nuovo testo)

COLOMBO SVEVO, PELLEGATTI, MINUCCI Daria, INNOCENTI, FONTANA Elio, DANIELE GALDI

Invito i presentatori ad illustrare gli emendamenti.

PAVAN. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 27.2000, cui aggiungo la firma, interpretando - credo - anche il parere del primo firmatario.

Per quanto riguarda l'emendamento 27.2034, il testo in esame prevede l'assoggettamento a contribuzione, pari al 15 per cento, del reddito derivante da attività aggiuntiva di un percettore di pensione. Pertanto, l'emendamento propone che tale aliquota sia versata all'ente previdenziale al quale il cittadino era iscritto prima di essere collocato

in pensione; in tal modo, quando terminerà anche il lavoro autonomo, queste contribuzioni verranno rivalutate ai fini della pensione.

L'emendamento 27.2039 riguarda invece la riduzione del calcolo della pensione per coloro che chiedono il collocamento a riposo anticipato. La tabella presentata dal Governo prevedeva il riferimento all'età; essa è stata modificata in Commissione - con riserva di riesame in Aula - con riferimento all'anzianità contributiva. Entrambi i sistemi prevedono l'abbattimento di due punti per ogni anno o di anzianità o di età anagrafica. L'emendamento da me presentato prevede, invece, di valutare entrambi questi elementi di riferimento: sia quello dell'età che quello dell'anzianità contributiva. Ovviamente, si propone di suddividere questa percentuale di abbattimento, per metà con riferimento all'età e per metà con riferimento all'anzianità contributiva; la somma dei due parametri verrebbe poi applicata nel calcolo della pensione.

L'emendamento 27.2045 cerca di rendere giustizia a coloro il cui collocamento a riposo è stato bloccato a partire dal 19 settembre 1992 fino al 31 dicembre 1993.

Con la legge n. 438 del 14 novembre 1992, che ha convertito il decreto-legge n. 384 del 1992, è stato bloccato il collocamento a riposo di tale personale e gli enti interessati hanno già predisposto i decreti per attuarlo, però dal 1° gennaio 1994; quindi, se noi applicassimo la nuova normativa penalizzeremmo anche queste persone già in possesso del provvedimento di collocamento a riposo. Noi riteniamo che sia ingiusto penalizzarle due volte, prima avendoli bloccati per un anno dal 19 settembre 1992 al 31 dicembre 1993 e adesso ulteriormente con le riduzioni previste, in quanto si andrebbe a ledere effettivamente i diritti delle persone. Per compensare l'onere che potrebbe derivare dall'esenzione da questa penalizzazione, la seconda parte dell'emendamento in esame prevede che coloro che potevano essere collocati a riposo dal 1° settembre del 1994 lo siano invece dal 24 dicembre del 1994, quindi tre mesi dopo ma sempre nell'ambito dello stesso anno.

La ragione dell'emendamento 27.2055 sta nel fatto che il riferimento al decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 per coloro che sono assoggettati a riduzione dei trattamenti pensionistici potrebbe dare adito ad interpretazioni errate. Infatti, tale decreto legislativo riguarda il personale contrattualizzato e quindi, se non si fornisce una interpretazione più completa, si rischia che vengano esclusi da questa penalizzazione ad esempio i dirigenti, i militari i magistrati e tante altre categorie di dipendenti iscritte alle forme di previdenza obbligatoria cioè all'INPS.

L'emendamento 27.2067 cerca di riparare ad una disposizione incongruente che è stata approvata in Commissione, con la quale viene previsto che il personale collocato a riposo dopo il 31 dicembre del 1992 possa chiedere la riammissione in servizio entro 60 giorni, non tenendo in questo modo conto di coloro che sono stati analogamente bloccati, ai fini del collocamento a riposo, dal 19 settembre al 31 dicembre 1992. Quindi, l'emendamento 27.2067 è teso sostanzialmente a rendere giustizia a queste persone.

La normativa in esame prevede una penalizzazione per il personale che viene collocato a riposo in età inferiore ai 60 anni e con anzianità

contributiva inferiore ai 35 anni, però non viene regolata la situazione di chi ha superato quei limiti. Con l'emendamento 27.2068 si propone, successivamente al compimento del 60° anno di età e del 35° di anzianità contributiva, di recuperare quello che è stato ridotto inizialmente, con una attribuzione del 10 per cento annuo in dieci anni. Quindi, si ipotizza che al 61° anno di età si recupera il 10 per cento della riduzione apportata per arrivare a 70 anni alla pensione coincidente con quella che si sarebbe percepita se si fosse stati collocati a riposo nei tempi previsti dalla normativa.

L'emendamento 27.2074 concerne il problema della contribuzione per coloro che sono posti in aspettativa sindacale. La formulazione del comma 12 dell'articolo in esame, nel testo approvato dalla Commissione, può dare adito a interpretazioni diverse. Pertanto il presente emendamento riformula lo stesso comma in termini più chiari.

L'emendamento 27.2078 riguarda l'abrogazione di una norma contenuta nel decreto legislativo n. 503 del 1992 in tema di lavoro autonomo svolto da chi già è pensionato. Dal momento che abbiamo già assoggettato queste figure ad una serie di imposte, credo sia più opportuno dare la possibilità agli interessati di svolgere attività di lavoro autonomo e creare le condizioni per facilitare l'effettivo versamento dei contributi. Diversamente si rischia che questi soggetti continuino a svolgere attività di lavoro autonomo, ma in una situazione di evasione contributiva ai fini previdenziali e forse anche fiscali.

ABIS, *relatore*. Signor Presidente, l'emendamento 27.2500 è il frutto di un compromesso rispetto ad un'esigenza di carattere finanziario manifestata dal Governo nel corso del dibattito svoltosi in Commissione in tema di pensioni; esso riguarda il potere di acquisto delle pensioni al di sotto di un milione e le pensioni d'annata, cioè riguarda coloro che non hanno mai ricevuto alcun aumento. Si tratta pertanto di un numero di soggetti assai limitato per entrambe le categorie; sono i soggetti più arretrati in questo campo e i più bisognosi. In sede di Commissione avevamo ipotizzato di riconoscere tale trattamento a partire dal 1° gennaio 1994. Abbiamo cercato le disponibilità di copertura in tal senso, ma nel confronto con il Governo ci siamo convinti, pur ribadendo la necessità di adottare tale norma, dell'opportunità che essa debba svolgere i suoi effetti a partire dal 1° luglio 1994 per quanto riguarda sia la garanzia del potere d'acquisto, sia le pensioni d'annata.

L'emendamento 27.2092 concerne i contributi in agricoltura e le esenzioni per gli agricoltori nel Mezzogiorno e nei territori montani, esenzioni che erano venute meno a seguito di un decreto del Governo. Con l'emendamento si intende ripristinarle e giungere alla situazione voluta dal Governo nel giro di tre anni. Ci sembrava infatti un taglio troppo netto ed improvviso realizzare tale situazione immediatamente e pertanto abbiamo pensato di diluire l'intervento in tre anni, attraverso diminuzioni successive di anno in anno, raggiungendo peraltro lo stesso obiettivo che si era posto il Governo.

MERIGGI. Signor Presidente, diamo per illustrati gli emendamenti all'articolo 27 e ci riserviamo di intervenire, con nostre dichiarazioni, al momento delle singole votazioni.



\* PELLEGATTI. Signor Presidente, l'emendamento 27.2017 è strettamente collegato all'emendamento presentato dai relatori. In questi giorni abbiamo vissuto una situazione che definirei ridicola poichè abbiamo ascoltato tutto ed il contrario di tutto; in particolare abbiamo ascoltato affermazioni sicuramente sbagliate in materia previdenziale. È stato operato un conguaglio per le pensioni al di sotto del milione e questo ha causato un'ingiustizia nell'ingiustizia. Del resto, avevamo fatto presente tale questione in Commissione bilancio. È stato detto che bisognava intervenire a favore delle pensioni più basse, offrendo un conguaglio ai cittadini con una pensione inferiore al milione. Invito i colleghi a riflettere: se esistono problemi finanziari, il conguaglio potrebbe comunque essere distribuito meglio facendo riferimento, ad esempio, alle pensioni dirette. Signor Presidente, colleghi, in questo caso chi ha una pensione di 1 milione riceverà 7.000 lire di aumento, ma chi ha una pensione di 900.000 lire e una pensione di reversibilità del coniuge di 600.000 lire riceverà il conguaglio su entrambe le pensioni.

Lungi da me l'idea di scatenare una guerra tra poveri ma non dobbiamo diffondere cifre e riferimenti sbagliati. Di fatto, si premiano le pensioni al di sotto del milione e non si procede ad una distribuzione più equa, attraverso un conguaglio – come avevamo chiesto – per tutte le pensioni, comprese quelle superiori al milione. Si poteva, al limite, concordare la questione relativa alle pensioni dirette.

Non siamo stati ascoltati e ancora una volta è stata perseguita la solita strada, facendo riferimento ai soli numeri senza entrare nel merito degli effettivi beneficiari. Il nostro emendamento propone un conguaglio, sulla base dell'inflazione reale rispetto a quella programmata, per tutte le pensioni e non solo per quelle fino ad 1 milione.

L'emendamento 27.2021 si riferisce alle pensioni d'annata, esprimendo una posizione che il Gruppo del PDS aveva difeso fin dall'inizio. Infatti, durante la discussione svoltasi in Commissione bilancio, si era detto che le provvidenze finanziarie messe a disposizione per le pensioni non potevano oltrepassare una certa soglia. In quell'occasione avevamo sottolineato l'opportunità di concedere questo aumento a tutte le pensioni d'annata, non solo a quelle 800.000 che verranno interessate da questo provvedimento. Proponevamo inoltre di differire di sei mesi e non di un anno il periodo previsto per l'aumento. In tal modo, si sarebbe potuta mantenere l'iscrizione del capitolo di bilancio anche per il 1995 e avremmo potuto dare la *tranche* prevista dalla legge n. 59 del 1991 per le pensioni d'annata, che non fa riferimento solo alle pensioni più alte (come qui inopportuno si è detto) ma prevede aumenti anche per le pensioni con 781 contributi, quindi per i cosiddetti settecentottantunisti (termine diffuso fra chi si occupa di previdenza) che in passato hanno ricevuto soltanto l'aumento forfettario di 10.000 lire. Abbiamo proposto di applicare per sei mesi l'aumento di tutte le pensioni d'annata comprese nella legge n. 59, operando così un minimo di giustizia e mantenendo l'applicazione di una legge approvata dal Parlamento.

Apprezzo lo sforzo compiuto dal relatore nel tentativo di far quadrare il cerchio o di coprire tutto con una coperta troppo corta.

Però, signor Presidente, colleghi, in questo modo si approva innanzi tutto il mancato rispetto della parola data dal Governo negli accordi sul costo del lavoro, laddove era previsto il mantenimento del potere d'acquisto dei salari e delle pensioni. Ora, se è vero che i lavoratori dipendenti hanno a disposizione la contrattazione per tentare di mantenere il potere d'acquisto dei propri salari, non altrettanto si può dire per i pensionati e quindi il mancato oppure anche il parziale conguaglio va a penalizzare i pensionati. In secondo luogo veniamo meno rispetto al dettato di una legge approvata dal Parlamento.

L'emendamento 27.68 riguarda la questione dell'integrazione al minimo. Su questo emendamento preannuncio fin da ora che chiederemo il voto elettronico, con la registrazione dei nomi. Infatti, sull'argomento molti parlamentari si sono spesi, ma di fatto con il decreto legislativo n. 503 del dicembre 1992 si è creata una situazione che mette in discussione un diritto e soprattutto i criteri in base ai quali centinaia di lavoratrici - si tratta in gran parte di donne - hanno versato in questi anni una contribuzione volontaria, dopo aver lavorato gli anni richiesti dalla legge per avere diritto al proseguimento della contribuzione volontaria stessa. Queste lavoratrici hanno agito su presupposti molto chiari, vale a dire per ottenere l'integrazione al minimo della pensione sulla base di un reddito individuale che non doveva superare i due redditi fissati, quindi intorno ai 13 milioni l'anno. Il decreto legislativo n. 503 ha previsto invece il cumulo dei redditi con il coniuge, stabilendo che per avere diritto all'integrazione al minimo non può superarsi la quota di tre salari minimi, vale a dire circa 21 milioni l'anno.

È un argomento che in Parlamento è stato approfondito in varie altre occasioni. Il nostro Gruppo ha presentato anche una mozione che impegna il Governo a trovare nella legge finanziaria le risorse economiche necessarie. Riteniamo però non si possa più rimandare la soluzione del problema, anche perchè in tutti questi anni le ex lavoratrici, le donne che non lavorano più sono state costrette a pagare i contributi togliendoli dal reddito familiare, certamente non elevato, per avere in cambio al cinquantacinquesimo anno di età una pensione integrata al minimo. Un'integrazione, si badi bene, che non interessa pensioni di un milione, ma emolumenti che superano di poco le 600.000 lire al mese.

Per questo desideriamo richiamare l'attenzione sul nuovo testo dell'emendamento 27.2089, anche perchè abbiamo cercato di trovare una soluzione di mediazione. Abbiamo sottoscritto un emendamento assieme a colleghi della DC, fra cui la senatrice Colombo Svevo, che tenta di fare un ragionamento diverso. In altre parole, proponiamo di sanare la situazione del passato riconoscendo il diritto all'integrazione al minimo quando il reddito individuale non superi i due minimi; mentre per coloro che hanno fatto domanda dal 1° gennaio 1993 per la prosecuzione volontaria, e quindi pagano i contributi con le norme attualmente in corso, si fissa un tetto insieme al reddito del coniuge. Si tratta di una mediazione che comporta comunque per il futuro una diminuzione degli aventi diritto e quindi anche della spesa.

Ma vorrei aggiungere un altro elemento. Noi abbiamo stabilito, con la legge delega, dei criteri poi inseriti all'interno del decreto

legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, che riconoscono il diritto alla pensione minima dopo venti anni di contribuzione.

Anche questo è un aspetto che deve essere sottolineato, perchè comunque comporterà una riduzione degli aventi diritto all'integrazione al minimo e il nostro paese dovrà farsi carico di persone che, dopo aver versato per vent'anni i contributi, hanno diritto ad una pensione: altro che integrazione al minimo!

A mio avviso, il ragionamento dovrà complessivamente riguardare anche la contribuzione versata; se non si vuole varare una riforma, bisognerà porre mano ad un nuovo sistema previdenziale; e ciò non è avvenuto con la legge delega e con il decreto legislativo n. 503 del 1992.

Sarebbe troppo facile dire che queste affermazioni le avevamo già fatte un anno fa e che non si sarebbero raggiunti dei risultati concreti, però i dati ci stanno dando ragione. I risultati non sono venuti perchè comunque non si è varata una seria riforma e sono stati operati degli aggiustamenti.

In particolare, vorrei quindi attirare l'attenzione su questi tre emendamenti, con i quali tentiamo di porre in essere meno ingiustizie possibili. Infatti, onorevoli colleghi, con l'orientamento che si sta assumendo con il presente decreto delegato avremo nuove pensioni d'annata, nuove ingiustizie e peggioreremo la situazione del sistema previdenziale italiano che attualmente è già alquanto confusa e strana, visto che ormai succede di tutto con una giungla tra contribuzioni e prestazioni. Quindi, anzichè fare chiarezza, aumenteremo il disagio della gente.

Non voglio fare alcuna demagogia parlando delle 2.000 o 3.000 lire, perchè non è questo il momento! Ripeto che il conguaglio andava dato perchè previsto dall'accordo sul costo del lavoro del luglio scorso.

Per quanto riguarda le pensioni d'annata era possibile trovare una soluzione, e ritengo che sia indispensabile sanare la situazione delle pensioni al minimo e soprattutto fornire una risposta ad un movimento che esiste nel paese e con il quale molti dei parlamentari presenti in quest'Aula si sono impegnati in questi ultimi mesi. (*Applausi dai Gruppi del PDS e della DC. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, avete ascoltato la richiesta avanzata dalla senatrice Pellegatti inerente la votazione nominale mediante procedimento elettronico. Sono le ore 17,05, e decorre pertanto da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dal Regolamento per tale forma di votazione. Proseguiamo nell'illustrazione degli emendamenti.

SPAVENTA, *ministro del bilancio e della programmazione economica*. Signor Presidente, do per illustrati gli emendamenti del Governo.

COVATTA. Signor Presidente, anch'io do per illustrati gli emendamenti da me presentati.

\* RASTRELLI Signor Presidente, come linea di condotta in questo dibattito avevamo preannunciato che avremmo evitato l'illustrazione

degli emendamenti per sfruttare il tempo a nostra disposizione durante le singole dichiarazioni di voto, in conseguenza del maggior risultato che l'immediatezza del dibattito ha rispetto all'espressione del voto dell'Assemblea.

Però, faccio deroga a tale impostazione per sollevare una formale protesta, che conta poco ma che ho il dovere di fare perchè resti agli atti.

Su dieci emendamenti che abbiamo presentato all'articolo 27, cioè ad una disposizione cardine dell'immoralità complessiva dell'intera manovra economico-finanziaria del Governo ben sette sono stati dichiarati inammissibili. Si trattava di proposte modificative che in definitiva non facevano altro che ripristinare condizioni di diritto, delle quali leggi varate da questo Parlamento avevano sancito la sacralità non più tardi di un anno fa. In altre parole, si tratta di disposizioni legislative, rese esecutive dal Parlamento durante l'ultimo anno con determinati termini di esecuzione, che sono state stravolte dall'articolo 27, già articolo 25, del disegno di legge del Governo. In conseguenza, ci siamo permessi semplicemente di rettificare la parte che recava le postergazioni dei termini. Capisco che questa parte incide sulla manovra finanziaria, capisco gli effetti economico-finanziari dell'operazione; tuttavia, considerato il discorso della economicità e della prospettazione finanziaria, nonchè quello morale, dello Stato di diritto, tenuto conto che il complesso di questi emendamenti non incideva fortemente sulla manovra e che la copertura forse poteva essere trovata nelle pieghe del bilancio, ci è sembrato veramente assurdo che, attraverso la dichiarazione di inammissibilità, si impedisse un esame di merito dei singoli argomenti rispetto a categorie e disposizioni legislative varate dal Parlamento non più tardi di un anno fa.

Sono rimasti soltanto due emendamenti e su queste due proposte che si sono salvate dalla falcidia svolgerò il mio intervento in sede di dichiarazione di voto. Resta ferma la protesta per una falcidia che non trova giustificazione nè sul piano finanziario nè sul piano morale.

PRESIDENTE. Senatore Rastrelli, lei ha anticipato i tempi perchè la Presidenza non ha ancora comunicato quali sono gli emendamenti dichiarati inammissibili.

Debbo ripetere a lei quanto ho già detto in altre occasioni ad altri colleghi: si tratta di un giudizio che la Presidenza esprime, assumendo le proprie responsabilità, sentita la 5ª Commissione.

Invito i presentatori degli altri emendamenti all'articolo 27 ad illustrarli.

\* MANFROI. Signor Presidente, do per illustrati i nostri emendamenti all'articolo 27.

DANIELE GALDI. Do per illustrati i nostri emendamenti all'articolo 27.

CARLOTTO. Signor Presidente, l'emendamento 27.2070 propone l'abrogazione dei commi 6, 7 e 8 dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503. Esso può darsi per illustrato, ma faccio rilevare che nello stampato risulta erroneamente indicato 1990 anziché 1992, come data del decreto legislativo.

L'emendamento 27.2071 si propone di modificare il comma 8 dello stesso decreto legislativo. Propongo in questa sede una riformulazione dell'emendamento, tale che il comma 8 dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, sia sostituito dal seguente: «8. Ai lavoratori che alla data del 31 dicembre 1994 sono titolari di pensione, ovvero hanno raggiunto i requisiti contributivi minimi per la liquidazione della pensione di vecchiaia o di anzianità, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla previgente normativa, se più favorevole».

PRESIDENTE. Senatore Carlotto, giacché il testo che lei ha letto è notevolmente diverso da quello dell'emendamento originario, la prego di far pervenire la sua proposta alla Segreteria della Presidenza.

FABRIS. Do per illustrati gli emendamenti da me presentati insieme ad altri colleghi.

D'ALESSANDRO PRISCO. Signor Presidente, do per illustrato l'emendamento 27.2027.

GIORGI. Do per illustrati gli emendamenti da noi presentati all'articolo 27.

COLOMBO SVEVO. Signor Presidente, l'emendamento 27.2035 si illustra da sè. In esso si richiede semplicemente di non applicare nei confronti dei lavoratori che svolgono attività lavorative, per le quali operano o hanno già operato forme pensionistiche obbligatorie, la disposizione del comma 4.

Gli altri due emendamenti invece hanno un carattere più generale. Uno dei due è già stato parzialmente illustrato in Aula dalla senatrice Pellegatti. Prima di questo voglio ricordare l'emendamento 27.2088, che la Democrazia cristiana ha presentato tenendo conto che i provvedimenti di accompagnamento alla legge finanziaria, a nostro parere, hanno un compito non soltanto contabile ma anche politico; hanno soprattutto la valenza di voler vedere all'interno di un programma generale anche l'andamento dei vari settori. La Democrazia cristiana, facendo propria l'attenzione di tutte le forze politiche nei confronti della famiglia, ha introdotto tale emendamento che certamente sarà dichiarato inammissibile dalla Presidenza. Non l'ho voluto però ritirare perchè esso, letto subito dopo l'altro emendamento che introduce il cumulo, chiarisce all'Assemblea qual è la politica che stiamo facendo e la diversità fra la politica dichiarata e la politica che si fa.

Ogni volta che dobbiamo prendere qualcosa dalla famiglia riconosciamo il cumulo dei redditi e in esso ricompriamo qualche volta la casa, i possedimenti o quant'altro. Quando però dobbiamo fare attenzione alla famiglia e restituirle qualcosa aiutandola nei suoi problemi (quali possono essere, ad esempio, i figli o situazioni particolari) allora

improvvisamente il soggetto famiglia sparisce e la politica, soprattutto quella fiscale, di questo non tiene conto.

Ho mantenuto l'emendamento per chiedere che tutte le forze politiche ed il Governo, riprendendo un'indicazione già presente nel programma del governo Amato, si facciano carico delle politiche familiari, non soltanto quando c'è da prendere, ma qualche volta anche quando c'è da dare. Naturalmente però l'emendamento sarà dichiarato inammissibile.

Infine l'emendamento 27.2089, nuovo testo, che riguarda l'integrazione al minimo. La collega Pellegatti ha già spiegato di cosa si tratta; con la modifica del decreto legislativo n. 503 abbiamo subordinato l'integrazione al minimo non al reddito individuale ma al reddito di coppia. L'emendamento si propone due obiettivi. Per quanto riguarda il limite previsto, lo si innalza dal 1994 in poi: l'emendamento cioè non disconosce il cumulo, lo accetta; però tale cumulo, leggermente alzato per una questione di giustizia, varrà dal 1994 in poi. Per le posizioni anteriori chiediamo che si riproduca la precedente situazione. Infatti il decreto legislativo n. 503, per quanto riguarda l'integrazione al reddito in caso di cumulo, ha operato in una maniera estremamente drastica e penalizzante.

Abbiamo posto in essere dei mutamenti per quanto riguarda l'assetto pensionistico ma sempre gradualmente, signor Presidente, cioè vedendo le situazioni che via via si venivano a creare. In questo caso invece c'è stata una cesura secca. Per cui le donne – perchè si tratta soprattutto di donne, anche se chiaramente l'articolo si rivolge sia agli uomini che alle donne – che hanno lavorato per alcuni anni ed hanno avuto poi la possibilità con la contribuzione volontaria di raggiungere 15 anni di anzianità, quando sono andate a richiedere la pensione, – che aspettavano, visto che era una specie di contratto che avevano stipulato con lo Stato – hanno visto che questo era un miraggio che non poteva più essere mantenuto e quindi si è passati, con una grave riduzione, dalle 600.000 lire di integrazione che ci si aspettava a 200.000 lire; e tutto questo riguarda soprattutto quanti hanno già compiuto i 15 anni di contribuzione, in un momento in cui, signor Presidente, non c'è più possibilità di scelta.

Questo è l'aspetto grave. Voi potete cambiare uno strumento ed anche le modalità, ma lo dovete dire nel momento in cui da parte del lavoratore è ancora possibile fare un progetto serio per la propria vita futura. Forse ha ragione il ministro Giugni quando, in ogni circostanza, ricorda che non si tratta di diritti acquisiti: non si tratterà di questo, ma certamente sono aspettative concrete e la gente su di esse crede e costruisce la propria vita! Se voi volete modificarle, date almeno alla gente il tempo di fare scelte diverse. *(Applausi dal Gruppo della DC e dei senatori Tedesco Tatò e Ferrara Vito).*

Signor Presidente, questi contributi volontari avrebbero potuto benissimo essere spesi per stipulare un'assicurazione, che avrebbe dato un reddito inferiore, ma almeno sarebbe stata una scelta personale e libera. Io non accetto che lo Stato improvvisamente faccia venir meno ciò che ritengo, se non un diritto, almeno una legittima aspettativa. Signori del Governo, quello che a me dispiace è che su tale articolo – magari non su mia proposta, perchè non sono una tecnica, ma

ascoltando la senatrice Pellegatti – si potevano trovare non una, ma dieci soluzioni diverse, anche temporanee e gradualì, anche considerando i costi effettivi. Tra l'altro, le cifre sono irrisorie. Lo stesso INPS – andate a leggere l'articolo del dottor Urbani – ha parlato esplicitamente di cifre irrisorie rispetto al turbamento che tali modifiche provocano. L'effetto non sarà contenibile: se boccerete una proposta diversa oggi, ve la ritroverete domani, perchè è una questione di giustizia e di gradualità e deve essere riproposta.

Pertanto chiedo al Governo, poichè questa revisione può essere fatta in misura diversa (possiamo venire incontro a quanti sono arrivati ai 15 anni di contribuzione, ossia a coloro che hanno già maturato questo diritto), se non è d'accordo con la proposta da noi avanzata, di proporre altre che consentano di chiarire una volta per tutte queste posizioni. Come ho già detto, ci sono certamente i problemi contabili ma ci sono anche i problemi del paese. *(Applausi dai Gruppi della DC, del PSI, del PDS, «Verdi-La Rete» e di Rifondazione comunista).*

TANI. Signor Presidente, gli emendamenti 27.2036, 27.2047a, 27.2059, 27.2062a e 27.2076 si illustrano da sè.

MAISANO GRASSI. Signor Presidente, gli emendamenti 27.22, 27.51 e 27.73 si danno per illustrati.

MANCUSO. Signor Presidente, do per illustrato l'emendamento 27.2008.

SPERONI. Diamo per illustrati gli emendamenti 27.2040/1 e 27.2086.

INNOCENTI. Ritiro l'emendamento 27.2042.

PINTO. Signor Presidente, l'emendamento 27.2043 mira ad estendere l'inapplicabilità del comma 8 ai giudici di pace. In effetti, nell'eventualità che la normativa rimanga quella proposta, assisteremmo ad una rinunzia da parte dei giudici di pace all'incarico che attendono, in quanto nei loro confronti sarebbe estremamente penalizzante la riduzione dell'emolumento. Per questi motivi confido nel consenso dell'Aula e nel parere favorevole del relatore e del Governo all'emendamento 27.2043 da me presentato con altri colleghi.

\* ZILLI. Signor Presidente, la presentazione dei miei emendamenti è motivata dalla difficoltà di interpretare il testo del comma 9 dell'articolo in esame in quanto il suddetto comma ha una dizione molto sibillina. Per questo mi rivolgo al rappresentante del Governo e al Presidente della Commissione competente, senatore Abis, affinchè venga fornita con chiarezza l'interpretazione che deve essere data al comma 9 dell'articolo 27 che così recita: «La riduzione di cui al comma 8...» (che è poi la riduzione del 2 per cento sulla pensione per ogni anno di contribuzione mancante al compimento dei 35 anni) «... non opera nei confronti di coloro per i quali la cessazione dal servizio sia avvenuta anteriormente al 1° settembre 1993». Pertanto, mi chiedo se il perso-

nale della scuola che è andato in pensione il 1° settembre 1993 rientra tra coloro ai quali non verrà applicata la riduzione di cui al comma 8, o fra coloro che verranno invece penalizzati da tale riduzione. A mio avviso per questo personale in pensione, ripeto, dal 1° settembre 1993 si dovrebbe poter dedurre che la cessazione dal servizio sia avvenuta con l'ultimo giorno di servizio il 31 agosto del 1993, e quindi non si dovrebbe applicare la riduzione della pensione.

A questa domanda vorrei una risposta precisa sia da parte del Governo sia dal relatore, in quanto si tratta di un discorso importantissimo. E nel caso essa fosse affermativa (ossia che a questo personale non verrà applicata la riduzione prevista dal comma 8), è chiaro che ritirerei i miei emendamenti in quanto erano semplicemente tesi a portare chiarezza in tale situazione. Nel caso contrario, qualora invece l'interpretazione fosse quella per cui a questo personale viene applicata sulla pensione la riduzione prevista al suddetto comma, sarei costretto a richiamare con fermezza l'attenzione del rappresentante del Governo e del relatore su un aspetto molto importante. È stata approvata la legge n. 243 il 19 luglio 1993 e all'articolo 5 è stata apportata una variazione rispetto al testo precedente in cui, riassumendo, si stabiliva che il personale docente che fosse risultato in soprannumero poteva essere collocato in pensione con il 1° settembre del 1993, tanto è vero che rispetto a ciò il Ministero della pubblica istruzione ha riaperto i termini. Pertanto, tale personale è stato in qualche modo illuso di poter andare in pensione nel settembre del 1993, logicamente facendo riferimento a dei calcoli per la pensione effettuati sulla base della normativa vigente al 1° settembre 1993. In caso contrario noi ci troveremo a punire un personale che è andato in pensione con il 1° settembre 1993 con certe regole; se le nuove regole verranno approvate, decorreranno dal 1° gennaio 1994 e quindi avranno una applicazione reatroattiva. Se questo si verificherà credo, permettetemi di dirlo, che sarà uno «sconcio». Infatti non si può mandare il personale in quiescenza e poi fargli il «regalo» di dirgli che si è sbagliato, che le norme sono cambiate e che lo Stato gli rifà i calcoli riducendogli la pensione.

Mi aspetto chiarimenti su questo argomento e in base ad essi alcuni emendamenti saranno mantenuti ed altri eventualmente potranno essere ritirati. *(Applausi dal Gruppo della Lega Nord e del senatore Saporito).*

PRESIDENTE. I senatori Nocchi, Minucci Daria, Franza, Manzini, Biscardi, Cappuzzo, Struffi, Piccolo, Compagna, Tedesco Tatò, Ricci, Barbieri, Rabino e Cannariato hanno comunicato alla Presidenza che gli emendamenti da essi presentati si intendono illustrati.

COVIELLO. Signor Presidente, signori Ministri, l'anno 1993 sarà certamente ricordato come il più nero per il mondo agricolo e per gli agricoltori, l'anno in cui alla soppressione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste si è aggiunta una perdita di attenzione da parte del Governo alle difficoltà in cui opera il settore. Il Governo infatti ha emanato alcuni provvedimenti che hanno introdotto pesanti aumenti contributivi per le imprese agricole, malgrado queste ultime assumano



manodopera e tutti sappiano quanto è necessario che questo settore contribuisca ad alleggerire lo stato di tensione tra il mondo del lavoro ed il mondo produttivo.

Nello scorso mese di giugno il decreto-legge n. 155 ha previsto un aumento del 30 per cento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dalle imprese agricole operanti nelle zone montane e in quelle svantaggiate. Tale aumento ha comportato un maggior onere per gli agricoltori delle zone montane di ben 136 miliardi di lire. Dopo soli tre mesi il Governo ha varato un altro provvedimento che ha nuovamente e pesantemente inciso sugli oneri previdenziali del settore agricolo e quindi sul costo del lavoro, in contrasto con il parere negativo che la Commissione lavoro del Senato aveva espresso sul relativo schema di decreto. Il decreto legislativo dell'agosto del 1993, infatti, a decorrere dal 1° ottobre di quest'anno ha previsto un ulteriore aumento dei contributi dovuti dai datori di lavoro agricolo che operano in zone di montagna e svantaggiate, portando le quote contributive dal 15 al 30 per cento per le zone di montagna, dal 40 al 60 per cento per le zone svantaggiate del Nord e dal 20 al 60 per cento per le zone svantaggiate del Sud, innalzando, in particolare per queste ultime il contributo di ogni giornata lavorativa da 6.000 a 18.000 lire. Tutto ciò nel giro di soli tre mesi.

Il decreto legislativo di agosto ha poi drasticamente diminuito la fiscalizzazione concessa alle imprese agricole ubicate nel Mezzogiorno, determinando la riduzione della fiscalizzazione stessa dal 60 al 20 per cento, con un onere complessivo a carico di quelle aziende agricole di 247 miliardi, pur trattandosi di aziende che assicurano una forte occupazione al bracciantato delle zone meridionali ed ai lavoratori immigrati. La fiscalizzazione per le zone svantaggiate del Mezzogiorno d'altra parte era già coperta dalla legge speciale del Mezzogiorno, la legge n. 64 del 1986.

In tal modo, tutti gli oneri risultavano coperti fino al 1996. Il Governo ha proceduto a due tagli drastici nel giro di tre mesi, con un aumento del 200 per cento degli oneri contributivi nel settore dell'agricoltura.

Il Governo non conosce neanche i suoi provvedimenti perchè nel mese di giugno, per le regioni del Mezzogiorno che avevano subito per cinque anni su dieci la perdita del 40 per cento della produzione (soprattutto la Basilicata, la Puglia, la Campania, la Sicilia), aveva emanato un provvedimento per la ripresa produttiva. Il Governo, pertanto, con un decreto aveva preso coscienza dello stato di collasso di queste aree ma nello stesso periodo ha previsto un aumento del 200 per cento dei contributi agricoli.

Signor Presidente, il nostro emendamento 27.2095 sarà dichiarato inammissibile e per quanto il relatore ha tentato una mediazione con il Governo. Non siamo soddisfatti della mediazione del relatore e desideriamo che il nostro emendamento venga posto in votazione, anche se ci proponiamo di confrontarci con un nuovo Governo per trovare soluzioni più giuste per il mondo agricolo, un Governo certamente più sensibile alla crisi dei settori agricoli e produttivi del Mezzogiorno. *(Applausi dai Gruppi della DC e del MSI-DN e della senatrice Manieri).*

ROMEO. Do per illustrato l'emendamento 27.2097.

PRESIDENTE. L'illustrazione degli emendamenti è da intendersi così esaurita.

PICCOLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* PICCOLO. Signor Presidente, l'articolo 27 è, a nostro parere, da respingere totalmente poichè contiene aspri e indiscriminati tagli sociali, soprattutto a danno delle categorie più deboli.

Vorrei richiamare l'attenzione su un particolare aspetto. Si è tanto discusso in questi giorni sulla stampa di un conflitto tra la maggioranza ed il Governo circa la disponibilità a riconoscere o meno un aumento di 7.000 lire al mese alle pensioni inferiori al milione. Tuttavia, al comma 13 dell'articolo 27 non si discute se concedere o meno tale aumento ma si decide di ridurre le pensioni di 50, 100 o 150.000 lire al mese. (*Brusio in Aula*).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, è impossibile per un senatore svolgere un ragionamento in un'Aula in cui si sente un vociare che alla Presidenza impedisce di ascoltare la parola dell'oratore. Vi prego, almeno, di abbassare il tono della voce.

\* PICCOLO. Si propone di ridurre le pensioni di 50 o 150.000 lire al mese, secondo il calcolo contributivo, nei confronti di persone che non ricevono più di 900.000 lire al mese di pensione. Cumulando le 626.000 lire o 586.000 lire di pensione integrata al minimo alle 298.500 di quella cristallizzata al 1° ottobre 1983 non si raggiungono 900.000 lire al mese. A questa gente si chiede di ridurre, da domani mattina, la pensione di 100.000 lire al mese, altro che 7.000 lire! Sono decine di migliaia di pensionati e di povera gente. Ma, quel che è peggio, senza pudore questo Governo stabilisce l'effetto retroattivo di dieci anni di una norma dichiarata interpretazione autentica, ma che non lo è e non lo può essere. Sarebbe più corretto e decente, infatti, definirla una innovazione peggiorativa e retroattiva dal 1° ottobre 1983. Si tenta di tagliare queste pensioni chiedendo addirittura la restituzione di quanto è stato pagato negli ultimi dieci anni (circa 10 o 15 milioni a pensionato).

Non può essere definita interpretazione autentica: nel 1983 i commi 5, 6 e 7 del decreto-legge n. 463 non potevano contenere quella interpretazione perchè allora la legge impediva la possibilità di integrazione al minimo di due pensioni, in quanto era stabilito che tale integrazione poteva riguardare soltanto una delle due. È stata la sentenza della Corte costituzionale n. 314 del 1985, successiva quindi all'entrata in vigore della legge, a dichiarare l'incostituzionalità di questo divieto, aprendo così la possibilità di ottenere l'integrazione al minimo per entrambe le pensioni. La Corte costituzionale ha interpretato la norma nel senso che coloro i quali usufruivano alla data del 1° ottobre 1983 di due pensioni integrate al minimo, quella diretta e

quella di reversibilità, conservano l'integrazione cristallizzata a quella data per una delle due e l'integrazione normale per l'altra. Questo ha stabilito la Corte costituzionale ed ora invece il Governo pretende di dare un'interpretazione autentica stabilendo che, nel caso in cui si hanno due pensioni integrate al minimo, una rimane integrata e l'altra torna al calcolo contributivo, che può essere inferiore alle 298.550 lire di 50.000 o 100.000 o 150.000 lire.

Ma dando questa interpretazione retroattiva si stabilisce che queste persone devono restituire i soldi. Su questo discorso il Governo è recidivo, poichè già nella finanziaria per il 1992 presentò la stessa identica norma, con le stesse parole: se volete le possiamo rileggere. Fu proprio l'Aula del Senato ad approvare l'emendamento presentato dal compagno Cossutta, che bocciò quella norma e consentì di mantenere la doppia integrazione al minimo delle pensioni. Ora mi domando se il Governo è stato bocciato in quest'Aula il 14 dicembre 1991 proprio in ordine a questa previsione; se il Governo ha riproposto decreti-legge nel gennaio, nel marzo, nel maggio e nel luglio del 1992, decreti non più reiterati perchè mai convertiti in legge; se i ricorsi su questi decreti-legge non sono stati dichiarati manifestamente infondati dalla Corte di cassazione che li ha rimessi alla Corte costituzionale; se quest'ultima che aveva già dato un'interpretazione con le sentenze n. 418 del 1991 e n. 21 del 1992, dicendo che l'integrazione al minimo cristallizzata al 1° ottobre 1983 spettava a chi l'aveva richiesta, esaminando le eccezioni sui decreti-legge le ha giudicate infondate per il solo fatto che non era intervenuta la conversione in legge; se tutto questo è vero, allora mi domando con quale pudore si voglia riproporre questo tema e si chieda ai pensionati di restituire milioni di arretrati avuti in virtù di sentenze. Ancora questa mattina la Cassazione ha riconosciuto questo diritto con proprie sentenze e noi vorremmo stabilire per legge che i pensionati dovrebbero restituire i soldi perchè si sarebbero arricchiti a spese dello Stato?

Ho appreso che stanno per essere dichiarati inammissibili alcuni emendamenti, in particolare quelli che riguardavano il comma 13 dell'articolo 27. Per un mero disguido non abbiamo presentato in Aula un emendamento proposto in Commissione, soppressivo del comma 13, ma ritenevamo quanto meno di poter aderire alla proposta dei colleghi Giorgi, Compagna e Ricci di annullare l'effetto retroattivo della norma. Così non si sarebbe inciso sui diritti già acquisiti dalla gente ma si sarebbe modificata la norma per il futuro, sia pure in modo assai gravoso. Anche noi abbiamo presentato un emendamento per far salvi almeno questi diritti quesiti: apprendiamo invece che stanno per essere dichiarati inammissibili gli emendamenti al comma 13 e non comprendiamo questa decisione in quanto, se leggiamo la tabella che il Governo ha allegato al disegno di legge n. 1508, scopriamo che nel riepilogo delle economie derivanti dall'articolo 25 - attuale articolo 27 - non vi è alcuna cifra elencata in rapporto al comma 10, che corrisponde all'attuale comma 13. Se non vi era alcuna cifra in economia, non c'è bisogno di proporre entrate compensative per soddisfare questa riduzione.

Chiediamo quindi che il Presidente ci spieghi il perchè di questa inammissibilità, visto che non si incideva sulle economie di spesa. Nel

caso si persista nel giudicare inammissibili questi emendamenti, chiediamo ai colleghi che hanno presentato gli emendamenti modificativi del tredicesimo comma di accogliere anche la nostra firma o di proporre una modifica introducendo la copertura della spesa. (*Applausi dal Gruppo di Rifondazione comunista*).

PRESIDENTE. In conformità quanto già ricordato in sede di esame degli emendamenti all'articolo 1, udito il parere della 5ª Commissione permanente, dichiaro inammissibili gli emendamenti 27.2024, 27.2025, 27.2026, 27.2027, 27.2037, 27.2032, 27.2038, 27.2041, 27.2008, 27.2040/1, 27.2043, 27.2044, 27.2048, 27.2047a, 27.2006, 27.2047, 27.2052, 27.2005, 27.2057, 27.2009, 27.2068, 27.2075/1, 27.2075, 27.2014, 27.2011, 27.2056, 27.2013, 27.2016, 27.2082, 27.2083, 27.2084, 27.2085, 27.2090, 27.2091, 27.2095, 27.2097, 27.2021a, 27.5, 27.2022, 27.2035, 27.2036, 27.21, 27.22, 27.51, 27.60, 27.61, 27.71, 27.73, 27.88, 27.79, 27.2088.

SPECCHIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* SPECCHIA. Signor Presidente, chiedendo scusa ai colleghi e al relatore, nell'annunciare - se mi è consentito - che aggiungo la mia firma in calce agli emendamenti 27.2085 e 27.2095, vorrei sapere per quali ragioni questi ultimi sono stati dichiarati inammissibili, dal momento che esiste la copertura finanziaria. Tali proposte modificative concernono i contributi previdenziali in agricoltura e la fiscalizzazione degli oneri sociali, ed entrambe - lo ripeto - hanno una loro autonoma copertura finanziaria.

In qualità di senatore e di presentatore di entrambi gli emendamenti, vorrei conoscere il motivo della loro inammissibilità, dal momento che dobbiamo pur imparare qualcosa stando in quest'Aula!

PRESIDENTE. Senatore Specchia, come ho avuto io stesso l'opportunità di affermare più volte nel corso di questo dibattito, la responsabilità della dichiarazione di inammissibilità è in capo alla Presidenza del Senato, la quale però si avvale del parere della 5ª Commissione permanente.

A sua volta, nell'esprimere il parere, quest'ultima può trovarsi di fronte ad una situazione di insufficienza o di inesistenza della copertura finanziaria. Nei due emendamenti cui lei fa riferimento si sarà probabilmente verificato - ipotizzo il parere della 5ª Commissione permanente - non il caso dell'inesistenza, bensì quello dell'insufficienza, oppure un altro caso di coperture improprie sul bilancio.

Queste sono le spiegazioni che do a lei e ai colleghi circa le possibilità che possono aver condotto... (*Interruzione del senatore Crocetta*)... sia la 5ª Commissione sia la Presidenza ad assumere questa posizione.

SPECCHIA. Signor Presidente, prendo atto di questa spiegazione, però mi permetto di aggiungere che, siccome siamo senatori rappresen-

tanti del popolo, quanto meno avremmo il diritto di sapere – non da lei magari, ma da qualcuno dei relatori o dei rappresentanti della Commissione – il motivo preciso della inammissibilità. Non si può dire che sono inammissibili per una serie di motivi: come presentatore di un emendamento, desidero sapere il motivo specifico della inammissibilità, con tutto il rispetto per la Presidenza e per la Commissione. Desidero saperlo perchè si tratta, oltretutto, di materia alla quale sono interessati milioni di agricoltori.

CROCETTA. Deve rispondere.

PICCOLO. Anch'io sono interessato.

PRESIDENTE. Senatore Specchia (però la risposta vale anche per le osservazioni che mi pare vengano avanzate da più parti in Assemblea), per quanto riguarda i suoi emendamenti il motivo della dichiarazione di inammissibilità consiste in una copertura impropria sul bilancio.

Per quanto riguarda altre richieste che eventualmente fossero avanzate, ricordo che è ormai prassi consolidata che la Presidenza comunichi soltanto l'inammissibilità. Voi comprendete che, specialmente per una materia come questa, così complessa, la spiegazione emendamento per emendamento del motivo della inammissibilità richiederebbe probabilmente tempi estremamente più lunghi di quelli che sono stati assegnati dalla Presidenza.

CROCETTA. Ma cosa dice?

COVIELLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COVIELLO. Signor Presidente, nell'illustrare il mio emendamento mi sono riferito ad una agevolazione per il settore dell'agricoltura, il cui onere era stato considerato dalla legge n. 64 del 1986 e dalla legge n. 48 del 1988. Il finanziamento era iscritto fino a tutto il 1996. È ben vero che un decreto legislativo ha abrogato quella norma, ma esso è entrato in vigore nel 1993, per cui la copertura finanziaria esiste. Il mio emendamento tendeva a ripristinare la stessa copertura finanziaria prevista dalla legge n. 64.

Sostengo quindi che la copertura finanziaria era ben prevista nel mio emendamento.

CROCETTA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* CROCETTA. Signor Presidente, ho ascoltato argomentazioni molto strane nelle interpretazioni, che noi non possiamo assolutamente accettare. Ho sempre sostenuto che la Presidenza ha dei poteri che può esercitare come una specifica prerogativa. Ma la Presidenza stavolta ha

demandato i suoi poteri ad altri cui il Regolamento non li riconosce, si è rimessa cioè al parere della 5ª Commissione. La Presidenza, che non ha il coraggio di dichiarare inammissibili gli emendamenti che vanno dichiarati tali, ha agito in tal modo per coprirsi.

Il senatore Piccolo ha sollevato una questione precisa. La Nota tecnica, quella che illustra se vi è o no un maggior onere, se vi è un guadagno o una perdita, quella che quantifica le cifre, non dice nulla a proposito dell'ex comma 10 dell'articolo 27. E siccome non dice nulla, a cosa deve riferirsi il senatore che presenta un emendamento per stabilire se la sua proposta è coperta finanziariamente o no? Come fa a prevedere la copertura di un emendamento su un comma dove non vi è risparmio? Se non c'è risparmio e non è dichiarato dal Governo, come faccio a dire che, sopprimendo il comma, devo coprire l'eventuale mancato risparmio? Se non ne conosco l'entità, non posso coprirlo.

Non riesco a capire come la Presidenza possa dichiarare inammissibile un emendamento che, a detta del Governo, non presentava problemi di copertura. Se poi sono gli uffici a ricavarla, ce lo dicano prima. Avremmo dovuto essere avvertiti al momento della presentazione dell'emendamento che esso rischiava di essere dichiarato inammissibile se non si trovava la copertura. Non lo si può però dire all'ultimo momento; è sbagliato.

Tra l'altro, mi sono rifiutato di partecipare ai lavori della 5ª Commissione perchè ritengo che essa - continuo a ripeterlo - non abbia alcun titolo per dichiarare l'inammissibilità degli emendamenti. La 5ª Commissione provvede solamente alle questioni di copertura finanziaria per quanto riguarda le leggi ordinarie, ma l'Assemblea con un suo voto può superare perfino la dichiarazione di inammissibilità, a norma dell'articolo 81 della Costituzione. (*Applausi del senatore Specchia*). Se avete dato questo potere alla 5ª Commissione allora, per superare tale questione, richiediamo il parere dell'Aula, secondo l'articolo 81 della Costituzione. Non si può avere l'una e l'altra insieme (come si dice «la botte piena e la moglie ubriaca»), come vuole il Presidente del Senato. (*Applausi dal Gruppo di Rifondazione comunista*).

FRASCA. Bravo!

PICCOLO. Bravo!

COVIELLO. Signor Presidente, mettiamo ai voti la proposta del senatore Crocetta.

RASTRELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* RASTRELLI. Signor Presidente, qui si pone un problema delicato che riguarda il Regolamento del Senato. Effettivamente fu stabilito che i provvedimenti collegati alle leggi finanziaria e di bilancio dovessero subire gli stessi vincoli inerenti queste due leggi, nel senso che non

potevano essere presentati emendamenti che non avessero la copertura. Fin quando il sistema ha funzionato, sino a quando cioè il provvedimento collegato alla legge finanziaria è stato strettamente legato ai fattori contabili, una struttura così ipotizzata poteva anche essere accettata. Quando però abbiamo un disegno di legge collegato che comprende tutto lo scibile, che inserisce la riforma previdenziale, che inserisce la revisione della riforma sanitaria, dove cento argomenti vengono posti sul tappeto, il principio della compensazione delle proposte emendative costituisce un vincolo ed un pregiudizio delle facoltà parlamentari. Questa è la verità.

Fino a qualche anno fa abbiamo criticato la cosiddetta «finanziaria omnibus». I senatori più anziani in Senato si ricordano cos'era allora la legge finanziaria: un provvedimento al quale si aggiungevano una serie di vagoni. Dopo quell'esperienza, che pure abbiamo criticato, l'esperienza che oggi stiamo vivendo a seguito della riforma del Regolamento - che ha dato la possibilità al Governo di fare autentiche riforme, impedendo la facoltà emendativa frapponendo il vincolo di bilancio - costituisce una stortura complessiva dell'attività parlamentare. Questa è la verità, signor Presidente, dinanzi alla quale ci troviamo.

Capisco che non è questo il momento adatto per porre la questione, ma essa va affrontata. Un discorso è se il Governo presenta provvedimenti collegati alla legge finanziaria strettamente connessi alla materia di bilancio. Il problema è diverso se il Governo spazia, come ha fatto nel disegno di legge collegato, su 39 articoli ognuno dei quali è una legge formale e autonoma (questa è la verità); ci si nasconde, oltre tutto, dietro il vincolo dell'urgenza, bloccando con il contingentamento dei tempi perfino la facoltà di esprimersi.

Con questo provvedimento collegato il Governo ha violato il principio regolamentare che ci siamo dati. Il rapporto tra potere esecutivo e potere legislativo è stato superato da un Governo che sa di essere forte per esigenze varie e quindi impone modificazioni sostanziali, alterando perfino i diritti acquisiti, alterando addirittura lo *status*. Non so se rendo l'idea della portata di queste modificazioni, rispetto alle quali la Presidenza del Senato sente l'obbligo di porre lo sbarramento sulla compensazione e quindi sulla copertura.

La 5ª Commissione permanente, a mio avviso, non sarebbe abilitata ad esprimere questo parere. Apprezzo che il presidente Abis abbia rifiutato di svolgere questa funzione surrettizia rispetto alla responsabilità della Presidenza del Senato, che si può avvalere del proprio Servizio del bilancio; in questo caso il parere sarebbe stato molto più tecnico e limitato. Infatti non avrebbero giocato le valutazioni politiche che hanno portato a questa falci di emendamenti, che pure erano stati studiati e già presentati nella Commissione bilancio la quale, per quanto attiene alla sua competenza, li aveva dichiarati ammissibili.

La vera problematica che si pone sul tappeto è che, in un momento di grandi preoccupazioni per le sorti del paese, il Governo è evidentemente insensibile a certe valutazioni e pensa soltanto alla quadratura contabile, come se questa potesse superare i problemi sociali autentici. Persino i vescovi hanno dichiarato che le coperture formali di bilancio non servono e non sono atti morali quando non risolvono i problemi reali della società. E noi parlamentari, rappresentanti del popolo,

dovremmo soggiacere a tali vincoli e a tali decisioni che non abbiamo accettato perchè, prima di tutto, mortificano il nostro ruolo e poi perchè non intrinsecamente immorali. Dinanzi agli atti immorali bisogna reagire!

Signor Presidente, non so se ho la facoltà di chiedere una sospensione della seduta, ma credo che occorra valutare la portata di decisioni che mortificano l'Assemblea e che, per quanto ci riguarda, non possiamo accettare. (*Applausi del senatore Specchia*).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, ringrazio i senatori Coviello, Crocetta e Rastrelli - ed anche il senatore Rabino che non ha parlato e che probabilmente avrebbe fatto le stesse considerazioni dei colleghi intervenuti - ma debbo ribadire quanto ho già detto in altre occasioni. Preciso pertanto ulteriormente la posizione della Presidenza.

Innanzitutto, non escludo che su una materia così complessa e delicata sia necessario compiere una riflessione da parte della Presidenza stessa, dei Gruppi parlamentari e dei singoli senatori. Tale riflessione potrà indurre in futuro ad assumere, di fronte a provvedimenti di questo tipo, una linea di condotta che porti la Presidenza stessa ad assumere decisioni diverse dall'attuale.

Ma, detto questo per quanto riguarda il futuro, debbo precisare che per un complesso di motivi la prassi seguita sino a questo momento non può essere abbandonata nel corso dei lavori che si stanno svolgendo. Essa risponde ad una logica, interrompendo la quale noi creeremmo in questo momento dei gravi e pericolosi squilibri.

PICCOLO Ma si motivino le decisioni!

PRESIDENTE. Non si tratta di coraggio della Presidenza. Anch'io ho affermato molte volte che la responsabilità della dichiarazione di inammissibilità dei singoli emendamenti attiene unicamente alla Presidenza; questo è stato detto in termini chiari e viene ribadito in questo momento, in termini egualmente chiari. Tuttavia, con la stessa chiarezza, dico che nessuna norma regolamentare impedisce alla Presidenza, prima di assumere una sua diretta responsabilità, di chiedere il parere di una Commissione parlamentare, ed in particolare della 5ª Commissione permanente che ha una competenza così vasta.

Desidero precisare anche un altro aspetto che personalmente mi ero proposto di considerare, in quanto nel momento in cui dichiaro la inammissibilità degli emendamenti non vorrei che i colleghi pensassero si trattasse di un atteggiamento arrogante che non tiene conto dei loro studi, dell'impegno e delle responsabilità che essi hanno dinanzi al paese. Mi sono chiesto come procedere e se dichiarare le inammissibilità prima del dibattito, ma si è deciso di farlo in seguito ad esso, proprio per cogliere nel corso della discussione tutte quelle osservazioni che potrebbero, al limite, portare a non dichiarare la inammissibilità stessa.

Date queste risposte, confermo le decisioni assunte dalla Presidenza e prego il relatore di pronunziarsi sugli emendamenti in esame.



ABIS, *relatore*. Signor Presidente, sull'articolo 27 del provvedimento in esame, come era prevedibile, si è concentrata l'attenzione di tutti i colleghi, ciascuno dei quali con molto calore ha difeso il proprio punto di vista. Ognuna di queste opinioni, fra l'altro, riguarda situazioni che coinvolgono centinaia di migliaia, se non milioni di cittadini. Si tratta di un problema di fronte al quale ognuno di noi si è trovato in questo periodo e credo che tutti abbiano dovuto fare i conti innanzi tutto con la propria coscienza e poi con la fattibilità delle cose. In politica, purtroppo, non sempre prevale la coscienza, ma spesso si deve privilegiare quello che è oggettivamente attuabile. Credo che sia noto che io stesso ho avuto parole dure nei confronti del Governo in quanto anch'io non comprendo taluni aspetti inerenti alcune materie, e credo di aver rotto proprio per questa incomprensione un'amicizia che durava da vent'anni. In seguito, però, i segnali che sono venuti dall'interno di questo paese mi hanno convinto che è sì opportuno raggiungere gli obiettivi che riteniamo giusti, ma lo dobbiamo fare nei momenti in cui è possibile, proprio per non rovinare quello che abbiamo ottenuto sino a questo momento.

Uno degli aspetti che mi ha spaventato in termini generali è stata, ad esempio, la ripresa, anche se solo di mezzo punto, dell'aumento degli interessi sull'ultima emissione dei buoni del tesoro. A questo proposito, soprattutto i colleghi economisti mi insegnano che la finanza e i mercati finanziari si reggono al 60-70 per cento sulla credibilità e soltanto per il 30-40 per cento sull'economia reale. Un paese nel quale la credibilità sta arrivando ad essere posta sotto i piedi...

MARCHETTI. Ma i 724 miliardi per i servizi segreti a cosa appartengono?

ABIS, *relatore*. Senatore Marchetti, la prego di non polemizzare con me e di lasciarmi esprimere la mia opinione, così come ha potuto fare lei. Cari colleghi, se ci togliamo anche la possibilità di parlare, credo ci resti molto poco. Lasciamoci almeno la possibilità di parlare! *(Applausi dal Gruppo del PSI e del senatore Ferrara Vito).*

GALDELLI. E chi gliela vuole togliere!

ABIS, *relatore*. Ripeto, la credibilità sta arrivando a questi livelli per fatti che non voglio imputare a nessuno; non intendo nè difendere nè offendere alcuna parte politica o responsabilità, intendo proporre semplicemente una fotografia della situazione. Ogni giorno salta fuori qualcosa che non solo turba profondamente le coscienze, ma soprattutto mina la credibilità. Procedendo in tal modo, si mette ad ogni momento in forse quel che pensavamo di aver raggiunto con i grandi sforzi e i sacrifici dei cittadini italiani, a cui abbiamo messo le mani in tasca abbondantemente lo scorso anno (circa 80.000 miliardi di manovra finanziaria). Quest'anno si è tentato di farlo un po' meno, almeno in termini di introiti di nuove imposte, e si è tentato di fare tagli che io ho apprezzato profondamente perchè tendono a modificare la struttura della nostra burocrazia che è ferma, è seduta, non produce e rischia di non consentire di camminare ad uno Stato moderno.

Ho già detto in quest'Aula in altra occasione che non so se i decreti che il Governo emanerà dopo le deleghe che ha ricevuto in tema di organizzazione degli enti pubblici seguiranno la giusta direzione per consentire di raggiungere l'obiettivo di funzionalità che ci siamo proposti; ma il Governo ha mosso le cose, si è assunto la responsabilità di realizzare tale obiettivo. Per questo ho apprezzato il disegno di legge finanziaria.

Certamente la questione della previdenza è la parte più dolorosa, onorevoli colleghi, ma lo è per tutti e non solo per alcuni. È difficile giudicare oggi quello che abbiamo fatto 20 o 25 anni fa in una realtà assolutamente differente da quella attuale e da quella degli ultimi anni; non mi sentirei di dire oggi che era sbagliato quello che abbiamo fatto 20 anni fa: può darsi che lo fosse, ma si è agito in quella realtà. Non vi è dubbio che sulla questione della previdenza si sono creati alcuni privilegi, che prima o poi dovevano pur finire e che hanno cominciato a finire nel momento in cui non vi erano più le disponibilità per poterli mantenere. Ed è difficile riuscire a tagliare di colpo tutti questi privilegi. Così il Governo lo scorso anno ha emanato un decreto per riportare il trattamento dell'impiego pubblico sullo stesso piano di quello riservato ai lavoratori privati; quest'anno si è poi operato un aggiustamento ulteriore e sono stati bloccati alcuni privilegi. (*Commenti del senatore Frasca*). In alcuni casi si trattava di necessità, in altri di privilegi e certamente chi ne godeva in questo momento reagisce.

CROCETTA. Stiamo parlando dei pensionati che privilegiati non sono.

ABIS, *relatore*. Si è creato uno scompenso anche nella gestione dei fondi destinati alle pensioni, tra i versamenti che si effettuavano e quanto l'INPS elargiva. Abbiamo provato, con una legge apposita, a separare previdenza da assistenza, caricando quest'ultima sullo Stato e tentando di riordinare i conti dell'INPS per la sola parte relativa alla previdenza. Non abbiamo ancora raggiunto l'equilibrio neanche per questa parte e tutti i giorni continuiamo a dover aumentare la parte relativa all'assistenza.

Ebbene, questi equilibri vanno raggiunti, possibilmente con maggiore lentezza, diluendo un pò più nel tempo gli interventi, ma il paese deve raggiungere un equilibrio tra quello che può e deve fare nei confronti di chi ha meno e le possibilità di carattere finanziario.

Ognuno giustamente difende con i denti la sua tesi, va avanti fino alla fine, ma nella discussione odierna mi è dispiaciuto che si sia detto che su questo argomento si deve votare con il procedimento elettronico in modo da far uscire i nomi. Ebbene, senatrice Pellegatti, le dico sin da ora che voterò contro il suo emendamento. Non si tratta di fare uscire i nomi perchè da parte di nessuno vi è l'esigenza di dire «io l'ho votato», «io c'ero». Quando siamo costretti dalle situazioni che si manifestano, si vota contro o a favore a seconda di quello che si può fare. Quando sarà il momento, dichiarerò apertamente il mio voto contrario e ripeto che mi è dispiaciuto per quella espressione, che sembrava quasi una minaccia nel sottolineare che saranno scritti i nomi.

PELLEGATTI. Ho spiegato il motivo di quella affermazione.

ABIS, *relatore*. Le chiedo scusa, senatrice Pellegatti, ma il richiamo a quella affermazione mi serve anche per argomentare le mie tesi. Con il procedimento elettronico, l'espressione di voto risulta a fianco al mio nome, ma quando arriveremo a porre ai voti quell'emendamento dichiarerò apertamente il mio atteggiamento. Non perchè non voglio riconoscere un diritto, ma voglio riconoscerlo con la gradualità necessaria e quando ci saranno i mezzi disponibili. Dopo una simile battaglia, combattuta su altri fronti e vinta solo a metà (con ciò che abbiamo concesso in materia pensionistica), spero di riuscire ad ottenere l'integrazione al minimo pensionistico dal mese di giugno dell'anno venturo, limitando anche allora, in termini di categoria, così come siamo riusciti a fare all'interno delle pensioni d'annata e dell'allineamento al valore dei prezzi d'acquisto, le pensioni più basse al di sotto del milione.

Vorrei pregare i colleghi di riflettere su questo emendamento spostandone l'esame in altra sede, ad esempio quando affronteremo l'articolo 40 poichè in parte si riferisce anche ad esso. Tuttavia, poichè non si può spostare l'emendamento all'articolo 40, propongo di trasformarlo in articolo aggiuntivo all'articolo 39, quando discuteremo la copertura. Abbiamo ancora qualche ora di tempo e forse riusciremo a trovare una soluzione. Ad esempio, si potrebbero impegnare il Senato ed il Governo ad esaminare il problema, di modo che si possa intervenire dal 1° giugno, non appena definiti i conti complessivi. In tal modo potrà essere definito, anche se negativamente, poichè quel problema va affrontato con rapidità. Attraverso un ordine del giorno, si potrebbe impegnare il Governo a discuterlo.

Sono convinto che se non succederanno altri fatti eclatanti e si riuscirà a proseguire su questa spirale positiva, probabilmente verso la metà del prossimo anno ci potranno essere mezzi disponibili. Basterebbe mantenere la previsione che abbiamo votato considerando un aumento del PIL di 1,6 punti. In tal modo, si potrà ritrovare uno spazio nel rapporto percentuale fra la previdenza e il PIL, che rappresenta poi uno dei punti da rispettare nei confronti della CEE. Per questi motivi, intendevo rinviare l'esame di questo emendamento al fine di trovare una degna copertura.

Il mio discorso potrebbe sembrare di carattere generale ma volevo chiarirlo, signor Presidente, perchè su di esso sono imperniati quasi tutti gli emendamenti.

Senatore Coviello, la legge n. 64 del 1986 non esiste più e quindi è difficile che si trovi una copertura in base a quella legge. Non c'è più, l'abbiamo abrogata attraverso una nuova legge che si chiama in modo diverso e che prevede cose diverse. Si è stabilito che i finanziamenti residuali dalla vecchia legge n. 64 servano al pagamento di questioni rimaste in sospeso; siano destinati, ad esempio, ad imprese che dovevano ricevere fondi e che stanno fallendo, ad imprese per lavori eseguiti, ad imprese che hanno investito ma che non hanno ricevuto una lira dalla legge n. 64. Stiamo altresì sollecitando il Governo a pagare poichè in tal modo alcune imprese potranno respirare e reinvestire. Ma in base a quella legge non ci sono soldi.

COVIELLO. La fiscalizzazione degli oneri sociali è anche tra i provvedimenti previsti dalla legge che comprende i finanziamenti per il Mezzogiorno.

ABIS, *relatore*. Senatore Coviello, se lei non vuol capire non ci posso fare niente.

Abbiamo ricercato la copertura all'interno della nuova legge, per la quale abbiamo proceduto a stanziamenti diversi, a favore delle zone depresse di tutto il paese, non solo del Mezzogiorno. L'abbiamo inclusa all'interno di quel provvedimento ma neanche questo tentativo sembra sufficiente.

### Presidenza del vice presidente GRANELLI

(Segue ABIS, *relatore*). Chiedo scusa se mi sono permesso di tentare di trovare soluzioni. Non voglio essere protagonista di niente: ho solo tentato di compiere uno sforzo per riuscire a rispettare i tetti che sono stati approvati da quest'Aula e per consentire al Governo di amministrare senza le prese di posizione, che pure sono venute e che non ho apprezzato. L'ho fatto per cercare di uscire da questo tunnel dando un punto di riferimento in mezzo al caos, esterno a quest'Aula, che tanti dubbi e tante incertezze sta facendo sorgere. E l'incertezza è uno degli elementi che impedisce gli investimenti, perchè non induce la gente a rischiare neanche una lira. A parte il fatto che di soldi ne girano molti meno di qualche anno fa, anche quando li ha, la gente non se la sente di rischiarli in una situazione di incertezza come l'attuale.

Di fronte a queste enormi difficoltà anche un punto e virgola o due punti in più o in meno in una norma possono avere delle conseguenze. Io non voglio essere responsabile di queste conseguenze e per tali motivi ho difeso la linea proposta dal Governo. Passo ora al parere più specifico sugli emendamenti.

RASTRELLI. Signor Presidente, vorrei parlare per proporre una mozione d'ordine.

PRESIDENTE. Ma sta ancora parlando il relatore per esprimere il suo parere. Abbia un pò di pazienza. (*Commenti del senatore Rastrelli*). Mi sono accorto che lei aveva l'intenzione di chiedere di parlare, ma potrà farlo quando il relatore avrà concluso il suo intervento.

RASTRELLI. Ma è per proporre una mozione d'ordine.

PRESIDENTE. Parlerà quando il relatore ha finito: non creiamo anche questi precedenti. Ne abbiamo già creati tanti! Concluda, senatore Abis.

ABIS, *relatore*. L'emendamento 27.2000 dovrebbe già essere stato ritirato, altrimenti prego i presentatori di farlo.

Invito anche i presentatori degli emendamenti 27.77a e 27.2017 a ritirarli, altrimenti dovrò esprimere parere negativo.

Invece gli emendamenti presentati dal Governo, il 27.2018 ed il 27.2019, riordinano la situazione che si è creata e quindi hanno il mio parere favorevole. L'emendamento 27.2021 dovrebbe essere quello che si sposta, assieme all'emendamento presentato dalla senatrice Colombo Svevo, all'articolo 39, se la proposta verrà accettata.

PELLEGATTI. No, il 27.2021 riguarda il differimento per le pensioni di annata.

PRESIDENTE. Senatore Abis, poichè sento un pò di brusio in Aula ed obiettivamente c'è una difficoltà di comprensione dei suoi pareri, la pregheri di riepilogare sinteticamente sin dall'inizio la sua posizione sui singoli emendamenti.

ABIS, *relatore*. Il 27.2000 dovrebbe essere già stato ritirato. Per gli emendamenti 27.77a e 27.2017, invito i presentatori a ritirarli, altrimenti il parere è contrario. Parere favorevole sugli emendamenti 27.2018 e 27.2019 del Governo.

Invito a ritirare l'emendamento 27.2021, altrimenti il parere è contrario. Contrario è invece il parere sul 27.2023, mentre l'emendamento 27.2070 è stato giudicato inammissibile.

PRESIDENTE. No, l'emendamento è stato modificato e la nuova formulazione è stata giudicata ammissibile.

ABIS, *relatore*. Va bene. Poichè mi sembra più completo il testo dell'emendamento 27.2071, mi rimetto al Governo su quest'ultimo e do parere contrario sull'emendamento 27.2070.

Sugli emendamenti 27.2060 e 27.2020 mi rimetto al Governo, anche se il mio parere potrebbe essere favorevole.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 27.2069, 27.2029 e 27.13.

Esprimo parere contrario anche sull'emendamento 27.2031 in quanto il successivo emendamento 27.2034 è più completo; su quest'ultimo esprimo parere favorevole.

Esprimo poi parere favorevole sull'emendamento 27.2030 e parere contrario sugli emendamenti 27.2028 e 27.30.

L'emendamento 27.2039, presentato dal senatore Pavan e da altri senatori, e l'emendamento 27.2040, presentato dal Governo, tendono a sostituire la tabella A allegata all'articolo 27. A mio avviso, è migliore quella proposta con il secondo emendamento; mi rimetto comunque al parere del Governo.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 27.77b, 27.48 e 27.2008.

Esprimo invece parere favorevole sull'emendamento 27.2045 e parere contrario sull'emendamento 27.77c. Mi rimetto al parere del Governo per quanto concerne l'emendamento 27.2046.

L'emendamento 27.2055, presentato dal senatore Pavan e da altri senatori, è analogo al successivo emendamento 27.2053, presentato dal senatore Franza, peraltro identico all'emendamento 27.2059, presentato dal senatore Tani e da altri senatori. Prego i presentatori di tutti e tre gli emendamenti di ritirarli, essendo a mio giudizio chiaro il testo dell'articolo. Altrimenti, il mio parere è negativo.

Mi rimetto al Governo sull'emendamento 27.2065, così come per il successivo emendamento 27.2062a. Esprimo invece parere contrario sugli emendamenti 27.2061, 27.2067, 27.2063, 27.2064 e 27.2062. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 27.2010.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 27.2054 e 27.2072, mentre mi rimetto al parere del Governo per gli emendamenti 27.2073 e 27.2074. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 27.68, 27.2076, 27.2012, 27.2015 e 27.2077, mentre il parere è favorevole sull'emendamento 27.2078. Esprimo parere contrario anche sull'emendamento 27.2079 e parere favorevole sull'emendamento 27.2087.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 27.2079a, 27.2004, 27.2081 e 27.2086.

Per quanto concerne l'emendamento 27.2089, ho già chiesto che venga accantonato al fine di dar luogo ad un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 39.

Infine, esprimo parere contrario sull'emendamento 27.2093/1, mentre sono favorevole all'emendamento 27.2093, presentato dal Governo.

RASTRELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* RASTRELLI. Signor Presidente, credo che l'Assemblea si sia resa conto che l'articolo 27 rappresenta un po' il fulcro, la sostanza, il cuore della manovra, non tanto sotto il profilo normativo e legislativo, quanto sotto il profilo etico, morale, politico e sociale. Si tratta della vita di categorie di decine di migliaia di persone, che vivono di pensione.

Lo stesso relatore, a seguito del dibattito che si è sviluppato spontaneamente in quest'Aula e che la Presidenza ha opportunamente consentito, ha proposto un momento di riflessione di modo che nell'ulteriore corso dei lavori si possa valutare se nelle pieghe del bilancio è possibile trovare una soluzione ad un problema che, allo stato, anche con l'emendamento del relatore Abis risulta irrisolto.

In effetti, il compromesso al quale si è riferito (cioè dividere i 630 miliardi non con una sorta di moltiplicazione dei pani e dei pesci, ma soltanto con una divisione dei pochi pani e dei pochi pesci) non è una soluzione praticabile.

Se il Senato, aderendo alla richiesta del senatore Abis relativa alla parte più importante della manovra, acconsente a rinviare l'esame e la votazione dell'articolo 27 prima della votazione dell'articolo 39, credo sia possibile un certo sforzo per perequare nel modo migliore la sostanza di questo articolo che, come dicevo, costituisce il fulcro e la parte più interessante della manovra del Governo.

La mia proposta è questa. Ecco perchè mi ero permesso di insistere, prima che il relatore esprimesse il proprio parere sugli emendamenti, affinché vi fosse un momento di riflessione per individuare, prima della conclusione dell'esame di questo disegno di legge, una copertura che consenta, nel quadro complessivo della sistemazione del sistema pensionistico, di trovare motivi di maggiore giustizia e di maggiore certezza. Questa è la proposta che faccio e che prego la Presidenza di mettere ai voti: di accantonare l'intero articolo 27 e di spostarne l'esame e il voto prima dell'esame dell'articolo 39, quando sarà possibile redigere il complessivo quadro contabile finanziario.

PRESIDENTE. Senatore Rastrelli, lei è tenace nell'insistere sul fatto che dovevo darle la parola prima, ma comprenderà che è una ragione di pura cortesia e quindi non ho nulla da eccepire su questo punto.

Lei ha avanzato molto correttamente una proposta di modifica dell'ordine di esame degli articoli, che oltretutto si intreccia con quella di un rinvio e di un accantonamento dell'emendamento 27.2089, nel senso che è più organico accantonare l'articolo che non il solo emendamento.

A norma dell'articolo 92 del Regolamento, come i colleghi sanno, in presenza di una proposta formale di modifica dell'ordine delle votazioni, con lo spostamento dell'esame dell'articolo in questione alla fine, possono di norma parlare un senatore a favore ed uno contro. Data però la rilevanza dell'argomento, la Presidenza ritiene opportuno che si esprima un senatore per Gruppo e che successivamente si passi alla votazione.

ABIS, *relatore*. Signor Presidente, la mia proposta era quella di trasformare l'emendamento 27.2089 in un articolo aggiuntivo e di votarlo dopo l'articolo 39. Non ho chiesto l'accantonamento dell'intero articolo.

PRESIDENTE. Lei ha ragione, onorevole relatore, ma la proposta di rinvio dell'intero articolo 27, venuta dal senatore Rastrelli, ha la precedenza. Dopo che l'Assemblea si sarà espressa su tale proposta, sarà eventualmente posta in votazione la sua.

FRASCA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRASCA. Signor Presidente, vorrei sapere se l'emendamento 27.2000, presentato dal senatore De Giuseppe e da altri senatori, è stato ritirato o meno perchè non si è capito.

PRESIDENTE. È un problema che si vedrà dopo; ora non c'entra. Adesso stiamo discutendo su una proposta di ordine procedurale.

FRASCA. Lo so, ma volevo saperlo perchè è determinante ai fini del mio voto.

PRESIDENTE. Non si compromette nulla. Adesso siamo di fronte ad una richiesta formale, che sottopongo al giudizio dell'Assemblea, circa l'opportunità o meno di rinviare alla fine della discussione l'esame dell'intero articolo 27. Una volta che si sarà pronunciata l'Assemblea, vedremo come procedere.

PICCOLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* PICCOLO. Signor Presidente, annuncio il voto favorevole del nostro Gruppo alla proposta del senatore Rastrelli di accantonare l'intero articolo 27, anche perchè (torno a ripeterlo) abbiamo posto problemi che non ci sembrano trascurabili circa l'esistenza o meno di un obbligo di copertura per determinati emendamenti. Crediamo che il rinvio sia opportuno anche nel senso di consentire l'espressione di un parere più meditato su alcuni emendamenti, che eventualmente si potranno riformulare, per superare la dichiarazione di inammissibilità.

Siamo quindi favorevoli all'accantonamento dell'intero articolo 27.

BARBIERI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* BARBIERI. Concordo sulla proposta di riesaminare l'intero articolo 27 alla fine del provvedimento, nell'auspicio che ciò serva a dare soluzione ad alcune delle questioni che sono state già dibattute e che credo meritino l'approfondimento che le ore davanti a noi potrebbero rendere possibile.

SAPORITO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SAPORITO. Signor Presidente, l'articolo 27 pone questioni di grande delicatezza. Avremmo preferito che anche attraverso delle votazioni si fossero affrontati i temi dibattuti nella pubblica opinione ed anche in quest'Aula, ma se la maggioranza ritiene di dover accantonare l'intero articolo 27, prego il senatore Abis di ritirare la proposta di trasformare l'emendamento presentato dai senatori Colombo Svevo, Pellegatti ed altri in un articolo aggiuntivo. La materia deve essere trattata nel contesto dell'articolo 27, anche se dovesse risultare maggioritaria la tesi di un suo accantonamento.

Signor Presidente, noi siamo contrari all'accantonamento dell'articolo 27, ma se questo dovesse essere deciso dalla maggioranza dell'As-



sembra invitiamo il senatore Abis a ritirare la proposta da lui formulata, tendente a trasformare in un articolo aggiuntivo l'emendamento in questione.

PRESIDENTE. Invito il Ministro del bilancio ad esprimere la propria opinione sulla proposta procedurale in esame.

SPAVENTA, *ministro del bilancio e della programmazione economica*. Signor Presidente, il parere del Governo è assolutamente contrario all'accantonamento dell'articolo 27.

Colgo l'occasione, se mi è consentito, per ringraziare di cuore il Presidente della 5ª Commissione, perchè le sue parole onorano questo dibattito. Non credo che si potrebbero ottenere ulteriori progressi accantonando l'articolo in esame e ritengo che gli esiti sarebbero meno soddisfacenti. Condivido pertanto - e ringrazio di nuovo i relatori ed in particolare il presidente Abis - l'emendamento 27.2500, presentato dai relatori: è un atto di grande responsabilità da parte loro. A nome del Governo, ringrazio la 5ª Commissione del Senato ed il suo Presidente per il rigore che hanno sempre mostrato.

Condivido la richiesta del senatore Abis di accantonare e rinviare l'emendamento 27.2089, dei senatori Colombo Svevo, Pellegatti ed altri, trasformandolo in un articolo 39-bis. Ci si dovrà rendere conto dell'onere e provvedere alla sua copertura - se esso dovesse essere accettato - che anche per il terzo anno, a norma di una sentenza della Corte costituzionale, deve essere a regime. Mi riservo, anche se li ho, di fornire i dati relativi all'onere: si dovrà allora vedere se si vorrà scegliere un aumento permanente della pressione fiscale per coprire pur legittime esigenze.

Mi pare che questo sia il solo punto in dibattito. L'accantonamento dell'articolo 27 oggi potrebbe solo provocare confusione ed effetti che non sarei in grado oggi di valutare.

RASTRELLI. Si tratta di un rinvio fino a domani. (*Vivaci commenti dai Gruppi della DC, del PSI e di Rifondazione comunista*).

PRESIDENTE. Prego gli onorevoli colleghi di far parlare il Ministro del bilancio. Non è la prima volta che l'andamento della discussione è un po' vivace. (*Brusio in Aula*). Onorevoli colleghi, vi prego di mantenere la calma e di permettere al signor Ministro di esprimere il proprio pensiero compiutamente.

SPAVENTA, *ministro del bilancio e della programmazione economica*. La ringrazio, signor Presidente. Prego pertanto il Senato di respingere la richiesta di accantonamento e di rinvio dell'articolo 27.

SPECCHIA. Il Parlamento è libero e sovrano!

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta del senatore Rastrelli, tendente ad accantonare l'articolo 27.

(*Segue la votazione per alzata di mano*).

Essendo dubbio l'esito della votazione, dispongo che la stessa venga effettuata mediante procedimento elettronico.

**Non è approvata.**

Passiamo alla votazione della proposta del senatore Abis di votare l'emendamento 27.2089, nel nuovo testo, come articolo aggiuntivo prima della votazione dell'articolo 40.

PELLEGATTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* PELLEGATTI. Signor Presidente, vorrei far presente che l'emendamento 27.68 concerne lo stesso argomento. Quindi si tratta di accantonare non solo l'emendamento 27.2089 ma anche l'emendamento 27.68.

PRESIDENTE. Ritengo che quanto testè detto dalla senatrice Pellegatti sia condivisibile. Si intende quindi che la votazione dovrà investire la collocazione dei due emendamenti.

RASTRELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* RASTRELLI. Ritengo che stralciare soltanto l'emendamento 27.2089, come è stato proposto dal relatore, senatore Abis, non abbia senso, perchè tale proposta di modifica è collegata ad altri emendamenti e quindi incide su altre norme contenute nello stesso articolo 27. Pertanto, si doveva avere il coraggio e la decisione di operare in un unico contesto, effettuando un accantonamento delle suddette norme soltanto per ventiquattr'ore, cosa che non avrebbe cambiato nulla; nè, del resto, possono aver valore le minacce o i ricatti del ministro Spaventa: possono solo «spaventare» i «passeri» che sono alle mie spalle ma non un Parlamento responsabile. *(Applausi dal Gruppo del MSI-DN. Proteste del Gruppo del PSI)*. Vi meritate quanto vi sto dicendo, perchè poche ore non avrebbero modificato nulla, ma avrebbero dato il tempo all'Assemblea, al relatore e al Governo di trovare una migliore compensazione. Una volta che l'Assemblea ha respinto la mozione d'ordine, che aveva una sua ragione d'essere, viene meno il motivo che è alla base della proposta del senatore Abis. Pertanto, voteremo contro. *(Applausi dal Gruppo del MSI-DN)*.

PRESIDENTE. Senatore Rastrelli, voglio farle notare che l'emendamento 27.2089, nel nuovo testo, riguarda un articolo aggiuntivo sulla cui collocazione è aperta la discussione, ma la sua seconda parte incide sull'articolo 40 e non sulla materia di cui stiamo discutendo.

MARINUCCI MARIANI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* MARINUCCI MARIANI. Signor Presidente, voteremo a favore della proposta del senatore Abis, che riteniamo molto saggia ed opportuna. Peraltro, anticipo fin d'ora che, pur non avendo sottoscritto l'emendamento 27.2089, ne condividiamo il contenuto e quindi lo sosterrremo. *(Applausi dal Gruppo del PSI)*.

COLOMBO SVEVO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COLOMBO SVEVO. Signor Presidente, ringrazio il senatore Abis per il lavoro che ha svolto e per la sua proposta. Devo dire al ministro Spaventa che nel linguaggio parlamentare una proposta del genere, che io accetto, significa che il Governo si impegna a trovare una soluzione. *(Applausi delle senatrici Cappiello e Marinucci Mariani)*. Tutto sarà rivisto al momento opportuno, ma il significato di questa proposta è chiaro. *(Applausi della senatrice Cappiello)*.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di rinvio dell'esame degli emendamenti 27.2089, nel nuovo testo, e 27.68, da discutere come articoli aggiuntivi dopo l'articolo 39, presentata dal relatore Abis.

**È approvata.**

Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame, su cui il relatore ha già espresso il proprio parere.

\* GIUGNI, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, avendo ascoltato con attenzione la replica del senatore Abis (e mi associo all'espressione dei più vivi sentimenti di solidarietà che gli ha rivolto il collega Spaventa), mi limiterò a pronunziarmi sugli emendamenti rispetto ai quali lo stesso relatore ha fatto rinvio al parere del Governo, o su quelli in ordine ai quali il Governo non è d'accordo con il giudizio del relatore. Si tratta di pochi emendamenti e può darsi che vi sia qualche sovrapposizione nella valutazione, dal momento che, dato il numero degli emendamenti, non ho potuto prendere nota con chiarezza di tutti i giudizi espressi dal relatore. *(Brusio in Aula)*.

PRESIDENTE. Mi scusi, signor Ministro; devo dire ai colleghi che è estremamente difficile per il Ministro esprimersi e per la Presidenza tener conto dei pareri del Governo se continua questo brusio.

La prego di proseguire, signor Ministro.

GIUGNI, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*. La ringrazio, signor Presidente.

Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 27.2500, 27.2060, 27.2020 e 27.2034.

L'emendamento 27.2039 riguarda il pubblico impiego. Invito il senatore Pavan, se lo ritiene, a ritirarlo, in quanto il Governo ha presentato una diversa tabella con l'emendamento 27.2040. Su quest'ultimo emendamento, il relatore si rimette all'Aula ed il Governo invita l'Aula a votare a favore.

L'emendamento 27.2043, dichiarato inammissibile, è stato recuperato attraverso l'emendamento 27.2045, sul quale il Governo esprime parere favorevole. Il Governo è favorevole anche all'emendamento 27.2046.

Per quanto riguarda l'emendamento 27.2055, vorrei precisare che l'intenzione di chi ha elaborato la legge e del Governo che l'ha presentata è quella di comprendere nell'articolo tutte le categorie del pubblico impiego. Ove questo non risultasse sufficientemente chiaro, non si ritiene positivo includere una frase come «compresi i dirigenti e i magistrati». In tal modo, resterebbero infatti escluse alcune categorie del pubblico impiego, come ad esempio i professori universitari. Ritengo che il senatore Pavan non voglia favorire oltre misura una corporazione, e pertanto lo invito a ritirare l'emendamento 27.2055.

Il Governo esprime parere favorevole sull'emendamento 27.2065 e contrario sull'emendamento 27.2062a. Sugli emendamenti successivi concordo con il giudizio espresso dal relatore. Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 27.2073 e 27.2074, analoghi e convergenti, anche se il secondo è più comprensivo.

Sugli altri emendamenti il parere del Governo è conforme a quello del relatore, con la sola eccezione dell'emendamento 27.2092. Su questo, signor Presidente, vorrei soffermarmi un momento per ricordare che con il decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, il Governo ha ricevuto la delega ad adottare una disciplina di spesa che, per quel che riguarda il settore dell'agricoltura, ha consentito di realizzare considerevoli economie di spesa, nella misura di circa 400-500 miliardi. Con questo emendamento si dà per scontata una copertura, ma il problema non è soltanto questo: c'è anche una necessità di coerenza da parte del Governo che, avendo in proposito ascoltato il parere delle Commissioni parlamentari, ha definito una certa linea di condotta e non ritiene di revocarla in questa sede. (*Commenti del senatore Specchia*).

ABIS, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ABIS, *relatore*. Signor Presidente, poco fa ho lanciato un appello all'Assemblea nel tentativo di far rispettare le possibilità e le congruenze. In quest'opera di mediazione si è raggiunta un'intesa con il Governo. Se ora il Governo intende ritirarsi, faccia pure. Noi voteremo a favore dell'emendamento 27.2092. Il Governo decida. (*Applausi dai Gruppi della DC e del MSI-DN*).

PRESIDENTE. Prendiamo atto della posizione del relatore, che non raccoglie l'invito a ritirare l'emendamento.

Comunico che è stata introdotta una aggiunta all'emendamento 27.2500, di cui prego il segretario di dare lettura.

PROCACCI, *segretario*: Al comma 16 sostituire le parole: «gli anni 1994-1995» con le parole: «l'anno 1995».

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione degli emendamenti all'articolo 27. L'emendamento 27.2000 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 27.2500, presentato dai relatori, nel testo ora modificato.

**È approvato.**

CONDARCURI. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

**È approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 27.77a.

CROCETTA. A nome del prescritto numero di senatori chiedo che su tale emendamento venga effettuata la votazione nominale con scrutinio simultaneo.

PRESIDENTE. Invito i senatori segretari a constatare se la richiesta risulta appoggiata.

*(La richiesta risulta appoggiata)*

#### **Votazione nominale con scrutinio simultaneo**

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 27.77a presentato dal senatore Meriggi e da altri senatori.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo.

I senatori favorevoli voteranno sì. I senatori contrari voteranno no.

I senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

*Votano sì i senatori:*

Alberici, Andreini, Angeloni,

Barbieri, Benvenuti, Bettoni Brandani, Biscardi, Boldrini, Borroni, Bratina, Brina, Bucciarelli,

Cherchi, Chiarante, Condarcuri, Crocetta,  
D'Alessandro Prisco, Daniele Galdi, Dionisi,  
Fabj Ramous, Fagni, Ferrara Vito, Ferrari Karl, Filetti, Franchi,  
Galdelli, Gianotti, Giollo, Giovanolla, Grassani, Guerzoni,  
Lama, Londei, Lopez, Luongo,  
Maisano Grassi, Manzi, Marchetti, Masiello, Meriggi, Mesoraca,  
Minucci Adalberto, Molinari,  
Nerli,  
Pagano, Parisi Vittorio, Pecchioli, Pedrazzi Cipolla, Pelella, Pellegratti,  
Peruzza, Pezzoni, Piccolo, Pierani, Pinna, Procacci,  
Ranieri, Rastrelli,  
Salvato, Smuraglia, Specchia,  
Taddei, Tronti,  
Vinci, Visco, Vozzi,  
Zuffa.

*Votano no i senatori:*

Abis, Acquaviva, Andreotti,  
Ballesi, Bernassola, Bernini, Bono Parrino, Butini,  
Cabras, Cappuzzo, Carlotto, Carpenedo, Carrara, Colombo Svevo,  
Compagna, Covi, Coviello, Creuso,  
D'Amelio, De Matteo, De Vito, Di Lembo, Di Nubila, Di Stefano,  
Donato,  
Fabris, Favilla, Fogu, Forte, Franza,  
Genovese, Giagu Demartini, Gibertoni, Giorgi, Giovanniello, Giugni,  
Golfari, Grassi Bertazzi, Graziani Antonio, Guzzetti,  
Ianni, Innamorato, Innocenti,  
Ladu, Lazzaro, Leonardi, Leoni, Lobianco, Lombardi, Lorenzi,  
Manara, Manieri, Manzini, Marinucci Mariani, Marniga, Meo, Merolli,  
Micolini, Minucci Daria, Montini, Montresori, Muratore,  
Napoli,  
Pagliarini, Pavan, Perina, Piccoli, Pierri, Pinto, Polenta, Postal,  
Rabino, Rapisarda, Reviglio, Riviera, Robol, Romeo, Roveda, Rubner,  
Russo Giuseppe, Russo Raffaele, Russo Vincenzo,  
Saporito, Scaglione, Scevarolli, Scognamiglio Pasini, Sellitti, Speroni,  
Staglieno, Struffi,  
Tani,  
Ventre, Venturi,  
Zangara, Zilli.

*Si astengono i senatori:*

Dujany,  
Roscia,  
Zappasodi.

**Risultato di votazione**

**PRESIDENTE.** Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 27.77a, presentato dal senatore Meriggi e da altri senatori:

Senatori presenti . . . . .	166
Senatori votanti . . . . .	165
Maggioranza . . . . .	83
Favorevoli . . . . .	67
Contrari . . . . .	95
Astenuti . . . . .	3

**Il Senato non approva.**

**Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1508**

**PRESIDENTE.** Passiamo alla votazione dell'emendamento 27.2017.

**CROCETTA.** Signor Presidente, a nome del prescritto numero di senatori chiedo che sull'emendamento 27.2017, presentato dalla senatrice Pellegatti e da altri senatori, sia effettuata la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

**PRESIDENTE.** Invito il senatore segretario a constatare se tale richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

**Votazione nominale con scrutinio simultaneo**

**PRESIDENTE.** Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 27.2017, presentato dalla senatrice Pellegatti e da altri senatori.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo.

I senatori favorevoli voteranno sì. I senatori contrari voteranno no. I senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

*Votano sì i senatori:*

Alberici, Andreini, Angeloni,  
Barbieri, Bettoni Brandani, Biscardi, Boldrini, Borroni, Bratina,  
Brina, Bucciarelli,  
Cherchi, Chiarante, Condarcu, Crocetta,  
D'Alessandro Prisco, Daniele Galdi, Dionisi,  
Fabj Ramous, Fagni, Ferrara Vito, Ferrari Karl, Filetti, Franchi,

Galdelli, Gianotti, Gibertoni, Giollo, Giovanolla, Grassani, Gueroni,  
Icardi,  
Lama, Leoni, Londei, Lopez, Luongo,  
Maisano Grassi, Manara, Manzi, Marchetti, Masiello, Meriggi, Mesoraca, Minucci Adalberto, Molinari,  
Nerli,  
Pagano, Pagliarini, Parisi Vittorio, Pecchioli, Pedrazzi Cipolla, Pelletta, Pellegatti, Peruzza, Pezzoni, Piccolo, Pierani, Pinna, Procacci,  
Ranieri, Rastrelli, Roscia, Roveda,  
Salvato, Smuraglia, Specchia, Speroni, Staglieno,  
Taddei, Tronti,  
Vinci, Visco,  
Zilli, Zuffa.

*Votano no i senatori:*

Abis, Acquaviva, Andreotti,  
Ballesi, Bernassola, Bernini, Boniver, Bono Parrino, Butini,  
Cabras, Cappuzzo, Carlotto, Carpenedo, Citaristi, Colombo Svevo, Compagna, Covi, Coviello, Creuso,  
D'Amelio, De Matteo, De Vito, Di Lembo, Di Nubila, Di Stefano, Donato, Doppio, Dujany,  
Fabris, Favilla, Fogu, Forte, Franza,  
Genovese, Giagu Demartini, Giovanniello, Giugni, Golfari, Grassi Bertazzi, Graziani Antonio, Guzzetti,  
Ianni, Innamorato, Innocenti,  
Ladu, Lauria, Lazzaro, Leonardi, Lobianco, Lombardi, Lorenzi,  
Manieri, Manzini, Marinucci Mariani, Marniga, Meo, Merolli, Micolini, Montini, Montresori, Muratore,  
Napoli,  
Pavan, Perina, Piccoli, Pierri, Pinto, Polenta, Postal,  
Rabino, Radi, Rapisarda, Ravasio, Reviglio, Riviera, Robol, Romeo, Rubner, Russo Giuseppe, Russo Raffaele, Russo Vincenzo,  
Saporito, Scaglione, Scevarolli, Scognamiglio Pasini, Sellitti, Struffi,  
Tani,  
Ventre, Venturi,  
Zangara.

*Si astengono i senatori:*

Carrara,  
Zappasodi.



**Risultato di votazione**

**PRESIDENTE.** Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 27.2017, presentato dalla senatrice Pellegatti e da altri senatori:

Senatori presenti . . . . .	169
Senatori votanti . . . . .	168
Maggioranza . . . . .	85
Favorevoli . . . . .	75
Contrari . . . . .	91
Astenuti . . . . .	2

**Il Senato non approva.**

**Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1508**

**PRESIDENTE.** Metto ai voti l'emendamento 27.2018, presentato dal Governo.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 27.2019, presentato dal Governo.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 27.2021, presentato dalla senatrice Pellegatti e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Avverto che gli emendamenti 27.2021a e 27.5 sono stati dichiarati inammissibili.

Metto ai voti l'emendamento 27.2023, nel nuovo testo, presentato dal senatore Manfroi e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Avverto che l'emendamento 27.2022 è stato dichiarato inammissibile.

Metto ai voti l'emendamento 27.2070, presentato dal senatore Carlotto e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 27.2060.

**GUZZETTI.** Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUZZETTI. Signor Presidente, svolgerò una brevissima dichiarazione di voto, evidentemente favorevole dal momento che anch'io ho sottoscritto questo emendamento.

Questo è un classico emendamento che fa guadagnare soldi alla collettività. Esso si propone di parificare il trattamento dei lavoratori autonomi a quello dei lavoratori dipendenti. Oggi infatti accade che quando un lavoratore autonomo va in pensione normalmente cessa l'attività (e poi si mette a fare il lavoro nero: ma questo non possiamo dichiararlo qui), cessa di pagare le tasse e percepisce la pensione al cento per cento. Equiparando il trattamento dei lavoratori autonomi a quello dei lavoratori dipendenti otterremo il risultato che i primi continueranno a svolgere la loro attività e quindi a pagare le tasse, subendo (come è per i lavoratori dipendenti) la riduzione al 50 per cento della pensione che percepiscono. Per questo la Commissione bilancio non ha inserito questo emendamento fra quelli per i quali ha posto la «tagliola» dell'inammissibilità.

Ringrazio il Governo ed il ministro Giugni che ha espresso parere favorevole all'emendamento e mi raccomando al Senato per una votazione favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 27.2060, presentato dal senatore Fabris e da altri senatori.

**È approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 27.2069.

\* RASTRELLI. Signor Presidente, tale emendamento è stato precluso dalla reiezione dell'emendamento 27.2070.

PRESIDENTE. Ha ragione, senatore Rastrelli, l'emendamento 27.2069 è precluso.

Passiamo alla votazione degli emendamenti 27.2071, presentato dal senatore Carlotto e da altri senatori, nel nuovo testo e 27.2020, presentato dal senatore Fabris e da altri senatori, che sono alternativi fra loro. Siccome il Governo ha espresso parere favorevole su entrambi, dovrebbe specificare quale dei due effettivamente preferisce.

\* GIUGNI, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Signor Presidente, ritengo che il nuovo testo dell'emendamento del senatore Carlotto sia stato notificato alla Presidenza. Ad ogni modo la formulazione sulla quale il Governo esprime parere favorevole è quella che sostituisce il comma 8 con il seguente: «Ai lavoratori che alla data del 31 dicembre 1994 sono titolari di pensione, ovvero hanno raggiunto i requisiti contributivi minimi per la liquidazione della pensione di vecchiaia o di anzianità, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla previgente normativa, se più favorevole».

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 27.2071 (Nuovo testo), presentato dal senatore Carlotto e da altri senatori.

**È approvato.**

A seguito della precedente votazione, l'emendamento 27.2020 è precluso.

GUZZETTI. Signor Presidente, l'emendamento 27.2020 non è precluso, perchè propone un'altra formulazione.

PRESIDENTE. Riguarda sempre la sostituzione del comma 8 dello stesso articolo.

GUZZETTI. Bisognava quanto meno metterli in votazione assieme.

PRESIDENTE. Ho chiesto appunto al Governo di esprimere un parere in proposito. Abbiamo votato e approvato l'emendamento 27.2071 e quindi l'emendamento 27.2020 risulta precluso.

Gli emendamenti 27.2024, 27.2025 e 27.2026 sono stati dichiarati inammissibili.

Metto ai voti l'emendamento 27.2029, presentato dalla senatrice Pellegatti e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 27.13.

CROCETTA. Chiedo che su tale emendamento si svolga la votazione nominale con scrutinio simultaneo.

PRESIDENTE. Invito i senatori segretari a verificare se la richiesta risulta appoggiata. *(La richiesta risulta appoggiata).*

### **Votazione nominale con scrutinio simultaneo**

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 27.13, presentato dal senatore Meriggi e da altri senatori.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo.

I senatori favorevoli voteranno sì, i senatori contrari voteranno no, i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

*Votano sì i senatori:*

Boldrini,  
Cherchi, Condarcuri, Crocetta,  
Dionisi,  
Fagni, Filetti,  
Galdelli, Giollo, Giovanolla, Grassani,  
Icardi, Innocenti,  
Lopez,  
Manzi, Marchetti, Meriggi, Minucci Adalberto, Molinari, Montini,  
Parisi Vittorio, Piccolo, Pierani,  
Ranieri, Rastrelli,  
Salvato, Specchia, Sposetti.

*Votano no i senatori:*

Abis, Acquaviva, Alberici, Andreotti,  
Ballesi, Barbieri, Benvenuti, Bernassola, Bettoni Brandani, Borroni, Bratina, Brescia, Brina, Bucciarelli, Butini,  
Cabras, Carlotto, Carpenedo, Carrara, Cimino, Citaristi, Colombo, Colombo Svevo, Compagna, Covello, Coviello, Creuso,  
D'Alessandro Prisco, D'Amelio, Daniele Galdi, De Giuseppe, De Matteo, De Vito, Di Lembo, Di Stefano, Donato, Doppio, Dujany,  
Fabj Ramous, Fabris, Favilla, Forte, Franchi, Franza,  
Genovese, Giagu Demartini, Gianotti, Giorgi, Giovanniello, Giugni, Grassi Bertazzi, Graziani Antonio, Guerzoni, Guzzetti,  
Innamorato,  
Ladu, Lama, Lauria, Lazzaro, Leonardi, Lobianco, Lombardi, Londei, Luongo,  
Manara, Manfroï, Manieri, Manzini, Marinucci Mariani, Marniga, Masiello, Meo, Merolli, Mesoraca, Micolini, Minucci Daria, Montresori, Muratore,  
Napoli, Nerli,  
Pagano, Pagliarini, Pavan, Pedrazzi Cipolla, Pelella, Perina, Peruzza, Picano, Piccoli, Pierri, Pinna, Pinto, Polenta, Postal,  
Rabino, Radi, Rapisarda, Ravasio, Reviglio, Ricci, Riviera, Robol, Romeo, Roscia, Roveda, Rubner, Russo Raffaele, Russo Vincenzo,  
Saporito, Scevarolli, Scheda, Scognamiglio Pasini, Smuraglia, Staglieno, Struffi,  
Tani, Tedesco Tatò, Tronti,  
Ventre, Venturi, Visco,  
Zamberletti, Zangara, Zappasodi, Zilli, Zuffa.

*Si astengono i senatori:*

Andreini, Angeloni,  
Ferrara Vito,  
Procacci.

**Risultato di votazione**

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 27.13, presentato dal senatore Meriggi e da altri senatori.

Senatori presenti . . . . .	159
Senatori votanti . . . . .	158
Maggioranza . . . . .	80
Favorevoli . . . . .	28
Contrari . . . . .	126
Astenuti . . . . .	4

**Il Senato non approva.**

**Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1508**

PRESIDENTE. L'emendamento 27.2027 è stato dichiarato inammissibile.

Metto ai voti l'emendamento 27.2031, presentato dal senatore Giorgi e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 27.2034.

STAGLIENO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STAGLIENO. Signor Presidente, invito i colleghi a meditare attentamente sul senso di questo emendamento, che mira a salvaguardare i contributi già versati, dai pensionati o da coloro che devono andare in pensione, a enti previdenziali lontani dalla voragine dell'INPS, che devono salvaguardare i loro contributi. Tra questi, per esempio, vi è l'INPGI, l'ente previdenziale dei giornalisti, cui *manu militari* il Governo ha già bloccato il 25 per cento dei contributi.

D'AMELIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'AMELIO. Signor Presidente, desidero aggiungere la mia firma su questo emendamento.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

PELLEGATTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* PELLEGATTI. Signor Presidente, il Gruppo del PDS esprime voto favorevole su tale emendamento, anche perchè avevamo presentato un altro emendamento - il 27.2041 - che sostanzialmente tendeva a salvaguardare delle posizioni contributive già in atto.

Il fatto che si istituisca un nuovo fondo di previdenza per cittadini privi di copertura previdenziale non significa che si vuole ignorare che in questi anni tanti lavoratori si sono comunque iscritti a fondi di previdenza, sebbene non propri alla loro professione; mi riferisco in particolare ad alcuni fondi della previdenza pubblica dell'INPS o del settore del pubblico impiego. Pertanto mi sembra giusto salvaguardare queste contribuzioni perchè si tratta comunque di uno sforzo compiuto dai lavoratori interessati. Avere una copertura previdenziale costituisce sempre un fatto positivo, checchè si decida sulle pensioni.

COVI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COVI. Signor Presidente, all'emendamento in esame segue l'emendamento 27.2028, che propone la sostituzione del comma 5 con la seguente formulazione: «La disposizione di cui al comma 4 non si applica nei confronti dei lavoratori che svolgono attività lavorative per le quali operano forme pensionistiche obbligatorie e nei confronti dei pensionati per i quali è in vigore il disposto del comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503».

Ritengo che quest'ultimo emendamento debba essere votato prima dell'emendamento 27.2034 in quanto esso prevede che, per coloro che sono iscritti a una forma previdenziale obbligatoria, il versamento vada effettuato alle casse di propria appartenenza; ma se i pensionati dovessero essere esclusi in quanto la loro situazione è compresa in quella prevista dal comma 4, a questo punto l'emendamento 28.2028 assorbirebbe il 27.2034.

MANFROI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* MANFROI. Signor Presidente, mi associo alla considerazione testè espressa dal senatore Covi in quanto ritengo che l'emendamento 27.2028, da me presentato, dovrebbe essere votato prima dell'emendamento 27.2034.

PRESIDENTE. Vorrei conoscere il parere del relatore riguardo all'ordine di votazione degli emendamenti in esame.

RIVIERA, *relatore*. Signor Presidente, insisto nel mantenere l'ordine di votazione degli emendamenti così come sono stati presentati.

SAPORITO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SAPORITO. Signor Presidente, concordo con i senatori Covi e Manfroi. Infatti, se si vuole affrontare il tema posto dagli emendamenti successivi riguardanti il quindici per cento che il personale collocato a riposo dovrebbe versare se vuole continuare a lavorare, lo si deve fare prima di approvare l'emendamento 27.2034. Credo, senatore Pavan, che la questione sia in questi termini.

PELLEGATTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* PELLEGATTI. Signor Presidente, ritengo che sia giusto rispettare il presente ordine di votazione degli emendamenti per un motivo molto semplice, in quanto l'emendamento 27.2034 presentato dal senatore Pavan riguarda i lavoratori che svolgono una attività e che sono iscritti ad altri fondi di previdenza. Ciò significa che nel momento in cui entra in funzione il nuovo fondo, si salvaguarda tale posizione contributiva. Invece l'emendamento 27.2028, presentato dal senatore Manfroi, è relativo ai lavoratori che hanno versato i contributi ma che sono già in pensione e se vogliono continuare a lavorare debbono versare il quindici per cento. Si tratta di due argomenti completamente diversi.

COVI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COVI. Signor Presidente, ritengo che la norma contenuta nell'emendamento 27.2034 sia chiarissima, in quanto si riferisce a coloro che erano già soggetti ad una forma previdenziale obbligatoria e quindi a persone che non sono più sottoposte a determinati adempimenti contributivi in quanto si tratta di pensionati.

Per questi motivi ritengo che l'emendamento 27.2028 sia pregiudiziale al 27.2034 o, quanto meno, è pregiudiziale il primo periodo dell'emendamento 27.2028, mentre invece il secondo periodo tratta materia diversa. Se si dovesse votare per parti separate l'emendamento 27.2028, ritengo che la prima parte risulterebbe sicuramente pregiudiziale rispetto all'emendamento 27.2034. Mi rivolgo anche al Ministro perchè esprima la sua opinione sul punto.

PRESIDENTE. Invito il Governo a pronunciarsi sul problema dell'ordine di votazione degli emendamenti in esame.

\* GIUGNI, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole al mantenimento del presente ordine di votazione. L'espressione «erano già soggetti» nell'emendamento 27.2034 non vuol dire che non lo sono più ma che questi lavoratori sono inquadrati in una forma previdenziale obbligatoria, o lo sono stati, ma tale condizione è del tutto diversa o meglio più ampia rispetto a quella prevista dall'emendamento 27.2028. Si tratta di due

emendamenti paralleli. Forse potremmo rendere la dizione più limpida, anche se a me pare che lo sia già sufficientemente.

**PRESIDENTE.** Onorevoli colleghi, procederemo alla votazione nell'ordine previsto in quanto non vi è effetto preclusivo in caso di approvazione dell'emendamento 27.2034.

Metto ai voti l'emendamento 27.2034, presentato dal senatore Pavan e da altri senatori.

**È approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 27.2030.

Avverto l'Assemblea che l'approvazione di tale emendamento precluderebbe gli emendamenti 32.2008, 32.2007a e 32.2002.

Metto ai voti l'emendamento 27.2030, presentato dal senatore Giorgi e da altri senatori.

**È approvato.**

Risultano pertanto preclusi gli emendamenti che ho testè citato.

Metto ai voti l'emendamento 27.2028, presentato dal senatore Manfroi e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Ricordo che gli emendamenti 27.2035, 27.2036, 27.2037, 27.21, 27.22, 27.2032 e 27.2038 sono stati dichiarati inammissibili.

Metto ai voti l'emendamento 27.30, presentato dal senatore Meriggi e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 27.2039.

Ricordo che su tale emendamento il relatore si era rimesso al Governo, il quale aveva invitato i presentatori a ritirarlo. Senatore Pavan, accoglie l'invito del Governo?

**PAVAN.** Signor Presidente, ho valutato l'emendamento del Governo sulla materia e, pur considerando più accettabile l'emendamento da me presentato in quanto teneva conto sia dell'età sia dell'anzianità contributiva, ritengo che gli effetti dei due emendamenti siano uguali. Pertanto ritiro l'emendamento 27.2039 e preannunzio il mio voto favorevole sull'emendamento 27.2040 del Governo.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti l'emendamento 27.77b, presentato dal senatore Meriggi e da altri senatori.

**Non è approvato.**



Ricordo che l'emendamento 27.2041 è stato dichiarato inammissibile.

Metto ai voti l'emendamento 27.48, presentato dal senatore Rastrelli e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Ricordo che gli emendamenti 27.2008 e 27.2040/1 sono stati dichiarati inammissibili.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 27.2040.

CROCETTA. Signor Presidente, chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo di questo emendamento.

#### **Votazione nominale con scrutinio simultaneo**

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 27.2040 presentato dal Governo.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo.

I senatori favorevoli voteranno sì, i senatori contrari voteranno no, i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

*Votano sì i senatori:*

Abis, Alberici, Andreini, Andreotti, Angeloni,  
Barbieri, Benvenuti, Bettoni Brandani, Bodo, Borroni, Bratina,  
Brescia, Brina, Bucciarelli, Butini,  
Cabras, Cappuzzo, Carlotto, Carpenedo, Carrara, Chiarante, Citaristi,  
Colombo, Colombo Svevo, Covello, Coviello, Creuso,  
D'Alessandro Prisco, D'Amelio, Daniele Galdi, De Matteo, De Vito,  
Di Nubila, Di Stefano, Doppio, Dujany,  
Fabj Ramous, Fabris, Favilla, Ferrara Vito, Forte, Franchi, Franza,  
Genovese, Giagu Demartini, Gianotti, Giorgi, Giovanniello, Grassi  
Bertazzi, Graziani Antonio, Guerzoni, Guzzetti,  
Innamorato,  
Ladu, Lama, Lazzaro, Leonardi, Lobianco, Lombardi, Londei, Lorenzi, Luongo,  
Maisano Grassi, Manara, Manfroi, Manzini, Marinucci Mariani,  
Marniga, Masiello, Meo, Merolli, Micolini, Minucci Adalberto, Minucci  
Daria, Molinari, Montini, Muratore,  
Napoli, Nerli,  
Pagano, Pagliarini, Pavan, Pecchioli, Pelella, Pellegatti, Perina,  
Pezzone, Picano, Piccoli, Pierani, Pierri, Pinto, Polenta, Postal,  
Rabino, Radi, Ranieri, Rapisarda, Ravasio, Reviglio, Ricci, Riviera,  
Robol, Romeo, Roscia, Rubner, Russo Raffaele, Russo Vincenzo,

Saporito, Scaglione, Scheda, Scognamiglio Pasini, Sellitti, Serena, Smuraglia, Sposetti, Struffi,  
Taddei, Tani, Tedesco Tatò, Tronti,  
Ventre, Visco,  
Zamberletti, Zangara, Zappasodi, Zilli.

*Votano no i senatori:*

Boldrini,  
Condarcuri, Crocetta,  
Di Lembo, Dionisi,  
Fagni, Filetti, Frasca,  
Galdelli, Giollo, Grassani,  
Icardi,  
Lopez,  
Manna, Manzi, Marchetti, Meriggi, Misserville,  
Parisi Vittorio, Peruzza, Piccolo,  
Salvato, Sartori, Specchia,  
Vinci.

*Si astengono i senatori:*

Innocenti,  
Zuffa.

**Risultato di votazione**

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 27.2040, presentato dal Governo:

Senatori presenti . . . . .	155
Senatori votanti . . . . .	154
Maggioranza . . . . .	78
Favorevoli . . . . .	127
Contrari . . . . .	25
Astenuti . . . . .	2

**Il Senato approva.**

**Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1508**

PRESIDENTE. Ricordo che l'emendamento 27.2042, presentato dal senatore Innocenti e da altri senatori, è stato ritirato.

Ricordo che gli emendamenti 27.51, 27.2043 e 27.2044 sono stati dichiarati inammissibili.

Avverto che il senatore Pavan ha presentato una modifica all'emendamento 27.2045. Invito il senatore segretario a dare lettura dell'integrazione apportata dal senatore Pavan al testo del suo emendamento.

PICCOLO, segretario. «Dopo le parole: "di servizio" aggiungere le seguenti: "e nei confronti di coloro che assumono l'ufficio di giudice di pace"».

PRESIDENTE. Desidero informare i colleghi senatori che tale integrazione dell'emendamento 27.2045 è inammissibile in quanto riproduce sostanzialmente il testo dell'emendamento 27.2043, di analogo contenuto, già dichiarato non ammissibile dalla Presidenza.

MISSERVILLE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* MISSERVILLE. Signor Presidente, vorrei contrastare da un punto di vista logico la decisione della Presidenza relativa alla possibile preclusione del nuovo testo dell'emendamento. Infatti, l'inserimento dell'ultima parte dell'emendamento 27.2043 ad integrazione dell'emendamento 27.2045 non può essere ritenuto inammissibile. Si tratta soltanto di utilizzare, dal punto di vista grammaticale e sintattico, una formulazione precedente per introdurre questo concetto.

Sull'opportunità di questo emendamento, chiunque ha un po' di pratica giuridica non può non essere d'accordo. Vi è già una effettiva difficoltà a reperire persone disponibili, per un compenso irrisorio, a ricoprire l'incarico di giudice di pace. Se a questa indisponibilità si aggiunge anche la perdita di un vantaggio, non troveremo più giudici di pace e, soprattutto, vanificheremo una riforma dalla quale era lecito aspettarsi risultati utili.

Ritengo opportuno rimettere alle valutazioni dell'Assemblea la decisione relativa all'utilizzazione, soltanto dal punto di vista logico, di una formulazione contenuta nell'emendamento 27.2043 per introdurre questo concetto in calce all'emendamento 27.2045. Questo non indica una riproposizione surrettizia di una idea già dichiarata inammissibile, ma significa che nella formulazione generale viene ampliata l'applicazione di tale concetto anche a persone verso le quali obiettivamente non può operarsi questa forma di discriminazione, se non si vuole vanificare un'importante riforma del nostro ordinamento giudiziario.

Signor Presidente, le chiedo di porre ai voti e di rimettere alla valutazione dell'Assemblea questa dichiarazione di inammissibilità che non è sostenibile. Credo che si possa reintrodurre questo concetto, al di là delle valutazioni di carattere formale. Chiedo che il Governo ed il relatore si esprimano su questa posizione e li sollecito a pronunziarsi positivamente, poichè si introdurrebbe un concetto che non stravolgerebbe in alcun caso ed in alcun modo la formulazione dell'intero emendamento.

PRESIDENTE. Non entro nel merito delle sue affermazioni. Ma la dichiarazione della Presidenza aveva caratteristiche di formalità e non entrava nel merito.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 27.2045, nel testo originario.

### Presidenza del presidente SPADOLINI

NOCCHI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* NOCCHI. Signor Presidente, un brevissimo intervento per dire che il Gruppo del PDS voterà a favore dell'emendamento 27.2045 perchè corrisponde pienamente a una nostra impostazione, sia pur formulata in diversa maniera. Il nostro emendamento 27.2046, con una modificazione terminologica riproponeva lo stesso argomento per risolvere sostanzialmente una delle questioni che il personale docente e non docente della scuola andato in pensione il 1° settembre di quest'anno aveva più volte posto all'attenzione del paese.

Chiedo, signor Presidente, di apporre le firme mia e delle colleghe Alberici, Bucciarelli e Pagano all'emendamento 27.2045. (*Applausi dal Gruppo del PDS*).

BINETTI, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* BINETTI, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Signor Presidente, vorrei segnalare al Senato che l'intera riforma del giudice di pace verrebbe bloccata nella sua applicazione dall'approvazione di questa norma, che peraltro non ha alcuna rilevanza finanziaria. Sono in ballo sì e no un centinaio di milioni, che però creerebbero un'incredibile ingiustizia. Infatti, i pensionati sono una parte consistente di coloro che hanno presentato la domanda per esercitare l'ufficio del giudice di pace e nel momento in cui verranno posti di fronte all'alternativa di veder ridotta la loro pensione o andare a svolgere questo ufficio, chiaramente rinunceranno a fare il giudice di pace. Così la riforma non potrà partire per una manciata di milioni che non ha alcuna rilevanza pure nell'originaria impostazione dell'emendamento in esame.

Devo aggiungere che gli uffici mi fanno presente come dal punto di vista finanziario mai le risorse relative agli emolumenti dei giudici di pace e a questa quota di differenziazione sono state comprese tra le risorse attive da porre in bilancio per far fronte alle relative spese.

CROCETTA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* CROCETTA. La questione posta dal sottosegretario cambia in parte la nostra posizione. Noi infatti siamo d'accordo sulla prima parte, che tenta di trovare una soluzione alla questione che riguarda il personale

della scuola che aveva fatto domanda per andare in pensione anticipatamente e non dovrebbe subire la mannaia che questo provvedimento fa cadere. Però c'è la questione del giudice di pace, che dovrebbe essere risolta e che ci induce a chiedere al Governo di trovare una copertura diversa. Poichè sulla modifica proposta con l'emendamento c'è praticamente l'unanimità, chiediamo al Governo di risolvere il problema della copertura dandoci così la possibilità di porre rimedio ad una ingiustizia palese. Questa è la proposta del Gruppo di Rifondazione comunista.

ZILLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* ZILLI. Signor Presidente, la mia dichiarazione di voto si lega all'intervento di carattere generale precedentemente svolto sull'articolo 27 e su questo comma in particolare.

Il Gruppo della Lega Nord è favorevole all'approvazione dell'emendamento che reca come prima firma quella del senatore Pavan. Chiediamo anche che vengano aggiunte le firme mia e dei senatori Lorenzi e Scaglione.

BISCARDI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BISCARDI. Signor Presidente, esprimo il mio voto favorevole sull'emendamento 27.2045 in quanto ha assorbito altre proposte modificative presentate da più parti politiche ed anche da chi parla.

Inoltre, vorrei apporre la mia firma in calce a tale emendamento, presentato dal senatore Pavan e da altri senatori.

CROCETTA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* CROCETTA. Signor Presidente, anch'io intendo aggiungere la mia firma in calce all'emendamento 27.2045, dichiarando nel contempo il mio voto favorevole.

Dal precedente intervento del sottosegretario Binetti non si era capito che vi era una parziale inammissibilità; per cui, non potendo più parlare di giudice di pace, votiamo tale emendamento nella sua attuale formulazione.

BINETTI, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. No, non è così!

SAPORITO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SAPORITO. Signor Presidente, il sottosegretario Binetti ha sollevato un problema che già era stato posto dai relatori, cioè quello di venire incontro a talune esigenze sottolineate in quest'Aula.

Ora, se il Governo - e mi rivolgo ai vari Ministri qui presenti - ritiene essenziale assicurare l'entrata in vigore del giudice di pace, non ci copriamo dietro all'ammissibilità o all'inammissibilità: nessuno di noi può farci nulla! Ma se l'Esecutivo condivide questa preoccupazione sollevata dal rappresentante del Ministero di grazia e giustizia, per risolvere tale questione deve predisporre un subemendamento - che tra l'altro avrebbe un costo ridottissimo - secondo le indicazioni che potrebbero fornire i relatori.

Inoltre, tanto per essere precisi e per la cronaca - non dico per la storia! -, se ho ben capito l'emendamento 27.2045, presentato dal senatore Pavan e da altri senatori, tratta problemi della scuola a partire dal 1994. Vorrei rivolgermi ai colleghi dicendo di non farci illusioni, perchè coloro che cesseranno dal servizio dal 1° settembre al 31 dicembre 1993 non riceveranno nè stipendi, nè pensioni. Ciò deve essere chiaro, perchè sbagliamo se pensiamo di aver risolto il problema. Ecco il vero significato dell'emendamento 27.2045. (*Commenti del senatore Crocetta*).

PAGANO. A tale riguardo vi è una precisa sentenza della magistratura!

STRUFFI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STRUFFI. Signor Presidente, vorrei innanzitutto apporre la mia firma in calce all'emendamento 27.2045 e dichiarare il nostro voto favorevole.

Vorrei anch'io far presente che, in riferimento alla questione dei professori sollevata poc'anzi dal senatore Saporito, la magistratura napoletana (La Corte dei conti) ha emesso una chiara sentenza in favore del diritto degli insegnanti, che hanno «perso» i famosi quattro mesi, ad ottenere per intero le retribuzioni che competono loro.

SPECCHIA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* SPECCHIA. Signor Presidente, vorrei annunciare il voto favorevole del Gruppo del Movimento sociale italiano-Destra nazionale, apponendo la mia firma all'emendamento 27.2045.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, vorrei ricordarvi che l'integrazione all'emendamento 27.2045, presentato dal senatore Pavan e da altri senatori, volta ad aggiungere le parole: «e nei confronti di coloro che assumono l'ufficio di giudice di pace», è stata dichiarata inammissibile, in quanto riproduce una parte di un testo contenuto nell'emendamento 27.2043 già dichiarato inammissibile.

Metto ai voti l'emendamento 27.2045, presentato dal senatore Pavan e da altri senatori.

**È approvato.**

Ricordo che gli emendamenti 27.2048, 27.2047a, 27.2006, 27.2047 e 27.60 sono stati dichiarati inammissibili. L'emendamento 27.2046 è precluso.

Metto ai voti l'emendamento 27.77c, presentato dal senatore Meriggi e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Gli emendamenti 27.2052 e 27.2005 sono stati dichiarati inammissibili.

Senatore Pavan, intende aderire alla richiesta, che le hanno rivolto i relatori e il rappresentante del Governo, di ritirare l'emendamento 27.2055?

PAVAN. Signor Presidente, lo ritiro.

PRESIDENTE. Senatore Franza, udito l'invito del relatore, ritira l'emendamento 27.2053?

FRANZA. Sì, lo ritiro.

PRESIDENTE. Senatori Tani, udito l'invito del relatore, ritira l'emendamento 27.2059?

TANI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 27.2057 e 27.2009 sono stati dichiarati inammissibili.

Metto ai voti l'emendamento 27.2065, presentato dai senatori Zilli e Manfroi.

**Non è approvato.**

MANFROI. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 27.2062a, presentato dal senatore Tani e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 27.2061, presentato dalle senatrici Pellegatti e Daniele Galdi.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 27.2067.

PAVAN. Lo ritiro, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 27.2063, presentato dal senatore Meriggi e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 27.2064, presentato dai senatori Zilli e Manfroi.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 27.2062, presentato dal senatore Meriggi e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 27.2010, presentato dai senatori Cappuzzo e Bono Parrino.

**È approvato.**

Gli emendamenti 27.2068 e 27.61 sono stati dichiarati inammissibili.

A seguito della votazione dell'emendamento 27.2045, presentato dal senatore Pavan e da altri senatori, gli emendamenti 27.2054, presentato dal senatore Struffi e da altri senatori, e 27.2072, presentato dal senatore Rastrelli e da altri senatori, sono preclusi.

Senatrice Pellegatti, il Governo la invitava al ritiro dell'emendamento 27.2073; lei è d'accordo?

\* PELLEGATTI. Signor Presidente, ritiro l'emendamento e aggiungo la mia firma all'emendamento 27.2074, presentato dal senatore Pavan e da altri senatori, che pur essendo scritto in maniera diversa va nella stessa direzione di quello da me presentato.

PRESIDENTE. Lei quindi aggiunge la sua firma all'emendamento 27.2074 che è il testo preferito dal Governo.

Metto ai voti l'emendamento 27.2074, presentato dal senatore Pavan e da altri senatori.

**È approvato.**



Ricordo che gli emendamenti 27.2075/1, 27.2075, 27.2014, 27.2011 e 27.2056 sono stati dichiarati inammissibili.

L'emendamento 27.68, presentato dalla senatrice Tedesco Tatò e da altri senatori, è stato accantonato.

Metto ai voti l'emendamento 27.2076, presentato dal senatore Tani e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 27.2012, presentato dal senatore Ricci, identico agli emendamenti 27.2015, presentato dal senatore Compagna, e 27.2077, presentato dal senatore Giorgi.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 27.2078, presentato dal senatore Pavan e da altri senatori.

**È approvato.**

Ricordo che gli emendamenti 27.71 e 27.73 sono stati dichiarati inammissibili.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 27.2079.

DANIELE GALDI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DANIELE GALDI. Signor Presidente, su questo comma c'è un subemendamento presentato dal relatore sul quale noi concordiamo. Ritiriamo perciò l'emendamento 27.2079.

PRESIDENTE. Ricordo che l'emendamento 27.88 è stato dichiarato inammissibile.

Metto ai voti l'emendamento 27.2087, presentato dalle senatrici Barbieri e D'Alessandro Prisco.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 27.2079a, presentato dalla senatrice Pellegatti e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Ricordo che gli emendamenti 27.2013 e 27.2016 sono stati dichiarati inammissibili.

Metto ai voti l'emendamento 27.2004, presentato dal senatore Rastrelli e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Ricordo che gli emendamenti 27.2082, 27.2083 ai quali ha aggiunto la firma il senatore Lobianco, 27.79, 27.2084 e 27.2085 (al quale hanno aggiunto la firma i senatori Specchia e Lobianco) sono stati dichiarati inammissibili.

Metto ai voti l'emendamento 27.2081, presentato dal senatore Giorgi e da altri senatori, identico all'emendamento 27.2086, presentato dal senatore Speroni e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Ricordo che l'emendamento 27.2088 è stato dichiarato inammissibile.

L'emendamento 27.2089, nel nuovo testo, presentato dalla senatrice Colombo Svevo e da altri senatori, è accantonato.

Ricordo che gli emendamenti 27.2090 e 27.2091 sono stati dichiarati inammissibili.

Onorevoli relatori, il Governo invitava al ritiro dell'emendamento 27.2092.

ABIS, *relatore*. Signor Presidente, c'è stata una incomprensione tra noi ed il Governo. Su questo problema molto sentito dai colleghi ho mediato un emendamento d'intesa con il Governo. Naturalmente l'intesa l'avevo fatta con uno dei Ministri del Governo. Non c'è stato un coordinamento e quindi si è arrivati ad un pronunciamento un pò diverso.

Si tratta di un problema molto importante sul quale pregherei il Governo di rivedere la posizione che ha espresso.

GIUGNI, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* GIUGNI, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Signor Presidente, l'invito è rivolto a quella parte del Governo che ha sollevato obiezioni su questo emendamento. Peraltro, apprendendo che esso è frutto di un'elaborata considerazione, che vede come protagonista il senatore Abis, quella parte del Governo ritira le relative obiezioni, pur rammaricandosi del fatto che, a due mesi di distanza, viene modificato un decreto legislativo accolto positivamente dal Parlamento.

COVIELLO. C'è stato il parere contrario, espresso all'unanimità, della Commissione lavoro.

PELLEGATTI. Non è vero.

GIUGNI, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Non vi è stato un parere contrario e, comunque, esistono due rami del Parlamento. Ad ogni modo, per ciò che riguarda la posizione del Governo, considero risolto il problema con l'accettazione dell'emendamento dei relatori.

PELLEGATTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne fa facoltà.

\* PELLEGATTI. Apprezzo il chiarimento del Ministro. Prima della pausa per le ferie estive, la Commissione lavoro ha esaminato il decreto sulla previdenza agricola, su cui vi è stata un'ampia discussione. A pochissima distanza di tempo abbiamo avuto la possibilità di ritornare sull'argomento, nel momento in cui abbiamo discusso in Commissione il disegno di legge collegato. Inoltre, è abbastanza strano che nell'emendamento si dica: «In attesa di un'organica revisione del sistema di finanziamento della previdenza sociale in agricoltura...», visto che la legge delega dava un preciso mandato, con la fissazione di specifici criteri, e che il decreto approvato all'inizio del mese di agosto è intervenuto su questa materia.

Ricordo che, in occasione di quell'ampia discussione, noi ci astenemmo sul parere della Commissione agricoltura per motivi che non sono riferiti alle aliquote contributive, ma a causa del mantenimento del servizio contributi unificati. Quindi, non è vero che ci fu l'unanime parere contrario della Commissione lavoro. Il decreto legislativo venne approvato con pochissime modifiche, anche perchè l'attenzione non si rivolgeva tanto alle aliquote contributive, quanto invece al mantenimento del servizio contributi unificati: gli atti della Commissione lavoro possono testimoniare. Noi, ripeto, avevamo grande attenzione a quell'aspetto, ma anche i colleghi che in questo momento sono molto interessati alle aliquote contributive in quel caso espressero parere favorevole solo perchè rimaneva il servizio contributi unificati.

A due o tre mesi di distanza è possibile, a mio avviso, fare tutto, ma chiederei la stessa attenzione per chi ha accantonato un emendamento che chiede di modificare un decreto di un anno fa, non di due mesi fa. *(Applausi dal Gruppo del PDS).*

SPECCHIA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* SPECCHIA. Signor Presidente, il mio Gruppo aveva presentato un ordine del giorno su questo argomento, impegnando il Governo alla soppressione degli articoli 17 e 18 del decreto legislativo n. 375 del 1993. Il Ministro, alla fine della scorsa settimana, quando ne abbiamo discusso, ha invitato il mio Gruppo a ritirare l'ordine del giorno perchè l'argomento era compreso in alcuni emendamenti, alcuni dei quali sono stati dichiarati inammissibili. Adesso stiamo per votare l'emendamento 27.2092 presentato dai relatori e noi non siamo completamente soddisfatti di tale proposta.

Riteniamo infatti che il Governo avrebbe dovuto reperire le risorse necessarie per modificare completamente questa parte, connessa alla soppressione degli articoli prima citati. Per tali articoli vi sono state e sono in corso manifestazioni da parte dell'intero mondo agricolo, perchè l'aumento veramente eccessivo (il doppio o il triplo) dei contributi agricoli unificati ha avuto e sta avendo delle ripercussioni non

solo sui datori di lavoro ma anche sui lavoratori, incentivando nel Mezzogiorno, di fatto, la piaga del «caporalato». Infatti, se si deve pagare il doppio o il triplo rispetto a quanto si è versato sino a poco tempo fa, è chiaro che si preferisce non mettersi in regola con la legge e lavorare in nero e quindi praticare il cosiddetto «caporalato». Ecco perchè noi avremmo preferito che fossero discussi alcuni emendamenti invece dichiarati inammissibili, e avremmo altresì ritenuto opportuna l'abrogazione degli articoli 17 e 18 del decreto legislativo n. 375 dell'11 agosto 1993. Però a fronte della dichiarazione di inammissibilità di alcuni emendamenti testè espressa dalla Presidenza, scegliamo, ovviamente, il male minore ed è solo per questo motivo che noi annunciamo il voto favorevole all'emendamento 27.2092.

COVIELLO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COVIELLO. Signor Presidente, anche il Gruppo della Democrazia cristiana concorda con la mediazione portata avanti dal relatore con l'emendamento in esame, anche se non ne siamo del tutto soddisfatti. Il dibattito sulla previdenza del settore dell'agricoltura è ancora aperto e continueremo a discuterne per cercare di mettere riparo ad un problema che ha un rilevante peso in questo comparto. Vorrei soltanto precisare, senatrice Pellegatti, che il parere dell'11ª Commissione – redatto dal senatore Romeo – fu positivo con alcune osservazioni; una di queste riguardava la contrarietà della Commissione stessa all'introduzione della normativa prevista dagli articoli 17 e 18 del decreto legislativo n. 375 del 1993 riguardo al tema della previdenza agricola nelle aree montane e in quelle svantaggiate del Centro-Nord e del Mezzogiorno. Anzi, fu proprio su questo problema che la Commissione dichiarò la propria contrarietà e la documentazione è agli atti: i colleghi possono prenderne visione. Il Governo presente in quella sede, si dichiarò disponibile a rivedere questa specifica parte del decreto legislativo menzionato.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 27.2092, presentato dai relatori.

**È approvato.**

L'emendamento 27.2095 è inammissibile. Passiamo alla votazione dell'emendamento 27.2093/1.

SMURAGLIA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SMURAGLIA. Signor Presidente, annuncio il voto favorevole del Gruppo del PDS al subemendamento in esame. Con esso si è cercato di correggere l'impostazione contenuta nell'emendamento 27.2093 molto decantato dal Ministro del lavoro che, in numerose occasioni, ha

dichiarato la sua disponibilità a fronteggiare l'emergenza, peraltro attraverso strumenti discutibili e talora anche folkloristici. Ma tutto questo verrebbe perdonato di fronte alle esigenze create dall'emergenza, se almeno tale provvedimento fosse realmente efficace. Abbiamo invece individuato due difetti che abbiamo cercato di correggere con il subemendamento in esame.

Innanzitutto, alla fine le somme stanziare per far fronte all'emergenza risultano molto modeste e quindi il nostro intento è quello di correggere gradualmente la misura dell'intervento, con alcune integrazioni del fondo stanziato, graduate negli anni. Il secondo aspetto, che ritengo essere ancora più serio, è che con l'emendamento prima citato il Ministro si propone di avere veramente mano libera senza fornirci alcuna concreta indicazione. Si prevede infatti che l'impiego di questi fondi venga effettuato con decreti del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro del tesoro, in forme non meglio identificate. L'unico elemento di certezza è quello relativo alla legge n. 44 del 28 febbraio 1986, mentre si sta ancora aspettando di sapere in quale modo organico si intenda far fronte all'emergenza. Con il nostro subemendamento abbiamo fornito alcune indicazioni che, peraltro, dovrebbero trovare il Ministro del lavoro molto sensibile: si tratta cioè di misure destinate a far fronte all'emergenza non soltanto con provvedimenti tampone, ma incoraggiando i contratti di solidarietà, la revisione degli orari di lavoro, un tema del quale si parla molto, ma non in quest'Aula e quindi su di esso certamente torneremo, ed infine l'occupazione giovanile. Mi permetterei inoltre di ricordare al Ministro un punto, che è fondamentale per comprendere il significato del nostro emendamento. È giusto raggiungere degli accordi sul costo del lavoro, ma è anche giusto rispettarli e tenerne conto quando si devono fissare gli stanziamenti. In realtà su questo accordo, di cui tanto si è parlato, si sorvola ogni volta che si presenta l'occasione di finanziarlo, si evita di parlarne concretamente. Noi abbiamo indicato con precisione che gli stanziamenti serviranno anche per finanziare questo accordo e l'attuazione delle misure che in base ad esso devono essere adottate.

Pertanto caldegiamo l'approvazione dell'emendamento 27.2093/1, nella certezza che esso potrebbe dare un contenuto effettivo all'emendamento proposto dal Governo.

CROCETTA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* CROCETTA. Signor Presidente, dichiaro il voto favorevole del Gruppo di Rifondazione comunista all'emendamento 27.2093/1, che è migliorativo rispetto al testo dell'emendamento governativo in quanto la finalizzazione è chiaramente indicata. Inoltre esso aumenta le cifre, il che ci sembra molto opportuno. Per tali motivi siamo favorevoli all'emendamento e d'altra parte il nostro Gruppo ha presentato emendamenti che vanno nella stessa identica direzione sia al disegno di legge finanziaria sia a quello di bilancio.

GIUGNI, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* GIUGNI, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Signor Presidente, vorrei replicare agli interventi dei senatori Smuraglia e Crocetta ricordando che il Governo si è impegnato; non appena verrà approvata la legge finanziaria, ad emanare i provvedimenti necessari in materia, che impegneranno sia le somme stabilite nell'emendamento 27.2093 del Governo stesso, sia altre somme che, attraverso emendamenti governativi presentati alle tabelle, verranno messe a disposizione, per un importo superiore a quello previsto nel subemendamento che ci accingiamo a votare. In quell'ambito verranno valutate le disponibilità ed è evidente che l'orientamento del Governo è quello che viene sommariamente riassunto nel subemendamento.

Non vedo l'utilità di questa elencazione delle finalizzazioni degli interventi, dal momento che ciò poi finisce per non costituire neanche un vincolo. Teniamo presente che nel subemendamento non vengono considerate altre misure; se vogliamo entrare nei particolari, faccio rilevare la necessità di migliorare le condizioni per la concessione delle mobilità lunghe, con riferimento ai tempi ed ai settori coperti, nonché tutta un'altra serie di possibili impieghi. Un emendamento di questo tipo, oltre che incrementare gli importi - non so con quale copertura - non vedo che vantaggio possa arrecare, anche per quanto riguarda l'elencazione in esso contenuta.

Con un certo stupore noto l'asprezza dell'intervento del senatore Smuraglia su un punto che credo avrebbe potuto registrare una discreta convergenza tra il Governo e le forze che egli rappresenta intorno ad un argomento su cui ho ricevuto ampie manifestazioni di consenso da quelle stesse forze da lui rappresentate.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 27.2093/1, presentato dalla senatrice Pellegatti e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 27.2093, presentato dal Governo.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 27.2094, presentato dal senatore Meriggi e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Ricordo che l'emendamento 27.2097 è stato dichiarato inammissibile e che l'ordine del giorno n. 12 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 27.

CROCETTA. Signor Presidente, chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 27.

**Votazione nominale con scrutinio simultaneo**

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 27, nel testo emendato.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo.

I senatori favorevoli voteranno sì. I senatori contrari voteranno no. I senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

*Votano sì i senatori:*

Abis, Acquarone, Andreotti,  
Ballesi, Bernassola, Biscardi, Boniver,  
Cappuzzo, Carlotto, Carpenedo, Carrara, Cicchitto, Colombo,  
Conti, Covatta, Coviello, Creuso,  
De Cosmo, De Matteo, De Vito, Di Lembo, Di Stefano, Doppio,  
Dujany,  
Fabris, Favilla, Fontana Albino, Forte, Foschi,  
Gangi, Giagu Demartini, Gianotti, Giovanniello, Giugni, Golfari,  
Graziani Antonio,  
Innamorato, Innocenti,  
Ladu, Lama, Lauria, Leonardi, Lobianco, Lombardi,  
Manzini, Marinucci Mariani, Meo, Micolini, Minucci Daria, Montini, Muratore,  
Napoli,  
Pavan, Perina, Picano, Piccoli, Pierri, Pinto, Polenta, Postal,  
Radi, Rapisarda, Reviglio, Ricci, Riviera, Robol, Romeo, Rubner,  
Russo Giuseppe, Russo Michelangelo, Russo Raffaele,  
Saporito, Scheda, Sposetti, Struffi,  
Tani,  
Venturi, Visco,  
Zangara, Zappasodi, Zoso.

*Votano no i senatori:*

Bodo,  
Cappelli, Condarcuri, Crocetta,  
Dionisi,  
Filetti,  
Galdelli, Gibertoni, Giollo, Grassani,  
Icardi,  
Leoni, Lopez, Lorenzi,

Manara, Manna, Manzi, Marchetti, Meriggi, Molinari,  
Nerli,  
Pagliarini, Pedrazzi Cipolla, Peruzza, Piccolo, Procacci,  
Roscia,  
Salvato, Sartori, Scaglione, Serena, Speroni,  
Vinci.

*Si astengono i senatori:*

Angeloni,  
Benvenuti, Bettoni Brandani, Boldrini, Bratina, Brescia, Buccia-  
relli,  
Chiarante, Compagna, Covi,  
D'Alessandro Prisco, D'Amelio, Daniele Galdi,  
Franchi,  
Giovanolla, Guerzoni,  
Londei, Luongo,  
Maisano Grassi, Manieri, Masiello, Mesoraca,  
Pagano, Pecchioli, Pelella, Pellegatti, Pierani, Pinna,  
Salvi, Scognamiglio Pasini,  
Taddei, Tedesco Tatò,  
Zilli, Zuffa.

#### **Risultato di votazione**

**PRESIDENTE.** Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 27, nel testo emendato:

Senatori presenti . . . . .	149
Senatori votanti . . . . .	148
Maggioranza . . . . .	75
Favorevoli . . . . .	81
Contrari . . . . .	33
Astenuti . . . . .	34

**Il Senato approva.**

#### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1508**

**PRESIDENTE.** Passiamo all'esame degli emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 27:

*Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:*

**«Art. 27-bis.**

*(Requisiti reddituali per l'integrazione al trattamento minimo)*

1. L'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, è abrogato».



*Conseguentemente, dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:*

«Art. 34-bis.

*(Ritenuta d'acconto)*

1. La ritenuta di acconto per le prestazioni di lavoro autonomo e per le prestazioni professionali, a decorrere dal 1° gennaio 1994, è del 25 per cento».

27.0.1

MERIGGI, CONDARCURI, SALVATO, GALDELLI,  
VINCI, BOFFARDI

*Dopo l'articolo 27, inserire il seguente:*

«Art. 27-bis.

*(Integrazione al trattamento minimo)*

1. Il comma 2 dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, è sostituito dal seguente:

“2. Rimane in vigore la previgente disciplina per coloro che alla data del 31 dicembre 1992 siano già in pensione ovvero siano in possesso di una anzianità contributiva superiore a dieci anni”.

*Conseguentemente all'articolo 28, sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. Le operazioni di sottoscrizione e rimborso dei titoli di Stato sono svolte dagli uffici postali. La Banca d'Italia cura la emissione dei titoli di Stato unicamente avvalendosi degli uffici postali».

27.0.3

MERIGGI, CONDARCURI, SALVATO, GALDELLI,  
VINCI

*Dopo l'articolo 27, inserire il seguente:*

«Art. 27-bis.

*(Aspettativa per cariche elettive)*

1. Tutti i lavoratori dipendenti eletti come sindaci, assessori comunali, provinciali e regionali, dei comuni con popolazione superiore

ai ventimila abitanti, hanno diritto ad essere collocati in aspettativa retributiva per tutto il periodo del mandato».

27.0.2000

MANFROI, ROSCIA, PAGLIARINI

Gli emendamenti 27.0.1 e 27.0.3, presentati dal senatore Meriggi e da altri senatori, sono momentaneamente accantonati per essere successivamente esaminati.

Invito i presentatori ad illustrare l'emendamento 27.0.2000.

\* MANFROI. Do per illustrato il mio emendamento.

PRESIDENTE. In conformità a quanto già ricordato in sede d'esame degli emendamenti all'articolo 1, udito il parere della 5ª Commissione permanente, dichiaro inammissibile l'emendamento 27.0.2000.

Passiamo all'esame dell'articolo 28.

#### SEZIONE VII

#### DISPOSIZIONI VARIE

#### Art. 28.

#### *(Espansione dell'area dei servizi postali)*

1. Le operazioni di sottoscrizione e rimborso dei titoli di Stato possono svolgersi anche presso gli uffici postali.

2. Con decreti del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sono definiti i rapporti finanziari fra l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e il Ministero del tesoro.

3. L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ha l'esclusiva della distribuzione primaria, tramite i propri uffici, dei valori bollati. La distribuzione dei valori bollati ai rivenditori secondari avviene attraverso le strutture dell'Amministrazione stessa.

4. I compensi spettanti all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per la vendita di valori bollati sono stabiliti nella stessa misura dovuta ai rivenditori secondari, ovvero mediante apposite convenzioni.

5. Lo smercio delle carte-valori postali previsto dall'articolo 215 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655, può essere autorizzato anche mediante l'uso di macchine affrancatrici, con le modalità di cui al capo IX del Titolo III del medesimo regolamento.

6. Ai fini della riduzione del disavanzo dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, con provvedimenti amministrativi da adottare entro il 31 dicembre 1993, saranno assicurate nel complesso maggiori entrate e minori spese in misura non inferiore a lire 1.390 miliardi per ciascuno degli anni 1994, 1995 e 1996.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Sopprimere l'articolo.*

28.1

RASTRELLI, PONTONE

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Le operazioni di sottoscrizione e rimborso dei titoli di Stato sono svolte dagli uffici postali. La Banca d'Italia cura la emissione dei titoli di Stato unicamente avvalendosi degli uffici postali».

28.4

SALVATO, CROCETTA, BOFFARDI, FAGNI, SARTORI

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Con decreto del Ministro del tesoro, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sono individuati gli uffici postali autorizzati ai servizi di cui al comma 1 e sono definite le procedure per la sottoscrizione e il rimborso dei titoli di Stato nonché quelle connesse ai rapporti finanziari tra l'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e il Ministero del tesoro».

28.2001

PINNA, SENESI, NERLI

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Alla scadenza delle convenzioni attualmente in vigore con gli istituti bancari l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni provvede in esclusiva alla distribuzione dei valori bollati ai rivenditori secondari attraverso le strutture dell'Amministrazione stessa».

28.22

RASTRELLI, PONTONE

*Al comma 3, aggiungere il seguente periodo: «Le Poste proseguono la vendita al dettaglio delle marche per patenti e per passaporti coordinando l'inizio della vendita con gli altri rivenditori secondari».*

28.2000

MANCUSO, CANNARIATO

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. I compensi spettanti all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per la distribuzione primaria dei valori bollati sono stabiliti mediante apposita convenzione».

28.27

RASTRELLI, PONTONE

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli istituti previdenziali per l'accettazione, tramite i propri uffici, dei versamenti dei contributi e con Enti e società per lo svolgimento dei servizi di riscossione per conto di terzi».

28.2002

PINNA, SENESI, NERLI

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. L'articolo 5 della legge 7 agosto 1990, n. 250, è sostituito dal seguente:

“Art. 5. - 1. Le disposizioni di cui agli articoli 29, 30, 31, 32 e 33 della legge 5 agosto 1981, n. 416 e successive modificazioni, sono prorogate per il quinquennio 1991-1995. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 20 miliardi per ciascuno degli anni finanziari dal 1994 al 2003”».

28.2003

FORTE, SCHEDA, GIORGI, SCEVAROLLI, RUSSO  
Giuseppe

Invito i presentatori ad illustrarli.

\* RASTRELLI. Do per illustrati i nostri emendamenti.

SALVATO. L'emendamento si illustra da sè.

PINNA. I nostri emendamenti si intendono illustrati.

MANCUSO. Do per illustrato il nostro emendamento.

FORTE. Do per illustrato il nostro emendamento.

PRESIDENTE. In conformità a quanto già ricordato in sede di esame degli emendamenti all'articolo 1, udito il parere della 5ª Commissione permanente, dichiaro inammissibili gli emendamenti 28.1, 28.22 e 28.2003.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sui restanti emendamenti.

RIVIERA, *relatore*. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

SPAVENTA, *ministro del bilancio e della programmazione economica*. Il parere è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 28.4.

CROCETTA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* CROCETTA. Signor Presidente, facciamo questa dichiarazione di voto su un emendamento che ci è stato respinto in Commissione per

motivi di copertura ma che riproduce una proposta che già l'anno scorso avevamo presentato durante l'esame della legge finanziaria per il 1993. Allora ci fu detto che la nostra proposta era folle e poi una legge il testo del Governo e trova che le operazioni di sottoscrizione e di rimborso dei titoli di Stato «possono svolgersi anche presso gli uffici postali». Quindi, mentre l'anno scorso ci è stato detto che si trattava di una previsione impossibile ora il Governo la giudica possibile, anche se con questa formulazione, con le parole «possono svolgersi anche» si finisce per renderla inutile. La proposta invece potrebbe essere fattiva accettando la nostra formulazione. È chiaro che le banche si oppongono, ma se vogliamo risanare il bilancio dello Stato dobbiamo andare in questa direzione.

Certo, ci troviamo di fronte a un passo avanti rispetto alla posizione dell'anno scorso del Governo, quando quasi ci sbeffeggiavate per aver presentato una simile proposta. Ma se eliminassimo quel «possono» e quel «anche», diverrebbe obbligatorio per gli uffici postali svolgere operazioni sui titoli di Stato. Per questi motivi chiediamo il voto favorevole dell'Aula sul nostro emendamento, pur sapendo di parlare inutilmente perchè qui non si guarda al merito delle proposte, ma solo alle firme in calce agli emendamenti. E siccome questo è presentato da senatori di Rifondazione comunista, per quest'anno con un'alzata di mano, senza sapere cosa si sta votando, lo boccerete per poi magari scoprire il prossimo anno nella nuova finanziaria che si poteva fare e magari si farà. Ma questo di solito avviene qui in Aula.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 28.4, presentato dalla senatrice Salvato e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 28.2001.

PINNA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PINNA. Signor Presidente, vorrei richiamare l'attenzione dei colleghi su questo emendamento in quanto l'articolo 28 complessivamente prevede una serie di norme volte ad incrementare le entrate del settore postale, che accumula ogni anno qualcosa come 2.000-3.000 miliardi di debito. Ad esempio, la tabella di quest'anno reca un disavanzo di 3.700 miliardi.

Se davvero, come pare emergere dall'articolo 28, il Governo intende incrementare le entrate del settore postale, occorre che le norme vengano predisposte in modo preciso. Si prevede che presso gli uffici postali si possano sottoscrivere i titoli di Stato, ma nell'attuale formulazione non vengono definite le procedure per la sottoscrizione e il rimborso degli stessi.

Voglio richiamare l'attenzione dei colleghi e - possibilmente - dei rappresentanti del Governo su un aspetto particolare. Poichè l'ammini-

strazione postale non accetta assegni bancari, i cittadini che volessero recarsi presso gli uffici postali a sottoscrivere titoli di Stato dovrebbero portarsi in tasca milioni di lire in moneta. È evidente che se questo ostacolo non verrà rimosso nessuno si recherà presso gli uffici postali a sottoscrivere titoli di Stato.

Di conseguenza, la nostra proposta emendativa concerne l'esigenza che vengano definite con decreto del Ministro del tesoro anche le procedure per la sottoscrizione e il rimborso di titoli di Stato. Diversamente, l'articolo 28 si rivelerà una norma inefficace e fra breve ce ne accorgeremo.

Per tali ragioni, invito i colleghi ad approvare l'emendamento 28.2001.

CROCETTA. Signor Presidente, su questo emendamento, a nome del prescritto numero di senatori, chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

#### **Votazione nominale con scrutinio simultaneo**

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 28.2001, presentato dal senatore Pinna e da altri senatori.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo.

I senatori favorevoli voteranno sì.

I senatori contrari voteranno no.

I senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

Il Senato non è in numero legale. Appreziate le circostanze, la Presidenza decide di togliere la seduta. Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge n. 1508 alla prossima seduta.

#### **Interrogazioni, annunzio**

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

PROCACCI, segretario, dà annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza, che sono pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.

**Ordine del giorno  
per le sedute di mercoledì 10 novembre 1993**

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, mercoledì 10 novembre, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 10 e la seconda alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

**I. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:**

1. Interventi correttivi di finanza pubblica (1508) (*Collegato alla manovra finanziaria*) (*Voto finale con la presenza del numero legale*).

2. Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1994 e bilancio pluriennale per il triennio 1994-1996 (1450) (*Voto finale con la presenza del numero legale*).

- Nota di variazioni del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1994 e bilancio pluriennale per il triennio 1994-1996 e bilancio programmatico per gli anni finanziari 1994-1996 (1450-bis).

3. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1994) (1507) (*Voto finale con la presenza del numero legale*).

**II. Discussione dei disegni di legge:**

1. DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Modifiche agli articoli 48, 56 e 57 della Costituzione (1395-B) (*Seconda deliberazione*) (*Votazione qualificata ai sensi dell'articolo 138 della Costituzione*) (*Relazione orale*).

2. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 settembre 1993, n. 364, recante interventi urgenti per il sistema informativo, per le strutture, per le attrezzature e per i servizi dell'Amministrazione giudiziaria (1596) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Relazione orale*).

La seduta è tolta (ore 20,20).

Allegato alla seduta n. 248**Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati**

Il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso i seguenti disegni di legge:

C. 1354. – Deputato ARMELLIN. – «Norme in favore dei terapisti della riabilitazione non vedenti» (1631) *(Approvato dalla 12ª Commissione permanente della Camera dei deputati)*;

C. 1598. – Deputati SALERNO ed altri. – «Ordinamento della professione di tecnologo alimentare» (1632) *(Approvato dalla 13ª Commissione permanente della Camera dei deputati)*.

**Disegni di legge, annunzio di presentazione**

È stato presentato il seguente disegno di legge d'iniziativa del senatore:

DE MATTEO. – «Istituzione di elezioni primarie» (1630).

**Disegni di legge, apposizione di nuove firme**

Il senatore Bernassola ha dichiarato di apporre la propria firma ai disegni di legge nn. 1605 e 1624.

Il senatore Donato ha dichiarato di apporre la propria firma ai disegni di legge nn. 1621 e 1622.

Il senatore Vinci ha dichiarato di apporre la propria firma al disegno di legge n. 1589.

**Domande di autorizzazione a procedere in giudizio, trasmissione**

Il Ministro di grazia e giustizia, con lettera del 6 novembre 1993, ha trasmesso la seguente domanda di autorizzazione a procedere:

nei confronti del senatore Riviera per i reati di cui agli articoli 110 e 640 del codice penale; e agli articoli 110, 56 e 640 del codice penale (*Doc. IV, n. 230*).

Il Ministro di grazia e giustizia, con lettera dell'8 novembre 1993, ha trasmesso la seguente domanda di autorizzazione a procedere:

nei confronti del senatore Lombardi per il reato di cui agli articoli 110, 81 e 323, secondo comma (già articolo 324), del codice penale (*Doc. IV, n. 231*).



### **Governo, trasmissione di documenti**

Il Ministro della difesa, con lettera in data 4 novembre 1993, ha trasmesso copia dei verbali delle riunioni del 13 e 27 luglio 1993, del Comitato per l'attuazione della legge 16 febbraio 1977, n. 38, concernente l'ammodernamento dei mezzi dell'Aeronautica militare.

I verbali anzidetti saranno inviati alla 4ª Commissione permanente.

Il Ministro del tesoro, in osservanza alle disposizioni di cui all'articolo 130 del testo unico di legge sugli istituti di emissione e sulla circolazione bancaria e di Stato, approvato con regio decreto 28 aprile 1910, n. 204, ha trasmesso, con lettera in data 8 novembre 1993, la relazione sull'andamento dell'Istituto di emissione e sulla circolazione bancaria e di Stato per l'anno 1992 (*Doc. IX, n. 2*).

Detto documento sarà inviato alle Commissioni permanenti 5ª e 6ª.

### **Interrogazioni**

GUERZONI, ZILLI, COVATTA, MANZINI, MOLINARI, PARISI Vittorio. – *Al Ministro dell'interno.* – Si interroga il Ministro dell'interno in merito a due interventi della forza pubblica con cariche sui cittadini impegnati in pacifiche proteste, con la presenza di sindaci e amministratori locali.

I due fatti ai quali ci si riferisce sono accaduti rispettivamente l'uno il 31 maggio-1º giugno 1993 e l'altro il 23-24 agosto 1993 nei pressi della diga del Brugneto, in località Retezzo, nel comune di Rondanina, in provincia di Genova.

Posto che da non meno di 15 anni la popolazione di Piacenza, in modo corale – con scioperi e manifestazioni e petizioni, con interrogazioni al Parlamento dei propri rappresentanti e con pubbliche prese di posizione, sempre notificate al Governo, assunte all'unanimità dai consigli comunali piacentini, dal consiglio provinciale e dalle regioni Emilia-Romagna e Lombardia – si oppone alle deviazioni delle acque del fiume Cassinigheno in favore di Genova, da realizzarsi con una «briglia» da costruire allo scopo, e ciò per la difesa di diffusi interessi economici e sociali, nonché ambientali, delle popolazioni e del territorio piacentino della Val Trebbia, oltre che per la salubrità delle acque del Po, che da un tale evento subirebbero danni irreparabili oltre a quelli già gravi provocati dalla diga del Brugneto, che sottrae acqua a favore di Genova alla parte piacentina;

considerato che, avverso all'avvio del cantiere ed alla concessione ministeriale riservata all'Azienda municipalizzata gas acqua di Genova, è in corso una opposizione delle regioni e degli enti piacentini citati presso il Tribunale superiore delle acque;

tenuto conto che all'epoca dei fatti citati era in corso presso l'Autorità del bacino del Po l'attività di un comitato tecnico, di nomina

consensuale degli enti di parte genovese e piacentina, per la ricerca di una soluzione alternativa alla deviazione del Cassingheno, per rifornire Genova dell'acqua necessaria;

annotato altresì che conseguentemente, sempre all'epoca dei due fatti considerati, il Ministero dei lavori pubblici, a nome delle parti interessate, assicurava in sede politica che non si sarebbe proceduto all'apertura del cantiere sul Cassingheno,

si chiede di sapere:

1) per quale ragione l'autorità prefettizia e quella di pubblica sicurezza, stante la situazione sopra richiamata, non abbiano dissuaso l'Azienda municipalizzata gas acqua di Genova, per ragioni di opportunità politica e di ordine pubblico, dal tentativo di aprire il cantiere in difformità dalle intese intervenute e dalle assicurazioni politiche fornite;

2) se fosse a conoscenza del prefetto e delle autorità di Genova, preposte all'ordine pubblico, allorché decisero di autorizzare i carabinieri a sostenere l'apertura del cantiere da parte della ditta Zaffiri, incaricata dall'Azienda municipalizzata gas acqua, che l'autorizzazione ministeriale necessaria era già scaduta;

3) se - con relazione ai fatti accaduti il 23-24 agosto 1993, allorché l'Azienda municipalizzata gas acqua di Genova, nonostante avesse desistito dall'apertura del cantiere, procedeva nel tentativo di avviare i lavori di costruzione di una strada solo funzionale all'accesso al cantiere - il prefetto e le autorità genovesi preposte all'ordine pubblico, nell'autorizzare l'intervento della forza pubblica a sostegno dell'Azienda municipalizzata gas acqua, fossero a conoscenza del fatto che, per la parte privata del terreno interessato alla strada costruenda, non esisteva né decreto di occupazione di urgenza né autorizzazione consensuale dei proprietari.

Anche con relazione alla pesantezza dell'intervento della forza pubblica in quest'ultima occasione - contro cittadini che in numero esiguo e pacificamente, sostenuti da sindaci e amministratori, protestavano in sostanza contro iniziative dell'Azienda municipalizzata gas acqua senza adeguato fondamento di legalità, attivate a scopo solo dimostrativo e provocatorio, tanto che non hanno avuto più seguito - che ha provocato feriti, un ricovero all'ospedale San Martino di Genova, fermi per identificazioni superflue - data la notorietà degli interessati che tra l'altro avevano già esibito i documenti di identità - oltre a 42 denunce a carico di giovani piacentini, ed inoltre l'arresto e l'avvio al rito per direttissima di un consigliere provinciale di Piacenza, si chiede di sapere:

1) se si sia proceduto ad esporre denuncia a carico dell'Azienda municipalizzata gas acqua di Genova per le sue iniziative illegali, quindi solo dimostrative per una prova di forza e deliberatamente di provocazione;

2) quali interventi o rilievi il Ministro abbia attivato o intenda attivare per gli atti assunti a Genova, nelle due vicende citate, dalle locali autorità che hanno la responsabilità del buon funzionamento dell'ordine pubblico.

(3-00921)

*Interrogazioni con richiesta di risposta scritta*

**BOLDRINI, NOCCHI, SARTORI.** – *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* – Per sapere se il Ministro sia a conoscenza che a Gubbio (Perugia) il Palazzo ducale, riaperto recentemente dopo anni di lavori di restauro con fondi statali, è attualmente di nuovo chiuso per mancanza di custodi, mentre si è in piena stagione turistica. Si fa presente che nel contempo il Museo del Palazzo dei consoli gestito dalla municipalità eugubina è il più visitato della regione con soli cinque custodi che assicurano l'apertura per 365 giorni all'anno.

(4-04793)

**SCHEDA.** – *Al Ministro dei lavori pubblici.* – Premesso che già con l'interrogazione parlamentare 4-01247 dell'8 ottobre 1992 era stata rappresentata al Governo la grave situazione determinatasi con la chiusura dei caselli autostradali di Cigliano e Borgo d'Ale (Vercelli) sull'autostrada Milano-Torino;

preso atto che con decisione successiva è stato disposto il ripristino delle uscite suddette, venendo incontro alle richieste ed alle esigenze avanzate dalle locali popolazioni;

considerato, altresì, che con una recente decisione è stato nuovamente chiuso il casello autostradale di Cigliano con tutte le disastrose conseguenze che a suo tempo sono state denunciate anche con la richiamata interrogazione,

si chiede di conoscere le ragioni di quest'ultima decisione e soprattutto quali interventi il Ministro in indirizzo intenda attivare, con assoluta immediatezza, per ripristinare condizioni di normalità del traffico.

(4-04794)

**GRAZIANI Antonio.** – *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* – Per conoscere i motivi che abbiano indotto la sede provinciale dell'INAIL di Lucca a riclassificare l'attività dei figurinai di Coreglia Antelminelli e Bagni di Lucca (Lucca) dalla voce 2213 alla voce 7331 della vigente tariffa dei premi per il fatto che si usa il gesso.

Capita:

che la lavorazione del gesso sia destinata da qualche secolo a questa parte dagli artigiani della zona per riprodurre presepi, statuine di carattere religioso, statue di vario genere;

che questa attività richiede solo gesso, acqua e un semplice aerografo,

l'interrogante chiede di sapere, a questo punto, ove la legge non sia chiara e non tenga conto, pertanto, che con il gesso si lavora pressoché a rischio zero da parte dei figurinai, se non sia il caso che il Ministro in indirizzo chiarisca alla sede provinciale dell'INAIL lucchese che, ove non c'è rischio o quasi, riclassificare, come è stato fatto, l'attività del figurinaio dalla voce 2213 alla voce 7331 è un salto logico; sarebbe inoltre una spada di Damocle sopra un'attività artigianale secolare che

rischia di spegnersi, perchè una norma, quella sulla lavorazione del gesso, astrae dalla considerazione del caso concreto.

(4-04795)

GIANOTTI, PINNA. – *Al Ministro dei trasporti.* – Considerato:

che l'articolo 86 del nuovo codice della strada introduce un sistema sanzionatorio delle infrazioni non previsto nel precedente codice del 1959;

che sempre l'articolo 86 rende automatiche le sanzioni accessorie che comportano il blocco della vettura (misura particolarmente gravosa per le auto pubbliche) per un periodo più o meno lungo, in maniera indifferenziata rispetto alla gravità dell'infrazione;

che i regolamenti municipali fanno generalmente ancora riferimento al codice della strada del 1959,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga di modificare l'articolo 86 del codice della strada;

se non ritenga altresì opportuno sospendere *pro tempore* l'efficacia del sistema sanzionatorio ivi previsto in attesa anche della revisione dei regolamenti municipali.

(4-04796)

MANCUSO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* – Per sapere:

se siano informati della partecipazione ad un convegno organizzato dall'Associazione sindacale fra le aziende di credito, Assicredito (in programma a L'Aquila nei giorni 12 e 13 novembre 1993 sul tema dei conflitti sindacali nel settore dei pubblici servizi) di tre componenti della commissione di garanzia prevista dalla legge n. 146 del 1990: il professor Edoardo Ghera, il professor Giuseppe Suppiey e il professor Antonio D'Atena che svolgeranno interventi su materie di competenza di detta commissione, mentre questo organo è investito del compito di deliberare in ordine al conflitto in corso tra l'Assicredito e le organizzazioni sindacali FIBA-CISL, FISAC-CGIL, UIB-UIL FABI e FALCRI sulla disciplina degli scioperi nel settore bancario;

se ritengano opportuno che i componenti di un organo pubblico, che ha il compito di dirimere con imparzialità ed obiettività un conflitto di rilevante portata, collaborino ad una iniziativa promossa da una delle due parti in contrasto e si pronuncino pubblicamente sui temi oggetto della controversia;

se siano a conoscenza che tale partecipazione sia a titolo assolutamente gratuito.

(4-04797)

MOLINARI. – *Al Ministro degli affari esteri.* – Premesso:

che in prima applicazione della legge 20 dicembre 1990, n. 401, di riforma degli istituti italiani di cultura, il Ministro degli affari esteri ha disposto, ai sensi dell'articolo 14, commi 6 e 7, e dell'articolo 16, l'assegnazione di incarichi speciali a favore di «persone di prestigio culturale ed elevata competenza in relazione alla organizzazione della

promozione culturale», sentito il parere della commissione nazionale ex articolo 4 della legge n. 401 del 1990;

che la nomina di ben ventinove persone, tra direttori ed esperti, adombra forti perplessità e induce a non sottovalutare i criteri di discrezionalità posti in atto dal Ministro degli affari esteri precedente all'attuale gestione;

che, fatti salvi alcuni casi, le persone destinate all'estero a mente degli articoli della legge citata non avrebbero le peculiarità indicate dal legislatore;

che le nomine stesse non escluderebbero intenti clientelari e di lottizzazione partitica;

che sulla base delle prestazioni fornite dagli incaricati della promozione culturale italiana all'estero e dei risultati conseguiti non troverebbe giustificazione l'elevato costo sostenuto dall'erario, ammontante mediamente a circa 200 milioni *pro capite* annui, con una punta di oltre 400 milioni annui corrisposti al direttore dell'istituto di cultura di Tel Aviv (Israele),

si chiede di sapere:

se trovi giustificazione il mantenimento all'estero delle persone incaricate a norma della legge citata, la cui utilizzazione all'estero nel biennio 1991-1993 ha comportato un costo complessivo di circa 11 miliardi;

infine, rilevato il lodevole intento di contenere le spese del Ministero degli affari esteri, se non si debba procedere al taglio dei notevoli oneri sostenuti per il mantenimento del personale di cui trattasi, revocando gli incarichi stessi a conclusione della durata, prevista in un biennio.

(4-04798)

MANNA, SALVATO, PARISI Vittorio, GIOLLO. - *Ai Ministri dell'ambiente e per i beni culturali e ambientali.* - Considerato:

che l'articolo 1, comma 3, lettera b), della legge n. 394 del 1991, istitutiva con l'articolo 34 del Parco nazionale del Vesuvio, stabilisce che tra le finalità di tutela c'è la salvaguardia dei valori archeologici storici ed architettonici e delle attività agro-silvo-pastorali e tradizionali e che tali valori appaiono presenti sul territorio vesuviano;

che la perimetrazione provvisoria adottata dal Ministero dell'ambiente con decreto del 4 dicembre 1992 per l'assoluta ristrettezza dell'area protetta esclude non solo la fascia delle Ville vesuviane e le aree archeologiche, ma anche i centri storici e l'intero ambiente agricolo ad alto valore paesaggistico e ricco di numerose antiche masserie;

che «Italia Nostra» e tutte le associazioni ambientaliste, il Comitato nazionale per i parchi e giardini storici, la Società botanica italiana, l'Associazione nazionale musei scientifici, hanno presentato ai Ministeri per i beni culturali e ambientali e dell'ambiente una proposta di perimetrazione definitiva che include nell'ambito del parco l'eccezionale patrimonio storico, paesaggistico ed archeologico del Vesuvio, e che tale proposta è stata sottoposta al Governo come risoluzione dell'VIII Commissione della Camera;

che l'area vesuviana è sottoposta, a differenza di quanto avviene per gli altri parchi nazionali, a fortissime dinamiche di antropizzazione e di urbanizzazione che appaiono del tutto incuranti del rischio vulcanico;

che la ristretta perimetrazione provvisoria, com'era prevedibile, sta determinando sulle aree agricole contigue al parco un incremento del fenomeno dell'abusivismo edilizio che rischia non solo di vanificare le finalità di tutela del parco ma paradossalmente di vederne l'istituzione addirittura dannosa;

che le permissive norme di salvaguardia adottate consentono il permanere nell'ambito del parco di ben 5 discariche con grave nocumento per la salute pubblica,

gli interroganti chiedono di sapere:

se i Ministri in indirizzo non ritengano necessario disporre, oltre che le cessazioni delle attività delle discariche, un congruo ampliamento della perimetrazione del parco in modo da includere lo straordinario patrimonio culturale vesuviano e le aree agricole nella loro interezza, particolarmente nell'ambito territoriale dei comuni di Volla, Cercola, Portici, San Giorgio a Cremano, Ercolano, Torre del Greco, Boscotrecase, Boscoreale, Trecase, Ottaviano ed in contrada Bosco Delgaudio del comune di Nola, anche al fine di evitare un'ulteriore congestione edilizia sull'intera area interessata dal rischio vulcanico;

in subordine, anche in riferimento al recente ordine del giorno della 13ª Commissione (Territorio, ambiente, beni ambientali) del Senato, che propone di aggiungere all'area vesuviana l'intero comprensorio flegreo in un unico parco nazionale, se non ritengano di rinviare l'imminente perimetrazione del Vesuvio allo scopo di promuovere un più approfondito dibattito che coinvolga le istituzioni scientifiche e culturali e tutte le associazioni ambientaliste rimaste finora virtualmente escluse.

(4-04799)

GALDELLI, ANGELONI, ZAPPASODI. - *Al Ministro dell'ambiente.* -

Premesso:

che il comune di Porto Sant'Elpidio (Ascoli Piceno) è da diversi anni interessato da un problema di gravissimo inquinamento industriale;

che, infatti, indagini svolte a seguito di un esposto alla procura della Repubblica hanno accertato che su un'area di circa 12.000 metri quadrati e per una profondità di almeno 2 metri insiste una enorme quantità di materiali interrati derivanti da rifiuti industriali, classificati come altamente tossici e nocivi;

che l'area in questione è stata in passato usata dalla FIM (fabbrica della Federconsorzi produttrice di concimi chimici);

che occorre tener conto del fatto che l'acqua di falda sottostante la massa dei rifiuti di cui sopra risulta essere, da accertamenti effettuati, fortemente contaminata da metalli pesanti di vario tipo e che tutto ciò, naturalmente, interagisce con l'ambiente circostante dilatando così i fenomeni di inquinamento;

che da quando il fenomeno è stato posto in evidenza vi sono stati diversi atti e sopralluoghi di vario genere di vari enti e istituzioni;

che la regione Marche ha affidato l'incarico all'Aquater per l'indagine conoscitiva e la redazione del piano di bonifica; successivamente la stessa regione ha assegnato 200 milioni al comune di Porto Sant'Elpidio per l'esecuzione di opere di bonifica del sito, il comune ha invece utilizzato questi fondi per affidare all'Aquater un altro incarico per le sole indagini preliminari;

che i risultati dell'indagine dell'Aquater non sono adeguati in quanto non presentano soluzioni soddisfacenti e sicure; in ogni caso le ipotesi prospettate sono molto costose in quanto variano da 20 a 38 miliardi di lire e il comune di Porto Sant'Elpidio non dispone certamente di risorse tanto ingenti;

che nel frattempo l'evoluzione del fenomeno inquinante si è fortemente aggravata, è proseguito il degrado sia dell'area interna ed esterna del fabbricato che delle strutture murarie, si sono verificati incendi, crolli, eccetera, è aumentato lo stato di fatiscenza del complesso industriale;

considerato che a distanza di cinque anni, da quando il fenomeno è a conoscenza della pubblica opinione, si ignora ancora la via da seguire per la risoluzione del problema,

gli interroganti chiedono di sapere se il Ministro intenda intervenire al fine di individuare:

quali interventi urgenti devono essere realizzati per fronteggiare i rischi per l'ambiente e la salute;

quale piano di risanamento vada progettato e messo in essere e da chi;

le eventuali responsabilità dell'azienda inquinatrice.

Si chiede infine di conoscere se il Ministro in indirizzo intenda inserire l'area in questione tra le priorità relative agli interventi di risanamento delle aree inquinate.

(4-04800)

STEFÀNO, BRESCIA, MESORACA, DIONISI, CONDARCURI, LUONGO, ANDREINI. - *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* - Premesso:

che la legge n. 285 del 1977 sull'occupazione giovanile fu utilizzata soprattutto dal Ministero per i beni culturali e ambientali per far fronte ai propri compiti istituzionali in considerazione del fatto che l'organico di tale Ministero, risalente al 1975, era del tutto insufficiente per fronteggiare le enormi esigenze di tutela di un patrimonio culturale che costituisce la maggior ricchezza della nazione;

che dal 1975 ad oggi non è intervenuto alcun provvedimento di adeguamento delle piante organiche alle accresciute esigenze di tutela e valorizzazione dei beni culturali, adeguamento peraltro imposto dalla legge n. 312 del 1980 e dal decreto legislativo n. 29 del 1993;

che tutto ciò ha determinato il collocamento «anomalo» di 8.000 dipendenti (assunti ai sensi della legge n. 285 del 1977) nei ruoli sovrannumerari del Ministero per i beni culturali e ambientali che potevano andare a ricoprire peraltro i 6.000 vuoti d'organico già esistenti dalla istituzione del Ministero per i beni culturali e ambientali;

che il personale di ruolo attualmente in servizio (compresi i sovranumerari) è di 24.105 unità, ossia soltanto 2.000 in più rispetto all'organico del 1975 comunque inadeguato allo svolgimento delle complesse funzioni di tutela svolte dagli istituti periferici del Ministero per i beni culturali e ambientali, tanto che è stato fatto abbondante ricorso a trimestrali, cassintegrati, volontari e catalogatori esterni;

*considerato:*

che la legge finanziaria 1994 all'articolo 8, comma 1, così come originariamente formulato, prevede la rideterminazione delle piante organiche in misura pari ai posti coperti al 31 agosto 1993 escludendo esplicitamente il personale sovranumerario; l'articolo 11 prevede, poi, la collocazione «in disponibilità» del personale in esubero;

che l'organico complessivo del Ministero per i beni culturali e ambientali sarebbe quindi pesantemente colpito e scenderebbe fino a circa 16.000 unità;

che la «cassa integrazione» e la mobilità (Sud-Nord), proposta dal ministro Cassese, prevista per far fronte ad un risparmio non meglio definito e difficilmente quantificabile, finirebbe invece per gravare e penalizzare ancora una volta il problema occupazionale nel Sud d'Italia, in una fase già congiunturalmente difficile dovuta alla crisi dell'industria locale nonchè a risvolti drammatici relativi a realtà familiari, economiche e sociali già consolidate;

che ulteriore conseguenza della legge finanziaria, relativamente al pubblico impiego, sarebbe la situazione di persone fra i 30 e i 40 anni che, non avendo realizzato neanche l'anzianità prevista per il minimo di pensione, si verrebbero a trovare in condizioni di disoccupazione, laddove invece nel settore privato si incoraggia il prepensionamento scaricandone i costi sull'erario dello Stato,

gli interroganti chiedono di sapere se il Ministro in indirizzo ritenga opportuno:

potenziare, soprattutto al Sud che rischia di diventare una terra abbandonata e priva di ogni possibilità di rinascita economica, il settore dei beni culturali, che è certamente una fonte di risorse non solo economiche ma anche morali, utilizzando personale che ha già maturato professionalità ed esperienza ultradecennale; ad esempio, andrebbero potenziati strutture e servizi ancora carenti (biblioteche, pinacoteche, archivi comunali), ma potenzialmente produttivi di cultura e turismo;

determinare, prima di effettuare qualsiasi manovra di mobilità, gli effettivi carichi di lavoro ed il conseguente adeguamento delle piante organiche;

effettuare una ricognizione delle vacanze in organico delle diverse pubbliche amministrazioni, nell'ambito del territorio regionale;

attuare una ridistribuzione attraverso la mobilità (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 325 del 1988) del personale eventualmente in esubero nell'ambito delle diverse amministrazioni presenti nella provincia.

Gli interroganti chiedono altresì di sapere:

perchè siano state disattese da parte del Ministero per i beni culturali e ambientali tutte le leggi (n. 312 del 1980 e decreto legislativo n. 29 del 1993) che imponevano la revisione delle piante organiche;



perchè il Ministero per i beni culturali e ambientali continui a varare progetti per centinaia di miliardi, utilizzando mano d'opera non specializzata e spesso non in grado di assolvere ai compiti assegnati, potendo invece disporre del proprio personale specializzato;

perchè i dipendenti del Ministero per i beni culturali e ambientali non abbiano potuto usufruire del meccanismo della mobilità (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 325 del 1988) sistematicamente disatteso.

(4-04801)

**GIBERTONI.** - *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali.* - Premesso che le industrie alimentari durante la loro normale produzione creano quantità più o meno notevoli di scarti di lavorazione dovuti, nel maggior numero di casi, a deformazione dell'aspetto esteriore, ad una confezione errata, ad etichettatura illeggibile, eccetera e solo raramente alla non commestibilità del prodotto;

considerato che alcune regioni acconsentono all'utilizzo di questi prodotti per l'alimentazione animale evitando in tal modo i problemi inerenti alla distruzione di questi prodotti di scarto, i quali acquistati dai nostri allevatori contribuiscono anche ad alleggerirne i bilanci,

l'interrogante chiede di sapere:

per quale motivo la regione Lombardia non permetta agli allevatori lombardi l'utilizzo di questi prodotti alimentari nei propri allevamenti;

se si sia a conoscenza che i produttori di alimenti per animali possano in qualche modo e per questioni di mercato incidere sul diniego all'utilizzo di detti prodotti da parte della regione Lombardia.

(4-04802)

**DIONISI.** - *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* - Premesso che, con interrogazione 4-00183 del 29 maggio 1992, da alcuni senatori di Rifondazione comunista venivano richiesti al Ministro delle poste dell'epoca, onorevole Pagani, informazioni e chiarimenti sulla natura dei rapporti tra la Olivetti di Ivrea ed il Ministero delle poste ed in particolare venivano prospettati rapporti poco trasparenti sulla fornitura, a trattativa privata, di vari modelli di *personal computer* a prezzi superiori a quelli di mercato ed il mancato collaudo dei collegamenti di linea da parte della SIP, della Olivetti e del Ministero delle poste che aveva vanificato il progetto Leotex di informatizzazione dei servizi telegrafici e telematici che non solo non aveva prodotto maggiore efficienza e uso più razionale delle risorse umane e strumentali ma addirittura un peggioramento del servizio con disagi degli utenti e degli operatori;

considerato:

che sulle stesse questioni sollevate con la predetta interrogazione erano puntualmente intervenuti rappresentanti sindacali della FILPT-CGIL della provincia di Rieti con un comunicato stampa del 1º giugno 1993 che denunciava anche numerosi esempi di cattiva gestione del servizio e di gestione clientelare del personale;

che, presumibilmente proprio a causa di tali prese di posizione ufficiali, venivano assunti provvedimenti di vera e propria ritorsione nei confronti dei lavoratori più impegnati;

valutato che la stessa direzione compartimentale del Lazio, ufficio primo, reparto primo, l'11 agosto 1992 promuoveva, su richiesta della stessa FILPT-CGIL, una indagine ispettiva sulle stesse questioni;

considerata inoltre la risposta del ministro Pagani alla precedente interrogazione:

«Al riguardo si fa presente che le apparecchiature fornite dalla società Olivetti sono finalizzate a rendere operativa, presso ciascun centro telegrafico di raccolta (CTR), una rete locale, appositamente progettata per una gestione completamente automatica del servizio telegrafico nazionale (Leotex).

In proposito si ritiene opportuno, in relazione alle osservazioni formulate dagli onorevoli interroganti in merito all'entità della spesa affrontata, precisare alcune caratteristiche tecniche del progetto.

Il sistema Leotex è un progetto di ristrutturazione del servizio telegrafico che, presso tutti i 231 centri telegrafici di raccolta, coincidenti con i distretti telefonici, prevede l'installazione di apparecchiature connesse ed intercomunicanti attraverso la rete telex-dati, telex e telefonica commutata alla quale sono demandate le seguenti funzioni:

1) raccolta del traffico prodotto dagli uffici postali appartenenti allo stesso distretto telefonico (attraverso la rete telefonica) e di quello proveniente dagli altri CTR (attraverso la rete telex-dati);

2) trasferimento del traffico proveniente da altri CTR o generato localmente e diretto ad uffici appartenenti allo stesso distretto telefonico;

3) trasferimenti ad altri CTR del traffico generato localmente e diretto ad uffici non appartenenti allo stesso distretto telefonico.

Le apparecchiature utilizzate per costituire, presso ciascun CTR, un nodo in grado di gestire tutte le funzionalità previste dal servizio sono state modificate dalla società fornitrice Olivetti per soddisfare le specifiche esigenze dell'amministrazione postale.

Presso ciascun nodo-CTR si trovano dunque apparecchiature non appartenenti alla normale linea di produzione Olivetti, ma dotate di una specificità che deriva dai vincoli fissati nel progetto Leotex.

Pertanto, l'analisi dei costi eseguita dall'amministrazione è stata condotta valutando sia la congruità dei prezzi degli apparati costituenti il sistema, per confronto con i dispositivi analoghi presenti sul mercato, sia i costi di adattamento specifico per le esigenze dell'amministrazione e del relativo *software* applicativo.

La valutazione del *software* è stata considerata, come di consueto, analizzando il *software* stesso in termini dei necessari tempi di sviluppo e quindi dei costi corrispondenti all'impegno di analisti e programmatori.

Sul progetto e sui relativi costi si sono espressi favorevolmente, ciascuno per la parte di competenza, sia il Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione, sia il consiglio di amministrazione delle poste.

Per quanto concerne l'operatività del progetto in questione si significa che nello scorso mese di gennaio è stato avviato il programma delle installazioni e delle attivazioni delle apparecchiature presso i CTR il cui completamento sull'intero territorio nazionale è previsto entro il mese di gennaio 1993...»;

evidenziato che, alla luce di quanto emergerebbe dalle indagini della magistratura sugli illeciti e malavitosi rapporti tra l'Olivetti ed il Ministero delle poste, tale risposta appare sicuramente non veritiera, lacunosa e generica;

valutato ancora che la recente decisione della direzione provinciale delle poste di Rieti di affidare alle banche le operazioni di movimento fondi produrrà esubero di autisti e di scortaplichi,

si chiede di sapere:

se, alla luce della esigenza di comportamenti trasparenti ed ispirati alla lealtà verso le istituzioni, il Ministro in indirizzo non ritenga incompatibile la permanenza dei funzionari, che non hanno evidentemente svolto con la necessaria ocularità le indagini sulle questioni in oggetto, nel ruolo ancora oggi ricoperto, e quali iniziative si intenda assumere per ripristinare regole trasparenti nella amministrazione del Ministero delle poste e certezza di diritti per gli utenti, i lavoratori delle poste e gli operatori economici e per pervenire ad un razionale uso delle risorse umane e strumentali senza produrre gravi perdite di posti di lavoro;

se il Ministro non ritenga altresì di trarre le opportune conseguenze in relazione alle vicende sopra esposte.

(4-04803)

### **Interrogazioni, da svolgere in Commissione**

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione sarà svolta presso la Commissione permanente:

*1ª Commissione permanente* (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione):

3-00921, dei senatori Guerzoni ed altri, in merito ad interventi della forza pubblica nei confronti di cittadini impegnati in manifestazioni nei pressi della diga del Brugneto.

